Polizza Multirischi Abitazione

CARDIF GRUPPO BNP PARIBAS

DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers

Prodotto: Polizza MIOMONDO BNL

Edizione Luglio 2025 (ultima edizione disponibile)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

La Polizza MIOMONDO BNL assicura l'Abitazione e la famiglia per i rischi quali i danni alla casa, furto, danni anche a terzi, tutela legale e assistenza; le diverse coperture possono essere abbinate a tua scelta, secondo combinazioni prestabilite.

Che cosa è assicurato?

- **Incendio e Rischi accessori:** la Compagnia indennizza i danni direttamente causati da eventi (quali ad esempio incendio, fulmine, esplosione e scoppio, eventi atmosferici, eventi sociopolitici e atti vandalici, fenomeni elettrici, fuoriuscita di acqua condotta, ecc.) subiti dall'Abitazione di proprietà o in locazione e/o dal relativo Contenuto (arredamento e beni di uso domestico/personale, ecc.).

  Sono inoltre previste garanzie aggiuntive facoltative per i danni da **Eventi catastrofali** (Terremoto, Alluvione/Inondazione, Allagamento) nonchè per i danni agli Impianti Fotovoltaici e Termici (**Package Energia Solare)** installati a norma e correttamente collaudati/manutenuti.
- **Furto e Rischi accessori:** la Compagnia indennizza i danni direttamente causati da Furto, Rapina ed Estorsione, subiti dal Contenuto dell'Abitazione.
- **Responsabilità Civile:** la Compagnia tiene indenne te e ogni altro Assicurato dalle somme che sareste tenuti a pagare, per i danni involontariamente cagionati a terzi e a beni materiali e animali, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione alla:

  - Proprietà e/o utilizzo dell'Abitazione o del Contenuto (**RC Abitazione**) che comprende, ad esempio, i danni causati dagli impianti o uso di elettrodomestici;

  - Vita privata (**RC Vita privata**) che comprende, ad esempio, i danni causati dagli animali domestici.
- **Tutela Legale:** la Compagnia offre a te e agli altri Assicurati l'assistenza necessaria per la difesa dei vostri interessi in sede giudiziale e stragiudiziale nell'ambito della:

  - Proprietà/utilizzo dell'Abitazione (**Tutela Legale Abitazione**) come, ad esempio, in caso di controversie su confini/distanze, ecc.;

  Vita privata (**Tutela Legale Vita Privata**), ad esempio in sede di controversie per danni subiti dall'Assicurato per fatto illecito di terzi o per danni extracontrattuali causati a terzi da fatto illecito dell'Assicurato.
- **Assistenza:** la Compagnia offre l'invio di artigiani/tecnici in caso di emergenze domestiche (es. fabbro, idraulico, elettricista).

  Per ciascuna garanzia, la Compagnia indennizza i danni fino all'importo massimo stabilito nel Modulo di Polizza / Attestato di Assicurazione (c.d. massimale/limite di indennizzo).

Le garanzie Incendio e Rischi accessori, RC Vita Privata e Tutela Legale Abitazione possono essere scelte anche da sole, mentre la garanzia Furto e Rischi accessori e le coperture aggiuntive facoltative Eventi Catastrofali/ Package Energia Solare possono essere selezionate solo se viene attivata anche la copertura Incendio e Rischi accessori (a seconda dei casi, avente ad oggetto il Fabbricato o il Contenuto).

RC Abitazione e Assistenza sono sempre attivate se viene selezionata la copertura Incendio e Rischi accessori.

La Tutela Legale Vita Privata, infine, può essere scelta se viene selezionata anche la Tutela Legale Abitazione.

Che cosa NON è assicurato?

- Incendio e Rischi accessori: Incendio e Rischi accessori: fabbricati non ubicati in Italia e/o adibiti solo parzialmente a usi diversi dall'abitazione; in cattivo stato di manutenzione; costruiti con materiale combustibile in misura superiore al 30%.
- Furto e Rischi accessori: beni conservati all'aperto o in locali, non costruiti in muratura, con accessi inferiori ai quattro metri dal suolo, se
  non protetti da mezzi di chiusura quali inferriate, robusti serramenti ecc.
- Responsabilità Civile verso terzi: danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla Polizza.
- Tutela Legale: controversie in materia di diritto di famiglia, tributario, compravendita o ristrutturazione, contratti di agenzia.
- Assistenza: prestazioni richieste in situazioni in cui non vi sia un'emergenza in corso.
- Chi non ha residenza e domicilio abituale in Italia.
- Chi è residente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e/o dagli Stati Uniti d'America.
- Chi fa parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali.

Ci sono limiti di copertura?

Di seguito le principali esclusioni previste:

- **Incendio e Rischi accessori:** i danni verificatisi in conseguenza di: guerra, invasione, occupazione militare ed insurrezione; di esplosioni

o radiazioni nucleari; di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni. I danni causati da dolo del Contraente/Assicurato.

- **Furto e Rischi accessori:** oltre a quanto previsto per la garanzia Incendio e Rischi Accessori, i danni agevolati, con dolo o colpa grave, dal Contraente, dall'Assicurato, da persone di cui esso debba rispondere o legate da vincoli di parentela/affinità, o da persone che abitano i locali nonché incaricati della sorveglianza.
- **Responsabilità Civile:** i danni derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale; da inadempimenti di natura contrattuale; da atti dolosi; direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o da campi elettromagnetici; derivanti da inadempimenti di natura contrattuale.
- **Tutela Legale:** controversie di natura contrattuale di valore inferiore a € 500,00 e non superiore a € 100.000,00, multe, ammende e sanzioni in genere; controversie insorte durante la validità della Polizza ma denunciate oltre 24 mesi dalla sua cessazione.
- **Assistenza:** ciascuna Prestazione è erogata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

Dove vale la copertura?

- Le coperture Incendio, Furto, RC Proprietà e Assistenza sono valide per le abitazioni situate in Italia.
- La copertura RC Vita privata è valida nel mondo intero.
- La copertura Tutela Legale ti copre per le controversie derivanti da fatti verificatisi in Italia.

Che obblighi ho?

- In fase di sottoscrizione del contratto, devi rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione.
- Al momento della sottoscrizione, che può avvenire presso una filiale della Banca o mediante canale telefonico, devi compilare e sottoscrivere con le modalità specificamente previste, il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative e il Modulo di Polizza o Attestato di Assicurazione in caso di adesione telefonica.
- Devi comunicare alla Compagnia eventuali trasferimenti di residenza e domicilio abituale fuori dall'Italia e l'eventuale acquisizione della residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi.
- In caso di sinistro devi comunicare alla Compagnia l'accaduto nei tempi e modi dalla stessa indicati, consegnare tutta la documentazione necessaria e attenerti alle eventuali ulteriori indicazioni fornite.
- Hai l'obbligo di comunicare alla Compagnia se hai perso nel corso della durata dell'Assicurazione uno o più requisiti che devono permanere secondo quanto previsto dalla polizza e se il rischio coperto subisce aggravamenti o diminuzioni.

Quando e come devo pagare?

Il premio è annuale e deve essere pagato quando sottoscrivi la Polizza. Puoi anche decidere di suddividere il pagamento del premio in rate mensili, senza alcuna maggiorazione; in ogni caso il premio è dovuto per l'intero anno.

In caso di collocamento telefonico, il primo addebito del Premio avverrà 2 mesi dopo la data di stipula della Polizza. Il Premio verrà addebitato in un'unica soluzione oppure, se rateizzato, con frazionamento mensile. Il primo addebito, esclusivamente in questa occasione, sarà costituito da 3 (tre) rate di Premio mensili.

Il pagamento del Premio viene effettuato con addebito sul conto corrente in essere presso BNL intestato al Contraente. Il premio è comprensivo di imposte e delle provvigioni riconosciute alla Banca.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture assicurative decorrono:

- in caso di sottoscrizione presso la filiale della Banca, dalle ore 24 del giorno indicato come data effetto riportata nel Modulo di Polizza se è stato già pagato il Premio o la prima rata di Premio, oppure, se il pagamento non va a buon fine dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.
- in caso di acquisto telefonico, dalle ore 24 del giorno indicato come data effetto nell'Attestato di Assicurazione, a condizione che il pagamento del Premio, che avverrà 2 (mesi) dopo la data di acquisto telefonico, vada a buon fine; in caso contrario, le coperture rimarranno sospese e decorreranno dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se non paghi il premio o la rata di premio entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, l'assicurazione viene sospesa e riprende alle ore 24 del giorno del pagamento.

La Polizza ha durata annuale e, in mancanza di disdetta, comunicata da te o dalla Compagnia, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno.

Le garanzie cessano:

- in caso di chiusura del conto corrente, alla prima scadenza successiva, annuale o mensile, fatta salva la modifica di tale conto con altro intrattenuto presso l'Intermediario;
- in caso di perdita dei requisiti di residenza o domicilio abituale;
- in caso di esercizio del diritto di recesso del Contraente o della Compagnia o in caso di disdetta alla scadenza;
- in caso in cui il Contraente/Assicurato dopo la sottoscrizione entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > **www.treasury.gov**);
- relativamente alle Sezioni Incendio e Rischi accessori, Furto e Rischi accessori, Tutela Legale e Assistenza le garanzie cessano in caso di vendita dell'Abitazione o di chiusura del contratto di locazione.

Come posso disdire la Polizza?

La disdetta potrà essere effettuata dal Contraente tramite canale telefonico (in caso di adesione telefonica), lettera raccomandata A/R (farà fede il timbro postale), recandosi presso una filiale della Banca e compilando l'apposito modulo disponibile nelle agenzie/sportelli della Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Assicurazione Multirischi Abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Polizza MIOMONDO BNL

Edizione Luglio 2025 (ultima edizione disponibile)

CARDIF GRUPPO BNP PARIBAS

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cardif Assurances Risques Divers, con sede sociale in Francia a Parigi - 1, boulevard Haussman 75009, Registro commercio Parigi B 308 896 574, soggetta all'autorità di vigilanza del mercato francese Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution (ACPR). Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Milano Piazza Lina Bo Bardi n. 3, cap 20124, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00011 e autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D. M. del 27.02.1989; P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 08916500153; tel. 02.77224.1; sito internet: www.bnpparibascardif.it email:servizioclienti@cardif.com; pec: cardifrd@pec.cardif.it

Cardif Assurance Risques Divers ha un Patrimonio Netto pari a 415,174 milioni di Euro; il risultato economico di periodo è pari ad un utile di 27,189 milioni di Euro.

L'indice di solvibilità Solvency II è pari a 157% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 656 milioni di Euro) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 418 milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile al seguente link:

https://www.bnpparibascardif.com/wp-content/uploads/sites/28/2025/04/Cardif-Assurance-Risques-Divers-SFCR-2024-1.pdf

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto

Che cosa è assicurato?

L'impegno della Compagnia è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate.

A completamento di quanto indicato nel DIP, con riferimento alle varie garanzie, si precisa quanto segue:

A) Incendio e Rischi Accessori. Sono previsti: **a)** il rimborso delle spese supplementari sostenute in caso di sinistro (ad es. per demolizione/smaltimento dei residui, per alloggio in albergo o altra abitazione se l'Abitazione assicurata è inagibile, ecc.); **b)** la copertura per danni a beni di terzi, derivanti da uno degli eventi indennizzabili (cd. Ricorso Terzi); **c)** il rimborso delle spese per il deterioramento dei generi alimentari, riacquisto del combustibile e ricerca guasti (cfr. art. 20 "Altri eventi" delle Condizioni di Assicurazione, Sezione Incendio e Rischi Accessori/Coperture sempre operanti, pag. 16 e seguente); **d)** nel caso in cui l'Abitazione sia data regolarmente in locazione, un indennizzo per la perdita del canone correlata al Sinistro indennizzabile. **Per maggiori dettagli circa le somme assicurate selezionabili si rinvia all'art. 31 "Limiti di indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione, Sezione Incendio e Rischi Accessori, pagg. 21 e ss..**

B) Furto e Rischi accessori. Sono previsti: il potenziamento dei mezzi di protezione, la sostituzione di serrature e il rifacimento di alcuni documenti, se sottratti a seguito di un Sinistro indennizzabile. **Per maggiori dettagli circa le somme assicurate selezionabili si rinvia all'art. 53 "Limiti di indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione, Sezione Furto e Rischi Accessori, pagg. 36 e ss..**

C) Responsabilità Civile. **1) RC Abitazione.** Sono compresi i Sinistri causati da recinzioni/cancelli, caduta di neve o ghiaccio, lavori affidati in via regolare a terzi, inquinamento a seguito di rottura impianti, da fatto doloso di persone delle quali l'assicurato deve rispondere, fatti colposi verificatisi nell'ambito della proprietà/utilizzo dell'Abitazione, nonché danni derivanti da interruzione o sospensione di attività conseguenti a Sinistro indennizzabile. **2) RC Vita Privata:** sono compresi i danni correlati all'utilizzo di camere d'albergo, a intossicazione da cibi/bevande, uso di giocattoli, proprietà di bici, monopattini o mezzi non soggetti all'obbligo assicurativo, sport comune, o cagionati da figli minori/figli di terzi in affido temporaneo. Per un maggiore dettaglio si rinvia all' art. 67 "Responsabilità Civile Vita Privata" delle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità Civile, pag. 42 e seguente**). Per maggiori dettagli circa le somme assicurate selezionabili si rinvia all'art. 74 "Limiti di indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità Civile, pag. 45.

D) Tutela Legale. **1) Tutela Legale Abitazione.** Sono compresi: **a**) l'azione di risarcimento dei danni subiti dall'Abitazione a seguito di fatti illeciti extracontrattuali di terzi, **b**) le controversie derivanti da presunte inadempienze contrattuali di artigiani, riparatori, appaltatori di lavori di ordinaria amministrazione; **c**) le controversie in materia di locazione dell'Abitazione; **d**) la difesa penale dell'Assicurato; **e)** l'impugnazione delle delibere condominiali. **2) Tutela Legale Vita Privata.** Sono compresi: **a)** controversie contrattuali da inadempienze proprie o di controparte (valore lite non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 100.000,00); **b)** controversie di lavoro con collaboratori domestici regolari; **c)** difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni; **d)** istanza/revoca di interdizione o inabilitazione; **e)** istanza di assenza, morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un Assicurato.

Le spese rimborsabili sono indicate nell'art. 76 "Spese riconosciute" della Sezione "Tutela Legale" delle Condizioni di assicurazione (pag. 47 e seguente).

E) Assistenza. Sono previsti: **a)** l'invio di un termoidraulico, di un vetraio e di un sorvegliante; **b)** la prenotazione/sistemazione in albergo

se l'Abitazione è inagibile seguito di Furto, Scoppio, Incendio, Fulmine o Esplosione; **c)** l'organizzazione del rientro anticipato presso l'Abitazione danneggiata, se è necessaria la presenza dell'Assicurato in ragione dei danni causati all'Abitazione a seguito di Furto/Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio. **Per il dettaglio dei massimali si rinvia all'art. 92 "Limiti di indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione, Sezione Assistenza, pag. 57 e ss..**

Sono previste le seguenti opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo:

A) Eventi catastrofali.

Terremoto: sono coperti i danni materiali e diretti al Fabbricato e/o Contenuto: conseguenti a terremoto; ad incendio, esplosione o scoppio conseguenti a Terremoto. Se conseguenti a tali eventi, sono liquidate anche le spese per demolizione/smaltimento dei residui e per alloggio in albergo alternativo.

Alluvione - Inondazione: sono coperti i danni materiali e diretti al Fabbricato e/o al Contenuto conseguenti a Alluvione-Inondazione; rapido Allagamento per eccesso di precipitazioni; incendio, esplosione o scoppio conseguenti ad Alluvione-Inondazione.

Allagamento: sono coperti i danni materiali e diretti al Fabbricato e/o al Contenuto conseguenti a rapido Allagamento per eccesso di precipitazioni; incendio, esplosione o scoppio conseguenti ad Allagamento.

B) Package Energia solare: sono coperti i danni materiali e diretti all'impianto fotovoltaico e all'impianto solare termico installati a norma di legge, collaudato e pronto per l'uso, causati dagli eventi previsti nella Garanzia Incendio e Rischi accessori.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	A completamento di quanto indicato nel DIP, in relazione alla Sezione Tutela Legale si rinvia all'art. 79 "Controversie non assicurate" delle Condizioni di Assicurazione (pag. 48 e seguente). Per le altre garanzie, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

A completamento di quanto indicato nel DIP, si sintetizzano di seguito le ulteriori esclusioni.

Incendio e Rischi accessori: danni da semplici bruciature; conseguenti a smarrimento, Furto, Rapina, Estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è attiva la copertura assicurativa; derivanti da scritte, deturpamento od imbrattamento; indiretti. Alcune precisazioni ulteriori sono previste per: eventi atmosferici, fenomeno elettrico, acqua condotta, rottura lastre.

Eventi Catastrofali: danni causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni; causati da eruzione vulcanica, maremoto, valanghe, ecc.; causati da anomalie dell'energia elettrica, termica o idraulica; di Furto, smarrimento, Rapina, Estorsione, saccheggio; a Fabbricati considerati abusivi; a beni mobili all'aperto; da ritardato ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati; indiretti. Inoltre:

- **per la copertura Terremoto:** danni causati da Alluvione/Inondazione e Allagamento.

- **per la copertura Alluvione/Inondazione:** danni causati da traboccamento o Rigurgito di fognature; franamento, cedimento o smottamento del terreno, mareggiate o eventi similari.

- **per la copertura Allagamento:** danni causati da Alluvioni/Inondazioni; avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; da franamento, smottamento del terreno, mareggiate o eventi similari.

Furto e Rischi accessori: danni indiretti; I furti accaduti nei locali disabitati da oltre 90 giorni. Con riferimento a Preziosi e Valori, titoli di credito e denaro, i furti accaduti nei locali disabitati da oltre 45 giorni.

Responsabilità civile

A) **Responsabilità Civile proprietà:** danni ai beni di terzi causati da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.

B) **Responsabilità Civile Vita Privata:** danni derivanti dalla pratica di sport a livello professionistico, da impiego di aeromobili o da alcune altre attività pericolose; dall'esercizio della caccia, provocati a seguito di Furto subito dall'Assicurato a beni o cose appartenenti a soggetti terzi; causati a cose in uso e/o consegna a qualsiasi titolo o destinazione; ai beni di terzi causati da Incendio di Cose dell'Assicurato o da quest'ultimo detenute; provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti; derivanti dalla proprietà o dall'uso, anche da parte dei domestici, di veicoli e di natanti; derivanti dalla proprietà o dall'uso di segway, monowheel e hoverboard.

Tutela Legale: qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; il Caso Assicurativo che l'Assicurato ha causato con dolo o che è connesso al compimento di un reato doloso; le spese: collegate all'esecuzione di pene detentive e custodia di Cose, per risolvere una controversia senza previa autorizzazione della transazione da parte della Compagnia, per regolarizzare i documenti necessari per la gestione del Caso Assicurativo, per ogni altro onere fiscale.

Assistenza: i danni per alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, calamità naturali; guerre, scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, saccheggi, atti di Terrorismo e di vandalismo; dolo o colpa grave dell'Assicurato; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni. Alcune precisazioni ulteriori sono previste con riferimento all'Invio di idraulico (ad es. sono esclusi i sinistri dovuti a guasti/otturazioni di rubinetti o otturazioni collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura), elettricista (ad es. corto circuiti e interruzioni di corrente) e vetraio (costi per il materiale di riparazione).

Si riporta di seguito una sintesi delle franchigie e degli scoperti applicati per le diverse sezioni:

Incendio e Rischi accessori: Eventi socio politici- atti vandalici o dolosi di terzi, Eventi atmosferici, Acqua condotta, Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta, Gelo, Fenomeno elettrico: franchigia per Sinistro € 250,00.

Sovraccarico neve: franchigia per Sinistro € 500,00. Rottura lastre: franchigia per Sinistro € 100,00.

Furto e Rischi Accessori: scoperto 20% per il caso in cui i mezzi di protezione e chiusura non siano conformi o non siano stati installati per la presenza di persone nei locali al momento del sinistro.

Responsabilità Civile: a) Danni a Cose, Danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna: franchigia per Sinistro € 150,00; b) Danni da interruzioni o sospensioni di attività, Danni da inquinamento accidentale, Danni da Incendio, Scoppio, Esplosione o Implosione di Cose dell'Assicurato o da lui detenute (esclusivamente per danni a cose): scoperto 10% col minimo di € 250,00.

Si riporta di seguito una sintesi dei limiti di indennizzo applicati per le diverse sezioni:

Incendio e Rischi accessori: Onorari di riprogettazione: € 5.000. Rottura Lastre: € 1.000. Perdita del canone di locazione: canone di un anno con limite di € 12.000. **Eventi Catastrofali.** Terremoto/Alluvione/Inondazione/Allagamento: 70% delle somme assicurate (per Alluvione/Inondazione/Allagamento sottolimite di € 100.000). Alluvione/inondazione/allegamento – sottolimite per pertinenze: € 5.000. **Package Energia solare:** Guasto macchine/Furto e Rapina: € 25.000.

Furto e Rischi Accessori: Danni al contenuto: 20% della somma assicurata con il massimo di € 5.000.

Responsabilità Civile: Danni da Incendio, Scoppio, Esplosione o Implosione di Cose dell'Assicurato o da lui detenute: € 100.000; Danni da inquinamento accidentale: € 50.000.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche maggiorenni proprietarie o locatarie di abitazioni private e intestatarie di un conto corrente BNL, aventi residenza e domicilio abituale in Italia, che intendano proteggere la propria abitazione (sita in Italia) da danni di varia natura (quali ad es. Incendio e Furto) ricevendo anche prestazioni di assistenza, oppure che desiderino tutelarsi per i danni provocati da fatti inerenti la vita privata, o ancora che necessitino di una copertura per spese legali di eventuali controversie correlate alla proprietà o al godimento dell'abitazione o a fatti relativi alla vita privata.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 30,00% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Se il reclamo riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), devi inviare una comunicazione scritta, per email, posta o fax, all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito: Cardif - Ufficio Reclami - Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano - E-mail: reclami@cardif.com - fax 02.77.224.265. La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non lo facesse o se non fossi soddisfatto della risposta, puoi rivolgerti all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.
All'IVASS	*In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it** . Info su: **www.ivass.it** .* L'autorità di vigilanza del Paese delle Compagnie che hanno sede in Francia è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-laclientele/comment-contacter-lacp.html.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la copertura Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure di impugnazione avanti alle Corti superiori (Appello o Cassazione), la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il contratto di Assicurazione, stipulato in Italia, è soggetto alla normativa fiscale italiana. In particolare si segnalano: • un'imposta sui premi versati del 22,25% del premio imponibile per le garanzie Incendio, Furto, Responsabilità Civile; • un'imposta sui premi versati del 21,25% del premio imponibile per le garanzie Package Energia Solare e Tutela Legale; • un'imposta sui premi versati del 10% del premio imponibile per la garanzia Assistenza; • l'esenzione da imposte per le garanzie Eventi Catastrofali.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS - Rappresentanza Generale per l'Italia

POLIZZA MIOMONDO BNL

POLIZZA MULTIRISCHI ABITAZIONE

Ed. Luglio 2025

La copertura assicurativa è facoltativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico di lavoro "Contratti Semplici e Chiari"

CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it

Indice

La Polizza in sintesi Proteggi la tua Abitazione e la tua famiglia 4 di 66

Condizioni di Assicurazione 7 di 66

Glossario 7 di 66

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE 13 di 66

Art. 1 Cosa e chi copre la Polizza? 13 di 66

Art. 2 Chi si può assicurare? 14 di 66

Art. 3 A quali condizioni opera l'Assicurazione? 14 di 66

Art. 4 Come assicurarsi? 15 di 66

Art. 5 Quanto durano le garanzie? 15 di 66

Art. 6 Si può recedere dall'Assicurazione? 17 di 66

Art. 7 Pagamento del Premio 18 di 66

Art. 8 Quando sarà pagato l'Indennizzo? 18 di 66

Art. 9 Dichiarazioni del Contraente sulle circostanze del Rischio 18 di 66

Art. 10 Aggravamento e diminuzione del Rischio 19 di 66

Art. 11 Modifiche 19 di 66

Art. 12 Coesistenza di altre assicurazioni 19 di 66

Art. 13 Prescrizione 19 di 66

Art. 14 Oneri fiscali 19 di 66

Art. 15 Legge applicabile e rinvio alle norme di legge 19 di 66

Art. 16 Come comunicare con la Compagnia? 19 di 66

Art. 17 Controversie e reclami 20 di 66

Art. 18 Protezione dei dati personali 21 di 66

SEZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI 22 di 66

Art. 19 Incendio e Rischi accessori 22 di 66

Art. 20 Altri eventi 23 di 66

Art. 21 Spese supplementari 24 di 66

Art. 22 Rischio locativo - Danni all'Abitazione presa in locazione 24 di 66

Art. 23 Ricorso Terzi, vicini o Locatari – Danni a Terzi da Incendio 24 di 66

Art. 24 Perdita del canone di locazione 25 di 66

Art. 25 Rinuncia della Compagnia al diritto di surroga 25 di 66

Art. 26 Dolo e colpa grave 25 di 66

Art. 27 Altri contratti di Assicurazione 25 di 66

Art. 28 Ispezione dei beni assicurati 26 di 66

Art. 29 Fabbricati non assicurabili 26 di 66

Art. 30 Esclusioni 26 di 66

Art. 31 Limiti di Indennizzo 28 di 66

COPERTURE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE - EVENTI CATASTROFALI 31 di 66

Art. 32 Rischi assicurati 31 di 66

Art. 33 Esclusioni 31 di 66

Art. 34 Limiti di Indennizzo 32 di 66

COPERTURA AGGIUNTIVA FACOLTATIVA - PACKAGE ENERGIA SOLARE 34 di 66

Art. 35 Rischi legati all'Impianto Fotovoltaico e Solare Termico 34 di 66

Art. 36 Impianti non assicurabili 34 di 66

Art. 37 Esclusioni 35 di 66

CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it

Art. 38 Limiti di Indennizzo 35 di 66
Art. 39 Che cosa fare in caso di Sinistro 36 di 66
Art. 40 Esagerazione dolosa del danno 36 di 66
Art. 41 Procedura per la valutazione del danno 36 di 66
Art. 42 Mandato dei periti liquidatori 37 di 66
Art. 43 Determinazione del danno, limite di Indennizzo per il Fabbricato e il Contenuto 37 di 66
Art. 44 Determinazione del danno in caso di evento derivante da Fenomeno Elettrico 38 di 66
Art. 45 Riduzioni dell'Indennizzo legate alla Superficie effettiva dell'Abitazione 39 di 66
Art. 46 Titolarità dei diritti 39 di 66
Art. 47 Anticipo Indennizzo 39 di 66
Art. 48 Pagamento dell'Indennizzo 39 di 66
SEZIONE FURTO E RISCHI ACCESSORI 41 di 66
Art. 49 Furto, Rapina, Estorsione 41 di 66
Art. 50 Rimborso per spese documentate 42 di 66
Art. 51 Condizioni per l'operatività della copertura 42 di 66
Art. 52 Esclusioni 43 di 66
Art. 53 Limiti di Indennizzo 43 di 66
Art. 54 Riduzioni dell'Indennizzo legate a difformità dei mezzi di protezione e chiusura 44 di 66
Art. 55 Raddoppio dei limiti dell'Indennizzo per Beni Assicurati custoditi in Cassaforte o in cassette di sicurezza 44 di 66
Art. 56 Abitazione secondaria 44 di 66
Art. 57 Scoperto per l'Abitazione secondaria 44 di 66
Art. 58 Concomitanza di Scoperti/Franchigie 45 di 66
Art. 59 Riduzione della Somma Assicurata 45 di 66
Art. 60 Che cosa fare in caso di Sinistro 45 di 66
Art. 61 Recupero dei beni rubati 46 di 66
Art. 62 Rinvio alle norme della copertura assicurativa Incendio e Rischi accessori 46 di 66
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 47 di 66
Art. 63 Responsabilità Civile Abitazione 47 di 66
Art. 64 Fabbricati in condominio - Comproprietà 47 di 66
Art. 65 Persone non considerate terzi 48 di 66
Art. 66 Esclusioni 48 di 66
Art. 67 Responsabilità Civile Vita Privata 48 di 66
Art. 68 Persone non considerate terzi 50 di 66
Art. 69 Esclusioni 50 di 66
Art. 70 Franchigia per danni a cose 51 di 66
Art. 71 Validità territoriale 51 di 66
Art. 72 Che cosa fare in caso di Sinistro 51 di 66
Art. 73 Gestione delle controversie 51 di 66
Art. 74 Limiti di Indennizzo 52 di 66
SEZIONE TUTELA LEGALE 53 di 66
Art. 75 Soggetti Assicurati 53 di 66
Art. 76 Tutela Legale Abitazione - Copertura sempre operante in caso di acquisto della sezione Tutela Legale 53 di 66
Art. 77 Tutela Legale Vita Privata 54 di 66
Art. 78 Spese riconosciute 54 di 66
Art. 79 Controversie non assicurate 55 di 66
Art. 80 Esclusioni 56 di 66

Art. 81 Quando è coperto e quando avviene il Sinistro 56 di 66
Art. 82 Validità territoriale 57 di 66
Art. 83 Cosa fare in caso di Sinistro 57 di 66
Art. 84 Denuncia del Caso Assicurativo e scelta del Legale 58 di 66
Art. 85 Obblighi dell'Assicurato 58 di 66
Art. 86 Gestione del Caso Assicurativo 59 di 66
Art. 87 Indennizzo 60 di 66
Art. 88 Recupero di somme 60 di 66
SEZIONE ASSISTENZA 61 di 66
Art. 89 Prestazioni 61 di 66
Art. 90 Limiti della copertura 62 di 66
Art. 91 Limiti specifici delle singole Prestazioni 63 di 66
Art. 92 Limiti d'Indennizzo 64 di 66
Art. 93 Dove vale la copertura 64 di 66
Art. 94 Limitazioni di responsabilità 64 di 66
Art. 95 Come richiedere Assistenza 65 di 66
Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza 65 di 66
Informativa sulla Privacy 1 di 12

La Polizza in sintesi
Proteggi la tua Abitazione e la tua famiglia

La Polizza MIOMONDO BNL è il prodotto che protegge l'Assicurato, la sua Abitazione e/o il suo patrimonio da eventi che potrebbero compromettere la stabilità economica della sua famiglia, relativi all'Abitazione e/o alla vita privata, attraverso coperture dedicate alla casa e alla persona. Di seguito sono riportati alcuni esempi del contenuto delle coperture.

Le coperture Incendio e Rischi accessori, Responsabilità Civile Vita Privata e Tutela Legale possono essere selezionate anche da sole, mentre le altre coperture sono diversamente combinabili secondo modalità prestabilite.

1. CASA

La Polizza assicura l'Abitazione, ma può avere ad oggetto anche i beni al suo interno e prevedere l'assistenza al verificarsi di un imprevisto, a seconda delle coperture selezionate.

INCENDIO E RISCHI ACCESSORI FABBRICATO	Un corto circuito provoca un Incendio che danneggia completamente l'Abitazione
INCENDIO E RISCHI ACCESSORI CONTENUTO	Una fuga di gas provoca un Incendio che danneggia alcuni Elettrodomestici; il divano e il tappeto si impregnano di acqua dopo un improvviso Allagamento dell'Abitazione
EVENTI	Un improvviso Terremoto, rende completamente inagibile l'appartamento, delle abbondanti precipitazioni provocano un Allagamento all'interno dell'Abitazione
PACKAGE ENERGIA SOLARE	Un Fulmine colpisce e danneggia alcuni pannelli fotovoltaici; vengono sottratti, a seguito di Furto, alcuni componenti elettronici dell'Impianto Solare Termico
FURTO E RISCHI	Dei ladri entrano nell'Abitazione e oltre a rubare gioielli, denaro, smartphone, rompono alcuni serramenti e provocano danni ai mobili
ASSISTENZA	La chiave si spezza nella serratura di casa; una tubatura si guasta e comincia a perdere durante la notte; la caldaia non funziona e va in blocco

2. PERSONA

La Polizza protegge da richieste di risarcimento per danni provocati a Cose e/o persone nell'ambito della vita privata e può supportare l'Assicurato in caso di controversie legali legate all'Abitazione e/o alla vita privata, a seconda delle coperture selezionate.

	RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA	Durante una gita in bicicletta, inavvertitamente, si urta una macchina parcheggiata danneggiandone la fiancata; il cane saltando per gioco, urta un passante facendolo cadere rovinosamente a terra
	TUTELA	Alcuni operai, facendo dei lavori sulla strada, danneggiano la recinzione della casa e si richiede il risarcimento dei danni

AVVERTENZA: Leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione

Questa pagina di sintesi illustra la Polizza e le garanzie in modo immediato e nei tratti essenziali, ma non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui l'Assicurazione è prestata, che sono esclusivamente quelli previsti negli articoli di seguito riportati.

In queste Condizioni di Assicurazione, ad aiutarla nella lettura e consultazione, troverà il simbolo "Da tenere a mente". La invitiamo inoltre a fare riferimento al Glossario in cui sono riportate le definizioni dei termini indicati nelle Condizioni con l'iniziale maiuscola.

Hai bisogno di richiedere informazioni sul prodotto Polizza MONDO BNL?

Puoi contattare il Servizio Clienti al numero 800.900.780 oppure dall'estero (+39) 02.77.22.46.86 operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Devi denunciare un Sinistro o richiedere informazioni in merito ad un Sinistro già aperto?

- Puoi contattare telefonicamente la Compagnia al numero verde 800.920.222 e dall'estero (+39) 02.77.22.47.77
- Puoi contattarci via posta all'indirizzo Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI)
- Puoi spedire una e-mail all'indirizzo documentisinistriprotezione@cardif.com

Da tenere a mente

Dove trovare tutti i tuoi documenti e le informazioni importanti della Polizza?

1 - Nella tua area riservata MyCardif

Le informazioni di dettaglio sulla Polizza sono disponibili accedendo all'area riservata sul sito www.bnpparibascardif.it con le credenziali create in fase di registrazione. È possibile visualizzare le coperture in essere, con il dettaglio delle caratteristiche di prodotto e delle scadenze e i premi pagati.

2 - Nel tuo Home Banking

Se sei titolare del servizio di Home Banking BNL potrai accedere anche all'app BNL per avere tutte le polizze a portata di mano, su smartphone e tablet.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Abitazione principale
L'Abitazione, indicata nel Modulo di Polizza /Attestato di Assicurazione, in cui l'Assicurato dimora stabilmente.

Abitazione secondaria
Qualsiasi abitazione diversa dall'Abitazione Principale indicata nel Modulo di Polizza /Attestato di Assicurazione.

Abitazione
I locali destinati a civile Abitazione, comprese eventuali quote di Fabbricato di proprietà comune, che possono formare:

- appartamento: l'insieme dei locali fra loro comunicanti facenti parte di un Fabbricato costituito da più appartamenti non comunicanti. Ogni appartamento ha un proprio accesso all'interno del Fabbricato e un accesso comune dall'esterno;
- villa a schiera: l'insieme dei locali fra loro comunicanti facenti parte di un Fabbricato costituito da più ville a schiera, ognuna con proprio accesso indipendente dall'esterno;
- villa: Fabbricato singolo destinato ad Abitazione, con proprio accesso dall'esterno.

Allagamento
Rapido accumulo di acqua causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

Alluvioni – Inondazioni
Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali.

Animali domestici
Animali comunemente allevati dall'uomo. Sono escluse le specie animali che prevalentemente in natura vivono allo stato brado e, in ogni caso, gli animali utilizzati per attività finalizzate alla produzione di reddito.

Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e cioè:

- il Contraente identificato nel Modulo di Polizza/Attestato di Assicurazione e il suo Nucleo Familiare;
- i figli minori del Contraente al momento del Sinistro non facenti parte del Nucleo Familiare qualora affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
- i figli naturali minorenni al momento del Sinistro, non facenti parte del Nucleo Familiare e ufficialmente riconosciuti ai sensi di legge dal Contraente;
- i figli del Contraente (purché di età non superiore a 26 anni al momento del Sinistro) non facenti parte del Nucleo Familiare poiché residenti altrove per motivi di studio;
- i minori in affidamento al Contraente medesimo.

Assicurazione
Contratto con il quale la Compagnia, verso pagamento del Premio, si impegna a tenere indenne l'Assicurato al verificarsi di un Sinistro, ai termini e alle condizioni convenute.

Assistenza Stragiudiziale
L'attività svolta per tentare di risolvere una controversia prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Attestato di Assicurazione (o anche solo "Attestato")
Documento contrattuale, previsto per il canale di vendita telefonico, che unitamente alle Condizioni di Assicurazione costituisce il contratto di Assicurazione e riporta gli elementi principali dell'Assicurazione (la decorrenza e la scadenza del contratto di Assicurazione, i dati anagrafici dell'Assicurato, del Contraente con le sue dichiarazioni, le coperture assicurative operanti, l'ammontare del Premio ecc.) e viene sottoscritto dal Contraente e dalla Compagnia.

Banca/Intermediario

La persona giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'Art. 109 del CAP, che colloca la Polizza presso i propri clienti intestatari di un conto corrente. Nel caso specifico BNL, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. con sede legale in viale Altiero Spinelli n. 30 00157 Roma - partita iva 09339391006.

Carenza
Periodo intercorrente tra la data di efficacia dell'Assicurazione e la data di inizio di operatività della copertura, nel corso del quale quest'ultima è sospesa.

Caso Assicurativo
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa Tutela Legale.

Cassaforte
Contenitore metallico non smontabile, munito di speciali serrature di sicurezza, di peso non inferiore ai 75 kg, salvo il caso di cassaforte incassata ed ancorata nel muro in modo tale che non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

Compagnia, Assicuratore
Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia (d'ora in poi, anche "Cardif RD"), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

- Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi 3, - 20124 Milano
- Capitale sociale: 16,876 Milioni di euro
- P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916500153
- REA: 1254536
- PEC: cardifrd@pec.cardif.it
- Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011
- Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989

Condizioni di Assicurazione
Il documento, parte del Set informativo, che contiene l'insieme delle clausole dell'Assicurazione.

Contenuto
L'arredamento in genere per l'Abitazione e tutto quanto serve per uso domestico o personale. Opere di miglioria apportate dal locatario. Sono compresi gli impianti di prevenzione e di allarme, gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore.
Sono esclusi beni destinati all'esercizio di attività professionali, artigianali o commerciali, i veicoli a motore soggetti all'obbligo dell'Assicurazione della responsabilità civile della circolazione e le imbarcazioni.

Contraente
La persona fisica che stipula l'Assicurazione e si obbliga a pagare il Premio.

Cose
Limitatamente alla copertura assicurativa "Responsabilità Civile", i beni materiali e gli animali.

Crollo
Il completo distacco e la conseguente caduta di una o più parti del Fabbricato dal resto della struttura oppure una deformazione della struttura portante del Fabbricato che ne abbia compromesso la stabilità.

Disdetta
Comunicazione che una Parte è tenuta ad inviare all'altra Parte entro il termine di preavviso convenuto, qualora non desideri il tacito rinnovo dell'Assicurazione.

Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione
Il comportamento di colui che, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Fabbricato
L'intera costruzione edile o la porzione della stessa (ivi compresa, nel caso di Fabbricato condominiale, la quota parte di proprietà

comune) di proprietà dell'Assicurato o in locazione. Il Fabbricato include:
- Fissi e Infissi;
- opere di fondazione o interrate;
- affreschi e statue non aventi valore artistico;
- impianti fissi idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne televisive, antenne radio, altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione;
- le tinteggiature, tappezzerie e moquette;
- le sue pertinenze (quali centrale termica, box, cantina, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli), purché realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

Non costituiscono Fabbricato:
- il terreno;
- gli spazi adiacenti, quali i cortili, giardini, parchi, alberi, orti, strade private, giochi ed attrezzature sportive quali campi da tennis, piscine, vasche idromassaggio esterne, scivoli, altalene, giostrine a mano e simili;
- se presenti, l'Impianto Fotovoltaico e l'Impianto Solare Termico.

Fissi e Infissi
Fissi: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione (per esempio ringhiere, grondaie, pluviali etc.).
Infissi: serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e i telai dove sono fissati (per esempio finestre, tapparelle, persiane, gelosie, lucernari, inferriate, porte etc.).

Franchigia
La somma che, per ogni Sinistro, viene dedotta dall'Indennizzo e resta pertanto a carico del Contraente e/o Assicurato.

Guasto Macchine
Tutti i danni all'Impianto Fotovoltaico o all'Impianto Solare Termico derivanti da guasto e/o rotture, originati da cause interne di natura meccanica.

Impianto Fotovoltaico
L'impianto per produrre energia elettrica grazie allo sfruttamento dell'energia solare, comprensivo di supporti, staffe, Inverter, apparecchiature di controllo e di rilevazione e altri componenti elettrici minori.

Impianto Solare Termico
L'impianto per la produzione di energia termica grazie allo sfruttamento dell'energia irradiata dal sole per scaldare liquidi, da utilizzarsi prevalentemente nell'ambito domestico, comprensivo di supporti, staffe, apparecchiature di controllo e di rilevazione e altri componenti elettrici minori.

Incendio
La combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare e di impianti di esalazione fumi che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo
La somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

Inverter
Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di Assicurazione.

Lastre
Le lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo e vetro (compresi specchi), anche lavorate e decorate, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide.

Legale
Professionista abilitato a difendere un soggetto in giudizio.

Limite di Indennizzo o Massimale

Somma massima liquidabile dalla Compagnia a titolo di Indennizzo.

Locatario
Colui che ha un bene in locazione.

Locatore
Colui che concede un bene in locazione.

Mediazione
L'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Modulo di Polizza (o anche solo "Modulo")
Documento contrattuale, previsto per il canale filiale, che unitamente alle Condizioni di Assicurazione costituisce il contratto di Assicurazione e riporta gli elementi principali dell'Assicurazione (la decorrenza e la scadenza del contratto di Assicurazione, i dati anagrafici dell'Assicurato, del Contraente con le sue dichiarazioni, le coperture assicurative operanti, l'ammontare del Premio ecc.) e viene sottoscritto dal Contraente e dalla Compagnia.

Nucleo Familiare
I soggetti che risultino, al momento del Sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia del Contraente.

Occlusione
La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinata da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

Oggetti Pregiati
Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi Preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria, il tutto per uso domestico o personale.

P.R.A. (Primo Rischio Assoluto)
Il diritto dell'Assicurato, in caso di Sinistro, di essere indennizzato di tutto il danno subito, sino al Massimale, e non in proporzione al valore del bene. Il P.R.A. è una forma di copertura assicurativa di maggiore favore per Assicurato rispetto a quanto stabilito dall'articolo 1907 del codice civile.

Paesi o Regioni sottoposti a Sanzioni Internazionali - Major Sanctioned Countries & Regions (MSC&R)
Paesi nei confronti dei quali, a causa dell'applicazione di sanzioni (ivi incluse quelle emanate dall'OFAC Office of Foreign Assets Control), è inibita la possibilità di instaurare rapporti e/o compiere operazioni, anche con soggetti residenti o con domicilio, eletto o trasferito anche nel corso della Polizza in tali Paesi.

Parti
Il Contraente e CARDIF Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Polizza
Documento che prova l'Assicurazione.

Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo degli obblighi dalla stessa assunti ai sensi dell'Assicurazione.

Prescrizione
Estinzione del diritto alla Prestazione, se non è fatto valere entro i termini di legge.

Prestazione
L'assistenza fornita all'Assicurato nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. tramite la propria Struttura Organizzativa in relazione alla copertura assicurativa "Assistenza".

Preziosi
Oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino, gioielli, pietre preziose e perle naturali e di coltura; orologi da polso o da tasca, anche in metallo non prezioso, di valore singolo superiore ad € 3.000,00 (tremila).

Rapina
Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Rigurgito
Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Rischio
la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto
La percentuale di Indennizzo che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun Sinistro.

Scoppio-Implosione
Repentino dirompersi o cedere di contenitori o tubazioni per eccesso o difetto di pressione interna. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete", comunque si manifestassero, non sono considerati Scoppio.

Set informativo
L'insieme dei documenti previsti dal Regolamento IVASS n. 41 del 02.08.2018 e successive modificazioni che devono essere contestualmente consegnati all'Aderente/Contraente prima della sottoscrizione del contratto e pubblicati nel sito internet della Compagnia. Il Set informativo è costituito dal DIP, dal DIP aggiuntivo, dalle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario.

Sinistro
(non applicabile alla Tutela Legale)
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Soggetti sottoposti a Misure Restrittive dell'Operatività
Soggetti siano essi persone fisiche o differenti da persone fisiche, inclusi i soggetti che con essi hanno stretti legami, anche a titolo di partecipazione al capitale (nel caso di soggetti differenti da persone fisiche) che, in quanto cittadini, residenti o con domicilio eletto in Paesi o Regioni Sottoposti a Sanzioni Internazionali - MSC & R. non possono sottoscrivere, perfezionare e/o mantenere un rapporto (Polizza) con la Compagnia, ovvero risultare beneficiari dei pagamenti in caso di Sinistro.

Struttura Organizzativa
La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. (sede Via del Mulino, 4 – 20057- Assago), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto che regola il contatto telefonico con l'Assicurato e l'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di Assistenza.

Superficie
Misura, espressa in metri quadrati, dell'Abitazione indicata nel Modulo di Polizza/Attestato di Assicurazione data dalla somma di:
- 100% della superficie lorda dei vani ossia includendo anche le aree occupate dai muri interni e perimetrali;
- 50% della superficie, come sopra descritta, di balconi, terrazzi, porticati, autorimesse, solai, mansarde, taverne cantine ed altre eventuali pertinenze;
- del 100% della misura di box, garage, cantine poste al piano terra o inferiore. (Questa dichiarazione è specifica per la sottoscrizione della copertura facoltativa Eventi catastrofali).
Se l'Abitazione fa parte di un condominio sono escluse le superfici delle parti comuni.

Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo
Atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Transazione
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Unico Caso Assicurativo
Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati, cioè:
- vertenze e controversie, giudiziali e non, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali ad un medesimo contesto riferito all'evento rientrante nella copertura

assicurativa. Detto principio prevale sull'individuazione della domanda principale sia dal punto di vista economico che nel merito;
- indagini, rinvii a giudizio e/o procedimenti penali a carico di una o più Assicurati e dovuti al medesimo evento o fatto.

Valore a Nuovo

- per il Fabbricato, la spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati o asportati con altre nuovi, uguali oppure equivalenti.

Valore Commerciale

Il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, danneggiati o asportati, con altri nuovi, uguali o equivalenti, al netto di deprezzamento stabilito in relazione a vetustà, uso, qualità, funzionalità, stato di manutenzione.

Valori

Denaro, carte valori e titoli di credito in genere, valori bollati e postali, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti valori.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 Cosa e chi copre la Polizza?

La Polizza MIOMONDO BNL offre la possibilità di sottoscrivere tutte o alcune delle seguenti coperture:

Sezione	Garanzia Assicurativa
INCENDIO E RISCHI ACCESSORI	Fabbricato Contenuto Rischio locativo Fenomeno elettrico Acqua condotta Spese ricerca e riparazione guasto da Acqua Condotta Ricorso Terzi, vicini o locatari - Danni a terzi da Incendio Eventi catastrofali Fabbricato Eventi catastrofali Contenuto Package Energia Solare
FURTO E RISCHI ACCESSORI	Contenuto
RESPONSABILITÀ CIVILE	Responsabilità Civile Abitazione Responsabilità Civile Vita Privata
TUTELA LEGALE	Tutela Legale Abitazione Tutela Legale Vita Privata
ASSISTENZA	Assistenza

Il dettaglio delle condizioni e delle prestazioni per ogni Garanzia Assicurativa è indicato nelle relative Sezioni:

Sezione	Garanzie Assicurative	Proprietario	Locatario
INCENDIO E RISCHI ACCESSORI	Fabbricato	A scelta	Non disponibile
	Contenuto	A scelta	A scelta
	Rischio locativo	Non disponibile	A scelta
	Fenomeno elettrico	Inclusa con l'Incendio Fabbricato e/o Contenuto	Inclusa con l'Incendio Contenuto
	Acqua condotta	Inclusa con l'Incendio Fabbricato e/o Contenuto	Inclusa con l'Incendio Contenuto
	Spese ricerca e riparazione guasto da Acqua Condotta	Inclusa con l'Incendio Fabbricato	Non disponibile
	Ricorso Terzi, vicini o locatari - Danni a terzi da Incendio	Inclusa con l'Incendio Fabbricato e/o Contenuto	Inclusa con il Rischio Locativo e/o Contenuto
	Eventi catastrofali Fabbricato	Opzionale con l'Incendio Fabbricato	Non disponibile
	Eventi catastrofali Contenuto	Opzionale con l'Incendio Contenuto	Opzionale con l'Incendio Contenuto
	Package Energia Solare	Opzionale con l'Incendio Fabbricato	Non disponibile
FURTO E RISCHI ACCESSORI	Contenuto	Opzionale con l'Incendio Contenuto	Opzionale con l'Incendio Contenuto
RESPONSABILITÀ CIVILE	Responsabilità Civile Abitazione	Inclusa con l'Incendio Fabbricato e/o Contenuto	Inclusa con il Rischio locativo e/o Contenuto
	Responsabilità Civile Vita Privata	A scelta	A scelta
TUTELA LEGALE	Tutela Legale Abitazione	A scelta	A scelta
	Tutela Legale Vita Privata	Opzionale con la Tutela Legale Abitazione	Opzionale con la Tutela Legale Abitazione
ASSISTENZA	Assistenza	Inclusa con l'Incendio Fabbricato e/o Contenuto	Inclusa con il Rischio locativo e/o Contenuto

Ai fini della sottoscrizione della Polizza occorrerà aver acquistato almeno una tra le coperture assicurative a scelta sopra riportate per la casa o per la persona.
Le Garanzie attivate saranno presenti nel Modulo/Attestato.

POLIZZA MIOMONDO BNL OFFRE AL CONTRAENTE IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEI PREMI LA POSSIBILITÀ, NEL CORSO DELLA SUA DURATA, DI:

- Attivare uno o più sezioni non attive;

- Modificare, dove possibile, i massimali e/o le somme assicurate delle coperture attive;

- Attivare una o più coperture all'interno della stessa sezione.

Queste possibilità sono concesse nel rispetto dei vincoli tra coperture sopra evidenziati e fermi i termini di carenza eventualmente previsti.

L'attivazione successiva di coperture ha effetto dalle ore 24 della data della variazione, fermo il pagamento del relativo Premio

Art. 2 Chi si può assicurare?

Può stipulare l'Assicurazione il cliente BNL, persona fisica maggiorenne che al momento della stipula dell'Assicurazione presenti le caratteristiche di cui all'articolo che segue.

Art. 3 A quali condizioni opera l'Assicurazione?

3.1 - Condizioni al momento della sottoscrizione
Oltre a quanto previsto dall'Art. 2, l'Assicurazione può essere conclusa solo se:

- Contraente/Assicurato ha il proprio domicilio abituale e la residenza in Italia;
- Contraente/Assicurato non è residente in uno degli Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;
- Contrente/Assicurato non faccia parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov)

3.2 - Condizioni durante l'Assicurazione
L'Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:

- Contraente/Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale e la residenza in Italia;
- Contraente/Assicurato continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.

Contraente/Assicurato si obbliga a comunicare la perdita di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell'Assicurazione.

La copertura cessa di diritto al momento della perdita del requisito; per l'effetto, la Compagnia restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza dell'Assicurazione, al netto delle imposte, salvo non esista una condizione, limite o divieto che ne impedisca per Legge l'effettuazione. Se non è stata comunicata tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione delle Polizze nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione.
Si ricorda, quindi, che l'Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell'Italia, del domicilio abituale o della residenza del Contraente/Assicurato in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America (o l'applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza del Contraente/Assicurato).
In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriori informazioni e documentazione integrativa al fine di:
- verificare il rispetto della normativa in materia di sanzioni finanziarie (siano esse disposte dall'Unione Europea, dall'ONU, e dagli Stati Uniti d'America) e/o embarghi, ivi incluse le disposizioni restrittive dell'operatività nei confronti dei Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come tempo per tempo indicati (ad oggi Cuba, Iran, Nord Corea, Siria e Regione Crimea/Sebastopoli), dovendo inibire l'instaurazione di rapporti e/o l'operatività come per disposizioni normative applicabili alla Compagnia stessa;
- rispettare l'obbligo normativo di astenersi dall'instaurazione del rapporto assicurativo e/o il compimento di operazioni qualora emergano eventi impeditivi previsti dalle leggi vigenti e/o indicati a maggior rischio dalle disposizioni delle Autorità di settore anche europee (ad es. EIOPA-EBA-ESMA).

Art. 4 Come assicurarsi?

Il Contraente, titolare di conto corrente presso la Banca può acquistare l'Assicurazione con le seguenti modalità:

- recandosi presso la filiale della Banca;
- telefonicamente, prestando oralmente il proprio consenso nel corso della telefonata di collocamento, per il tramite della Banca.

L'Assicurazione si intende conclusa in funzione del canale di acquisto e, in particolare, se avvenuto:

- presso la filiale della Banca sottoscrivendo il Modulo di Polizza, alla data di sottoscrizione;
- telefonicamente, alla data di acquisto telefonico in cui la Banca ha raccolto la volontà del Contraente di acquistare l'Assicurazione.

Si segnala la necessità, in caso di acquisto mediante canale telefonico, che il Contraente restituisca alla Compagnia l'Attestato di Assicurazione firmato; la mancata restituzione non impedirà comunque l'attivazione delle coperture assicurative.
Tali condizioni valgono salvo che siano applicabili disposizioni nazionali, comunitarie o internazionali (anche OFAC) nei confronti di Soggetto sottoposti a Misure Restrittive dell'Operatività.

Art. 5 Quanto durano le garanzie?

5.1 - Quando iniziano?

Le coperture decorrono:

- in caso di sottoscrizione presso la filiale

  dalle ore 24 del giorno indicato come data effetto riportata nel Modulo di Polizza se è stato pagato il Premio o la prima rata di Premio; in caso contrario le coperture decorreranno dalle ore 24 del giorno di pagamento. È fatto salvo quanto disposto in caso di esercizio del diritto di Recesso.

- in caso di acquisto telefonico

  dalle ore 24 del giorno indicato come data effetto riportata nell'Attestato di Assicurazione, a condizione che il pagamento del Premio, che avverrà 2 (mesi) dopo la data di acquisto telefonico, vada a buon fine; in caso contrario le coperture verranno sospese e decorreranno dalle ore 24 del giorno di pagamento.
  In caso di Sinistro denunciato prima della data di addebito del Premio, il pagamento dello stesso è subordinato all'immediato addebito andato a buon fine delle rate di Premio scadute. È fatto salvo quanto disposto in caso di esercizio del diritto di Recesso.

5.2 - Quanto durano e quando si rinnovano?

L'Assicurazione ha durata di 1 anno dalla data in cui è sottoscritta dalle Parti.

Le coperture attivate o modificate in corso di validità dell'Assicurazione termineranno sempre alla scadenza dell'Assicurazione.

Alla scadenza, l'Assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, a meno che una Parte non comunichi all'altra Parte la Disdetta con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza annuale, con una delle seguenti modalità:

- compilando l'apposito modulo disponibile presso la filiale di riferimento della Banca per la richiesta di Disdetta;
- inviando alla Compagnia, entro tale termine, la Disdetta mediante raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di invio della raccomandata) o via email ai seguenti recapiti:

  Cardif - Back Office Protezione – Post Vendita
  Casella Postale 231
  20123 Milano
  Email:lineapersone@cardif.com .

Se la Compagnia adegua le tariffe e di conseguenza il Premio aumenta, comunica al Contraente la proposta di modifica con un preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza dell'Anno Assicurativo .
Se il Contraente non accetta le modifiche contrattuali proposte può recedere dall'Assicurazione, dando comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R almeno 30 giorni prima della data di efficacia della modifica. In tal caso, l'Assicurazione cessa dalla fine dell'Anno Assicurativo in corso e il Contraente non dovrà pagare più nulla per gli anni successivi. In ogni caso, stipulando l'Assicurazione, il Contraente ha accettato che, se non comunica niente a seguito della proposta di modifica dell'importo del Premio o delle Condizioni di Assicurazione, il silenzio viene considerato come consenso alla modifica proposta.
Le eventuali modifiche delle Condizioni di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

5.3 - Quando cessano?

QUANDO CESSANO LE GARANZIE

Le garanzie cessano, con esclusione di qualsiasi rinnovo:

- in caso di chiusura del conto corrente, alla prima scadenza successiva, annuale o mensile, fatta salva la modifica di tale conto con altro intrattenuto presso la Banca;
- se il Contraente/ Assicurato perdono la propria residenza o domicilio abituale in Italia, con effetto dalla data del trasferimento della residenza;
- se il Contraente/Assicurato trasferiscono la residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dal trasferimento della residenza, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza originaria dell'Assicurato, con effetto dalla data di applicazione.

Relativamente alle Sezioni Incendio e Rischi accessori, Furto e Rischi accessori, Tutela Legale e Assistenza le garanzie cessano in caso di vendita dell'Abitazione o di chiusura del contratto di locazione.

Si ricorda, quindi, che l'Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell'Italia, della residenza del Contraente/Assicurato, o l'applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza originaria del Contraente/Assicurato.

Art. 6 Si può recedere dall'Assicurazione?

COME RECEDERE

6.1 - Il suo Recesso

Nel caso di sottoscrizione della Polizza presso una filiale della Banca, il Contraente può recedere dall'Assicurazione entro 30 giorni dalla data di effetto dell'Assicurazione.
Il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di Recesso comunicando alla Compagnia la sua volontà avvalendosi di una delle seguenti modalità a sua scelta:

- recandosi presso una filiale della Banca compilando l'apposito modulo disponibile;
- inviando alla Compagnia, entro tale termine, una raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di invio della raccomandata) o via email una comunicazione ai seguenti recapiti:

  Cardif - Back Office Protezione –
  Post Vendita Casella Postale 231
  20123 Milano
  Email: lineapersone@cardif.com

La Polizza sarà annullata dalla data di effetto dell'Assicurazione e la Compagnia rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione che consente il rimborso, l'eventuale Premio già addebitato, al netto delle imposte, con le stesse modalità definite per il pagamento del Premio.

La denuncia di Sinistro, in pendenza del termine di Recesso, implica la rinuncia al diritto medesimo.

Nel caso di acquisto telefonico il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di Recesso comunicando alla Compagnia la sua volontà entro 2 mesi.

Il Contraente può comunicare alla Compagnia la sua volontà nelle seguenti modalità a sua scelta:

- recandosi presso una filiale della Banca compilando l'apposito modulo disponibile;
- inviando alla Compagnia, entro tale termine, una raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di invio della raccomandata) o via email ai seguenti recapiti:

  Cardif - Back Office Protezione – Post Vendita
  Casella Postale 231
  20123 Milano
  Email: lineapersone@cardif.com

In assenza di denuncia di Sinistro, la Polizza sarà annullata dalla data di acquisto telefonico e la Compagnia rimborserà al Contraente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione che consente il rimborso l'eventuale Premio, già addebitato, al netto delle imposte con le stesse modalità definite per il pagamento del Premio.

In presenza di denuncia di Sinistro l'esercizio del diritto di Recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalle ore 24 del giorno di ricevimento della raccomandata (farà fede il timbro postale) o della comunicazione telefonica.
In caso di Sinistro avvenuto durante il suddetto periodo, in cui è possibile esercitare il diritto di Recesso, il pagamento della prestazione è subordinato all'addebito andato a buon fine delle rate di Premio relative al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto.
Qualora il Contraente, successivamente al Sinistro, eserciti il diritto di Recesso, fermo il riconoscimento dell'Indennizzo, se dovuto, la Compagnia tratterrà la parte di Premio, comprensivo delle imposte, relativo al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto.

6.2 - Il Recesso della Compagnia

La Compagnia può recedere dall'Assicurazione se il Contraente/Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di Recesso.

In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

La Compagnia può, inoltre, recedere dal contratto di assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato in sede di sottoscrizione dell'Assicurazione, con il Modulo /Attestato, risultano inesatte e reticenti.

6.3 - Il Recesso in caso di Sinistro
In occasione di ogni Sinistro, fino al 60° giorno dalla data del pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo a esso relativo, sia il Contraente sia la Compagnia possono recedere dall'Assicurazione, mediante lettera raccomandata A.R., con un preavviso di 30 giorni.

L'Assicurazione cessa di avere efficacia decorsi 30 giorni dalla data di invio della suddetta comunicazione.

In caso di esercizio del Recesso del Contraente o della Compagnia, quest'ultima rimborsa al Contraente la parte di Premio al netto delle imposte relativa al periodo di Rischio non corso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso.

Art. 7 Pagamento del Premio

Il Premio è annuo e può essere pagato in un'unica soluzione oppure rateizzato con frazionamento mensile, senza costi aggiuntivi. In caso di frazionamento il Premio è comunque dovuto per l'intero anno; pertanto, anche in caso di anticipata risoluzione del Contratto di Assicurazione, il Contraente è tenuto a corrispondere le rimanenti rate del Premio stesso.

In caso di collocamento telefonico, il primo addebito del Premio avverrà 2 mesi dopo l'adesione telefonica. Il Premio verrà addebitato in un'unica soluzione oppure se rateizzato con frazionamento mensile. Il primo addebito, esclusivamente in questa occasione, sarà costituito da 3 rate di Premio mensili.
Il pagamento del Premio avviene tramite addebito automatico sul conto corrente del Contraente aperto presso la Banca indicato o nel Modulo di Polizza in caso di sottoscrizione in filiale, o nell'Attestato di Assicurazione in caso di acquisto telefonico.

In caso di mancato integrale pagamento del Premio o della prima rata di Premio, le coperture assicurative restano sospese fino alle ore 24 del giorno del pagamento del Premio.

In caso di mancato pagamento delle rate successive, le coperture assicurative restano sospese dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La Compagnia conserva il diritto al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Art. 8 Quando sarà pagato l'Indennizzo?

La Compagnia provvederà al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione richiesta, salvo che non sia sorta una controversia.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il Sinistro non è stato causato con dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Ogni pagamento potrà avvenire solo:
- in euro;
- verso un conto corrente intestato all'avente diritto di un istituto di credito con sede nell'Unione Europea o nello Spazio economico Europeo e, comunque, aperto presso un'agenzia bancaria che si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. I paesi dell'Unione Europea sono riportati nel sito https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it. I paesi dello Spazio economico Europe sono riportati nel sito: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/169/lo-spazio-economico-europeo-see-la-svizzera-e-il-nord.

In nessun caso la Compagnia può pagare importi a residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > > www.treasury.gov).

Art. 9 Dichiarazioni del Contraente sulle circostanze del Rischio

L'Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato all'atto della sottoscrizione dell'Assicurazione.

Le dichiarazioni errate o incomplete relative a circostanze originarie che influiscono sulla valutazione della Compagnia in merito al Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 10 Aggravamento e diminuzione del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del Rischio.

Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile.

Quando si verifica un aggravamento del Rischio?
Se dopo l'acquisto della Polizza hai destinato parte della tua villa ad un utilizzo parzialmente diverso da quello di civile Abitazione, ad esempio a magazzino di tessuti destinati alla vendita, dovrai comunicarlo tempestivamente alla tua Banca per la valutazione della nuova situazione, poiché tale variazione influisce sulla valutazione del Rischio.

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Compagnia ridurrà il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia sin d'ora al relativo diritto di Recesso.

Art. 11 Modifiche

Qualsiasi modifica all'Assicurazione deve essere provata per iscritto e deve risultare da atto scritto, sottoscritto da ciascuna Parte.

Art. 12 Coesistenza di altre assicurazioni

Se per le medesime coperture assicurative coesistono più Assicurazioni, il Contraente/Assicurato in caso di Sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

Art. 13 Prescrizione

I diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile. Il diritto della Compagnia al pagamento del Premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze.

Art. 14 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 15 Legge applicabile e rinvio alle norme di legge

15.1 - Legge Applicabile
L'Assicurazione è disciplinata dal diritto italiano.

15.2 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 Come comunicare con la Compagnia?

Le comunicazioni del Contraente/Assicurato alla Compagnia riguardanti materie diverse da reclami, Recesso, Disdetta o denunce di Sinistro devono essere inviate a mezzo posta o e-mail, ad uno dei seguenti recapiti:

- per comunicazioni relative alla gestione del contratto: a mezzo posta, a Cardif - Back Office Protezione – Post vendita Casella Postale 231 – 20123 Milano;
- per informazioni relative al prodotto o informazioni generiche: via e-mail a servizioclienti@cardif.com;

Il Contraente, telefonando al Servizio Clienti ai seguenti numeri

800.900.780 e dall'estero al 02.77.22.46.86
(attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00)

La Compagnia, tramite la propria Home Page Internet www.bnpparibascardif.it mette a disposizione la possibilità di accedere ad un'area riservata per consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematicamente il contratto. L'area è consultabile attraverso le credenziali assegnate al primo accesso in occasione della registrazione.

Art. 17 Controversie e reclami

17.1 - Controversie

Tutte le controversie tra le Parti relative all'Assicurazione saranno devolute alla competenza esclusiva del giudice del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Contraente, come indicato nel Modulo/Attestato, ferma la necessità per la Parte istante di dare corso alla Mediazione nei casi in cui sia prevista come condizione di procedibilità ai sensi delle applicabili disposizioni.

17.2 - Reclami alla Compagnia

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle garanzie assicurative o sulla gestione dei sinistri), devono essere inviati via posta, telefax o E-mail all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente indirizzo:

Cardif - Ufficio Reclami
Piazza Lina Bo Bardi, 3
20124 Milano
E-mail reclami@cardif.com
fax 02.77.224.265

La Compagnia deve rispondere entro 45 giorni da quando riceve il reclamo. Se chi invia il reclamo non si ritiene soddisfatto della risposta ricevuta o se la Compagnia non risponde nel termine di 45 giorni, si può inviare il reclamo all'IVASS, con copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale risposta di quest'ultima.

17.3 - Reclami all'intermediario assicurativo

Se il reclamo riguarda il comportamento dell'intermediario assicurativo che ha distribuito la Polizza o la violazione di norme cui è soggetto l'intermediario (ad esempio, reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviata una comunicazione scritta a quest'ultimo con le modalità indicate nella documentazione informativa prevista dalle norme vigenti consegnata a cura del medesimo intermediario assicurativo.

L'intermediario deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non lo facesse o se il reclamante non fosse soddisfatto della risposta, quest'ultimo può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate, allegando il reclamo e l'eventuale risposta dell'intermediario.

17.4 - Reclami all'IVASS

I reclami che riguardano la violazione della normativa di settore devono essere inviati, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:

IVASS - Servizio tutela del consumatore
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
ivass@pec.ivass.it
fax 06.42133206

In ogni caso, per la stesura del reclamo è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it.

L'Autorità di Vigilanza del paese di origine della Compagnia è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution), alla quale è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito: http://acpr.banque-france.fr/en/protectionde-la-clientele/comment-contacter-lacp.html.

Il reclamo deve contenere chiaramente i seguenti elementi:

- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- la Compagnia, l'intermediario o i soggetti di cui ci si lamenta;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a supporto della stessa.

In ogni caso, è sempre possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo ricorso Mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010).

Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Art. 18 Protezione dei dati personali

Nell'ambito del rapporto assicurativo, ed in qualità di titolare del trattamento dei dati, l'Assicuratore è tenuto a ottenere dal Contraente alcuni dati personali che sono protetti ai sensi del Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n°2016-679 (GDPR). Ogni trattamento dei dati viene effettuato in conformità all'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente contratto che contiene tutte le informazioni che l'Assicuratore è tenuto a fornire al Contraente.

COPERTURE SEMPRE OPERANTI

Le coperture di seguito descritte sono sempre operanti se si acquista la sezione "Incendio e Rischi accessori", acquistabile da sola.
A scelta del Contraente le coperture potranno riguardare il Fabbricato e/o il Contenuto.
L'attivazione delle coperture è indicata nel Modulo/Attestato.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 19 Incendio e Rischi accessori

La Compagnia, nei limiti di cui ai successivi Art. 30 e Art. 31, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato (dell'Abitazione Principale e/o dell'Abitazione secondaria) e/o al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da uno dei seguenti eventi:

1. **Incendio**, nonché i guasti causati ai beni assicurati per ordine della Autorità e/o prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio;

2. **Fulmine**;

3. **Implosione**;

4. **Esplosione e Scoppio**;

5. **caduta di aeromobili, satelliti artificiali**, loro parti o cose da essi trasportate;

6. **caduta meteoriti o corpi celesti**;

7. **caduta di ascensori o montacarichi**, compresi i danni agli impianti stessi;

8. **onda sonica** determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;

9. **urto di veicoli stradali e/o natanti** non appartenenti né in uso al Contraente e/o Assicurato;

10. **fuoriuscita di fumo, gas o vapore** sviluppatisi a seguito degli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati o altri beni, anche non assicurati, posti a una distanza massima di 50 metri da essi, oppure fuoriusciti a causa di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture e sistemi di scarico fumi;

11. **eventi sociopolitici e atti vandalici o dolosi di terzi**, quali sciopero, tumulto popolare, sommossa civile, atto di Terrorismo o di sabotaggio, compresi i danni causati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito di tali eventi;

12. **eventi atmosferici**, quali:

a. uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, quando la violenza di questi eventi sia riscontrabile su più beni che si trovano nelle vicinanze.
Sono inoltre indennizzati i danni da bagnamento purché direttamente causati da pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza di tali eventi;

b. il sovraccarico di neve, purché quest'ultimo abbia determinato il Crollo del Fabbricato (es. cedimento totale o parziale della struttura portante del tetto per effetto del peso della neve);

13. **fenomeno elettrico**, cioè per effetto di scariche, correnti o altri fenomeni elettrici da qualunque motivo causati:

a. in caso sia assicurato il Fabbricato, agli impianti elettrici ed elettronici dell'Abitazione e/o alle sue pertinenze considerati fissi per destinazione o per natura, con l'esclusione degli Impianti Fotovoltaici e degli Impianti Solari Termici;

b. in caso sia assicurato il Contenuto, agli apparecchi elettrodomestici, impianti di allarme, agli apparecchi mobili di condizionamento, apparecchi sonori ed audiovisivi, computer in genere e loro accessori, fax, e tutti gli apparecchi elettrici od elettronici;

14. **fuoriuscita di acqua condotta** a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio del Fabbricato, indicato nel Modulo/Attestato:

a. proveniente da tubazioni e condutture di impianti fissi idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento, di condizionamento, al servizio del Fabbricato assicurato, nonché di apparecchiature idrosanitarie (lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni e simili) e relativi raccordi di collegamento, in conseguenza di rottura o guasto accidentale;

b. derivante da Occlusioni verificatesi negli impianti di cui al precedente punto (a) oppure in pluviali e grondaie del Fabbricato assicurato, esclusivamente se provocate da neve o grandine;

c. conseguente a rottura accidentale di pluviali e grondaie del Fabbricato assicurato;

d. derivante da traboccamento o Rigurgito nella fognatura di proprietà o in uso all'Assicurato;

e. provocata da gelo.

Nel caso in cui la copertura copra i Sinistri relativi al Fabbricato, con riferimento al danno indennizzabile causato da fuoriuscita di acqua condotta che abbia provocato danni materiali e diretti ai beni assicurati e/o al Fabbricato di terzi, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubature collocate nei muri o nei pavimenti la cui rottura o Occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta, nonché quelle strettamente connesse e necessarie per la demolizione e ripristino di parti del Fabbricato.
In caso di Sinistro che interessi sia la fuoriuscita di acqua condotta che le spese di ricerca e riparazione guasti, si applicherà un'unica Franchigia indicata all'Art. 31 Limiti di Indennizzo.

15. **rottura di Lastre**, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per la sostituzione di Lastre facenti parte del Fabbricato o del Contenuto, compresi i costi di trasporto ed installazione, la cui rottura sia stata causata da eventi accidentali.

Relativamente al Fabbricato, devono essere indicati i metri quadrati, comprese le sue pertinenze, fino a un massimo di 700 mq.

Art. 20 Altri eventi

Nei limiti di cui ai successivi Art. 30 e Art. 31, la Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute per:

1. **deterioramento di generi alimentari** per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno a causa di uno degli eventi di cui al precedente Art. 19, nonché guasti o rotture accidentali negli impianti frigoriferi e negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, a condizione che la copertura assicurativa riguardi il Contenuto;

2. **riacquisto del combustibile** in caso di spargimento e/o perdita dello stesso a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento del Fabbricato; nel caso di Abitazione posta in condominio il rimborso viene effettuato per la quota condominiale di competenza;

3. **ricerca del guasto in caso di dispersione di gas** dagli impianti di distribuzione del Fabbricato accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa. Sono comprese le spese sostenute per:

a. riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi che hanno originato la dispersione del gas;

b. demolire e ricostruire le parti del Fabbricato necessariamente interessate alle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;

c. sgomberare e trasportare, alla discarica autorizzata più vicina, i residuati del Sinistro.

Art. 21 Spese supplementari

Nei limiti di cui ai successivi Art. 30 e Art. 31, la Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute per:

1. **demolire, smaltire, sgomberare**, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del Sinistro;

2. **traslocare il Contenuto** quando ciò si rende necessario per il ripristino dei locali danneggiati e occupati dal Contraente;

3. **soggiornare in albergo o alloggiare in altra Abitazione** se i locali assicurati risultino inagibili in conseguenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza;

4. **le spese straordinarie documentate e sostenute dall'Assicurato per onorari di progettisti, consulenti e periti** resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;

5. **i costi e oneri di urbanizzazione** che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente o autorità pubblica in caso di ricostruzione del Fabbricato, che non comporti sostanziali modifiche strutturali e volumetriche, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione.

Il rimborso è riconosciuto in aggiunta al Limite di Indennizzo previsto per Fabbricato o Contenuto.

Art. 22 Rischio locativo - Danni all'Abitazione presa in locazione

(copertura riservata al Contraente Locatario in alternativa all'Incendio Fabbricato)

La copertura opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio, gas e vapori all'Abitazione regolarmente condotta in locazione dall'Assicurato e per i quali sia ritenuto responsabile ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile.

Art. 23 Ricorso Terzi, vicini o Locatari – Danni a Terzi da Incendio

(copertura obbligatoriamente abbinata alle coperture Incendio Fabbricato e/o Incendio Contenuto)

La Compagnia, nel limite della somma assicurata indicata nel Modulo/Attestato, risponde delle somme che l'Assicurato è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni cagionati ai beni appartenenti a terzi, compresi quelli dei Locatari, da Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.

La copertura è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del Massimale indicato nel Modulo/Attestato.

La copertura non comprende i danni ai beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, non ché di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi e pertanto non vengono riconosciuti i danni nei loro confronti:

- le persone a favore delle quali è prestata la copertura;

- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

- le società, le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare La Compagnia dei procedimenti civili o penali promossi contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato, pertanto, deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso scritto della Compagnia.

Art. 24 Perdita del canone di locazione

(copertura riservata al Contraente proprietario dell'Abitazione)

Nei limiti di cui al successivo Art. 31, la Compagnia corrisponderà al Contraente proprietario dell'Abitazione un Indennizzo pari al canone di locazione che lo stesso dovesse perdere per l'Abitazione indicata nel Modulo/Attestato, regolarmente concessa in locazione, limitatamente alla porzione effettivamente resa inagibile da Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza e per il tempo necessario al suo ripristino.

Art. 25 Rinuncia della Compagnia al diritto di surroga

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1916 del codice civile, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalersi per quanto corrisposto all'Assicurato a titolo di Indennizzo nei confronti dei responsabili del Sinistro:

1. dei quali l'Assicurato risponde a norma di legge;

e

2. salvo il caso di dolo, nei confronti di parenti ed affini entro il terzo grado, conviventi, ospiti e collaboratori familiari dell'Assicurato, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 26 Dolo e colpa grave

Quale deroga a favore del Contraente/Assicurato rispetto a quanto previsto dall'articolo 1900 del codice civile, la Compagnia indennizzerà i danni per i quali è prestata la copertura anche se determinati da colpa grave del Contraente/Assicurato o dolo delle persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge.

Art. 27 Altri contratti di Assicurazione

Se al momento del Sinistro è in corso una Polizza connessa all'erogazione di un finanziamento a garanzia del medesimo bene assicurato, la copertura opera soltanto per la parte di danno in eccedenza a quella indennizzata dalla prima Assicurazione.

Per le eventuali coperture non previste dalle altre Assicurazioni, ma accordate con la presente Polizza, l'Assicurazione è operante a tutti gli effetti nell'ambito della somma assicurata indicata nel Modulo/Attestato.

Altre Assicurazioni come operano?
Nel caso in cui la copertura Incendio è già garantita da un'altra Polizza (es. Incendio e Scoppio acquistata in occasione della stipula del mutuo) la presente va a integrarsi a quest'ultima attivandosi per indennizzare l'eventuale parte di danno eccedente.

Inoltre, più importante, interviene direttamente per tutte le coperture assicurative che la Polizza di primo Rischio non prevede quali, ad esempio, fenomeno elettrico, acqua condotta e spese di ricerca e riparazione, eventi catastrofali, atti vandalici.

Art. 28 Ispezione dei beni assicurati

La Compagnia ha sempre il diritto di visionare i beni assicurati e il Contraente o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. Tale verifica verrà preventivamente concordata con il Contraente/Assicurato in merito al tempo e alle modalità di verifica.

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 29 Fabbricati non assicurabili

Non sono assicurabili i Fabbricati per i quali ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:

1. adibiti, anche soltanto parzialmente, a usi diversi dall'Abitazione;

2. in cattivo stato di manutenzione; in corso di costruzione e/o in stato di abbandono, inagibilità o evidente cattiva conservazione;

3. costruiti in materiali combustibili, ferma la tolleranza dell'eventuale presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto e, fino al massimo al 30%, nelle pareti esterne e fermo restando che i box e le altre pertinenze possono avere caratteristiche costruttive diverse da quelle sopra indicate, a condizione che la relativa Superficie non superi il 25% dell'area complessivamente coperta del Fabbricato;

4. situati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana.

5. intestati a Soggetti sottoposti a Misure Restrittive dell'Operatività ovvero a Soggetti che siano residenti o con domicilio in Paesi o Regioni sottoposti a Sanzioni Internazionali - Major Sanctonied Countries & Regions.

LIMITI DELLA COPERTURA

Art. 30 Esclusioni

Se non espressamente previsto la copertura assicurativa non copre i danni:

1. causati con dolo del Contraente/Assicurato;

2. causati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, salvo che per la copertura fenomeno elettrico per quanto previsto all'Art. 19.13;

3. verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.);

4. causati da Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine o frane, Alluvioni/Inondazioni;

5. di smarrimento, Furto, Rapina, Estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è attiva la copertura assicurativa ai sensi del precedente Art. 19;

6. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;

7. indiretti, quali cambiamenti di costruzione o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, fatta eccezione per le spese di cui al precedente Art. 21;

8. relativamente agli eventi sociopolitici e atti vandalici o dolosi di terzi, i danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse civili, nonché atti di Terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi a cui il Contraente e/o l'Assicurato abbia preso parte attiva;

9. causati da scritte, deturpamento o imbrattamento;

10. relativamente agli eventi atmosferici, anche causati da:

a. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini di acqua naturali o artificiali;

b. mareggiata o penetrazione di acqua marina;

c. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rotture o Rigurgiti dei sistemi di scarico;

d. valanghe, slavine e ghiaccio;

e. cedimento, franamento o smottamento del terreno;

f. Crollo totale o parziale di Fabbricati non conformi alle normative vigenti al momento del Sinistro relative ai sovraccarichi di neve;

g. gelo, umidità, stillicidio, infiltrazioni d'acqua;

11. relativamente agli eventi atmosferici, anche subiti da:

a. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole, cavi aerei, camini, antenne esterne; Impianti Fotovoltaici, Impianti Solari Termici, a meno che in tali due casi sia operante la copertura assicurativa aggiuntiva "Package energia solare";

b. serre;

c. tende, tettoie, tendoni, zanzariere, poste all'esterno dell'Abitazione nonché a beni mobili collocati all'aperto oppure su terrazze, balconi o verande;

d. Fabbricati aperti da uno o più lati od incompiuti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o meno da Sinistro;

e. rivestimenti esterni in seguito a bagnatura e/o Allagamento;

12. relativamente al fenomeno elettrico, anche i danni:

a. dovuti a manomissione o per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il Locatore dei beni assicurati;

13. relativamente all'Acqua condotta anche:

a. derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;

b. derivanti da traboccamento, Occlusione o Rigurgito della rete fognaria pubblica;

c. dovuti a rottura od Occlusione di tubazioni o condutture, interrate o installate all'esterno del Fabbricato;

14. relativamente alla rottura Lastre anche:

a. alle Lastre che costituiscono parte integrante delle apparecchiature elettrodomestiche od elettroniche

b. alle Lastre aventi valore artistico, verande e lucernari, servizi di cristalleria, specchi portatili e simili;

c. derivanti da lavori nei locali, trasloco, rimozione o da lavori sulle Lastre o sui mobili, Infissi, supporti, sostegni o cornici su cui le stesse sono collocate;

d. derivanti da scheggiature o rigature.

Art. 31 Limiti di Indennizzo

L'Indennizzo dovuto dalla Compagnia per ciascun Sinistro è soggetto ai seguenti limiti:

1. se oggetto della copertura è il Fabbricato, viene indennizzato il Valore a Nuovo del Fabbricato entro il limite della somma assicurata indicata nel Modulo/Attestato;

Il Fabbricato viene assicurato "**a valore intero**", ossia la forma che prevede la copertura del valore totale del Fabbricato, con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c.: il Contraente può cioè assicurare l'effettivo valore del Fabbricato oppure una somma differente e, in questo ultimo, caso l'Indennizzo tiene conto di questa differenza.
Se è stata assicurata una somma inferiore all'effettivo valore del Fabbricato, in caso di Sinistro che ha causato un danno parziale, il relativo Indennizzo sarà determinato applicando la regola proporzionale, cioè decurtando la parte che rappresenta il rapporto tra l'effettivo valore del Fabbricato e la somma assicurata; se invece il danno è totale (cioè se il Fabbricato è interamente distrutto) l'Indennizzo è pari alla somma assicurata.

Esempio:
- valore effettivo Fabbricato: € 50.0000,00 (mq 100)
- somma assicurata: € 25.000,00 (mq 50)
- Sinistro con danno parziale pari a: € 10.000,00
- Danno indennizzato: € 10.000,00* (50.000,00/25.000,00)= € 5.000,00

2. se oggetto della copertura è il Contenuto, viene indennizzato il Valore a Nuovo dei beni assicurati, nei limiti della somma assicurata scelta dal Contraente in fase di sottoscrizione della Polizza e indicata nel Modulo/Attestato.

Il Contenuto viene assicurato "**a primo rischio assoluto**", ossia la forma che prescinde dal valore effettivo del Contenuto, o comunque dei beni assicurati, e che prevede il ristoro dei danni subiti semplicemente fino alla somma assicurata indicata nel Modulo/Attestato, senza quindi l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 c.c.

Esempio 1:
- Somma assicurata per il Contenuto dell'Abitazione € 20.000,00
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 5.000,00
- Danno indennizzato = € 5.000,00

Esempio 2:
- Somma assicurata per il Contenuto dell'Abitazione = € 20.000,00
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 25.000,00
- Danno indennizzato = € 20.000,00

Per i Sinistri provocati dagli eventi di seguito indicati si applicheranno i Limiti di Indennizzo e le Franchigie specificamente previsti nella tabella sottostante:

Evento	Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo
Valori	€ 1.000,00
Preziosi ed Oggetti Pregiati	20% della somma assicurata
Raccolte e collezioni	€ 20.000,00

Copertura assicurativa	Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo	Franchigia per Sinistro	Riferimenti alla copertura
Eventi da Fuoco e altri eventi- Fabbricato	Somma assicurata indicata nel Modulo/Attestato: max € 1.500.000,00	Non prevista	Art. 19 punti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Eventi da Fuoco- Fabbricato Rischio Locativo	Somma assicurata indicata nel Modulo/Attestato: max € 1.500.000,00	Non prevista	Art. 22
Eventi da Fuoco e altri eventi- Contenuto	Somma assicurata indicata nel Modulo/Attestato: € 20.000,00, € 30.000,00, € 50.000,00, € 75.000,00, € 100.000,00, € 150.000,00	Non prevista	.Art. 19 punti 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 10. e Art 22 per il Rischio locativo
Eventi socio politici - e atti vandalici o dolosi di terzi	Somma assicurata per il Fabbricato/Contenuto	€ 250,00	Art. 19.11
Eventi atmosferici, escluso il Crollo da sovraccarico neve	Somma assicurata per il Fabbricato/Contenuto	€ 250,00	Art. 19.12 (a)
Crollo da sovraccarico neve	Somma assicurata per il Fabbricato/Contenuto	€ 500,00	Art. 19.12 (b)
Fenomeno elettrico nella forma P.R.A.	Somma assicurata indicata nella Modulo/Attestato: limiti € 5.000,00, € 7.500,00, € 10.000,00	€ 250,00	Art. 19.13
Acqua condotta*	Somma assicurata indicata nella Modulo/Attestato: limiti € 20.000,00, € 25.000,00, € 30.000,00	€ 250,00	Art. 19.14
Spese di ricerca e riparazione guasti da Acqua condotta* (escluso Contenuto)	Somma assicurata indicata nella Modulo/Attestato: limiti di € 2.000,00, € 2.500,00, € 3.000,00	€ 250,00	Art. 19.14
Gelo	Somma assicurata indicata nella Modulo/Attestato per la garanzia Acqua condotta fino a un massimo di € 1.500,00	€ 250,00	Art. 19.14 (e)
Rottura Lastre nella forma P.R.A.	€ 1.000,00	€ 100,00	Art. 19.15

*Franchigia non cumulabile nei 2 eventi

Copertura assicurativa	Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo	Franchigia per Sinistro	Riferimenti alla copertura
Deterioramento generi alimentari	€ 250,00	Non prevista	Art. 20.1
Riacquisto del combustibile	€ 250,00	Non prevista	Art. 20.2
Ricerca del guasto e dispersione gas	€ 250,00	Non prevista	Art. 20.3
Spese di demolizione e sgombero	10% dell'Indennizzo liquidabile con il limite di € 20.000,00	Non prevista	Art. 21.1
Spese per trasloco del Contenuto	10% dell'Indennizzo liquidabile con il limite di € 20.000,00	Non prevista	Art. 21.2

Copertura assicurativa	Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo	Franchigia per Sinistro	Riferimenti alla copertura
Spese di soggiorno in albergo o alloggio in altra Abitazione	€ 250,00 al giorno con il massimo di 45 gg.	Non prevista	Art. 21.3
Onorari di riprogettazione nella forma P.R.A.	€ 5.000,00	Non prevista	Art. 21.4
Costi/oneri di urbanizzazione nella forma P.R.A.	€ 5.000,00	Non prevista	Art. 21.5
Perdita del canone di locazione	Canone di un anno dalla data del Sinistro con il limite di € 12.000,00	Non prevista	Art. 24

Cosa comporta la previsione di una Franchigia?
A seguito di una tromba d'aria alcune tegole del tetto della tua Abitazione vengono asportate.
Il danno accertato è di € 3.000,00. La copertura Eventi Atmosferici prevede una Franchigia di € 200,00. L'Indennizzo che ti verrà corrisposto sarà di € 2.800,00, ossia € 3.000,00 - € 200,00.

COPERTURE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE - EVENTI CATASTROFALI

La sottoscrizione delle coperture eventi catastrofali che seguono è facoltativa e, a scelta del Contraente, potrà riguardare il Fabbricato e/o il Contenuto.
Nel caso in cui il Contraente sia il Locatario la copertura è sottoscrivibile esclusivamente per il Contenuto. L'attivazione delle coperture è indicata nella Modulo/Attestato.

TERREMOTO – ALLUVIONE/INONDAZIONE - ALLAGAMENTO

Le coperture Terremoto - Alluvione/Inondazione e Allagamento non sono acquistabili singolarmente: è consentita la loro sottoscrizione unicamente a chi ha acquistato la copertura assicurativa principale "Incendio e Rischi accessori" (Fabbricato e/o Contenuto).

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 32 Rischi assicurati

La Compagnia, a parziale deroga di cui quanto previsto all'Art. 30 e nei limiti di cui ai successivi Art. 33 e Art. 34, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato e/o al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio causati da:

1. **Terremoto,** intendendosi per tale: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro";

2. **Alluvione/Inondazione,** intendendosi per tale: fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, purché riscontrabili su una pluralità di beni assicurati e non assicurati posti nelle vicinanze;

3. **Allagamento** verificatosi all'interno del Fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua; fuoriuscita di acqua non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici, purché riscontrabili su una pluralità di beni assicurati e non assicurati posti nelle vicinanze.

In caso di Sinistro indennizzabile per gli eventi sopra descritti, la Compagnia rimborsa, nel limite delle somme assicurate, anche le spese documentate sostenute per:

a. **demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire** alla più vicina discarica o a quella imposta dall'Autorità i residui del Sinistro;

b. **rimuovere, depositare e ricollocare, se assicurato, il Contenuto** quando ciò si rende necessario per il ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente/Assicurato;

c. **soggiornare in albergo o alloggiare in altra Abitazione** se i locali assicurati risultino inagibili in conseguenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente/Assicurato.

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 33 Esclusioni

Se non espressamente previsto le coperture assicurative non operano per i danni:

1. causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;

2. causati da eruzione vulcanica, da maremoto, valanghe, slavine o frane;

3. causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto, Alluvione/Inondazione e Allagamento sui beni assicurati;

4. di Furto, smarrimento, Rapina, Estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

5. a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle leggi vigenti in materia edilizia;

6. a beni mobili all'aperto;

7. per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;

8. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;

Relativamente alla copertura Terremoto sono inoltre esclusi i danni:

9. causati da Alluvione/Inondazione e Allagamento;

Relativamente alla copertura Alluvione/Inondazione sono inoltre esclusi i danni:

10. causati da traboccamento o Rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'Alluvione/Inondazione;

11. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;

12. causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;

Relativamente alla copertura Allagamento sono inoltre esclusi i danni:

13. causati da Alluvioni/Inondazioni;

14. causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina, gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;

15. avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;

16. di franamento, cedimento, smottamento del terreno.

Art. 34 Limiti di Indennizzo

Per i Sinistri provocati dagli eventi di seguito indicati si applicheranno i Limiti di Indennizzo e le Franchigie specificamente previsti nella tabella sottostante:

Copertura assicurativa	Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo	Franchigia per Sinistro	Riferimenti alla copertura
Terremoto	70% delle somme assicurate per Fabbricato e/o Contenuto	10% della somma assicurata	Art. 32.1
Alluvione/Inondazione	70% delle somme assicurate per Fabbricato e/o Contenuto con il massimo di €	€ 5.000,00	Art. 32.2

Copertura assicurativa	Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo	Franchigia per Sinistro	Riferimenti alla copertura
	100.000,00		
Allagamento	70% delle somme assicurate per Fabbricato e/o Contenuto con il massimo di € 100.000,00	€ 5.000,00	Art. 32.3
Terremoto - Alluvione/ Inondazione - Allagamento: Contenuto con il sotto limite per pertinenze dell'Abitazione (box/ cantine/garage)	€ 5.000,00	€ 500,00	Art. 32 punti 1. 2. 3.
Spese demolizione e sgombero	€ 10.000,00 per Fabbricato e/o Contenuto (nel limite delle somme assicurate)	Non prevista	Art. 32 lett. (a)
Spese rimozione, deposito, ricollocamento Contenuto	€ 2.000,00 (nel limite delle somme assicurate)	Non prevista	Art. 32 lett. (b)
Spese alloggio alternativo	€ 100,00 al giorno con il massimo di 60 gg. (nel limite delle somme assicurate)	Non prevista	Art. 32 lett. (c)

Carenza: La copertura decorre dal 10° giorno successivo a quello di effetto dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 5.1 "Quando iniziano?" e Art. 7 "Pagamento del Premio".
In caso di Sinistro durante il periodo di Carenza non verrà corrisposto nessun Indennizzo.
Se l'Assicurazione sostituisce - senza interruzione - altra Assicurazione con la Compagnia per la stessa Abitazione, per le stesse coperture e somme assicurate, il periodo di 10 giorni non viene conteggiato dalla data di effetto della presente Assicurazione ma dalla data della precedente Assicurazione; le nuove eventuali coperture o somme assicurate diverse o aggiuntive operano invece dalle ore 24 del 10° giorno di quello di effetto della nuova Assicurazione.

Esempio del meccanismo funzionamento della Franchigia con danno accertato compreso nel limite di Indennizzo previsto:
- somma assicurata: Fabbricato € 120.000,00
- Limite di Indennizzo: € 84.000,00 (70% somma assicurata)
- Danno accertato: € 50.000,00
- Franchigia: € 12.000,00 (10% somma assicurata)
- Indennizzo: € 50.000,00 – € 12.000,00 (Franchigia) = € 38.000,00

COPERTURA AGGIUNTIVA FACOLTATIVA - PACKAGE ENERGIA SOLARE

La copertura di seguito descritta è facoltativa e non è acquistabile da sola: occorre acquistare anche le coperture della Sezione "Incendio e Rischi accessori" - Fabbricato.

La copertura è riservata al proprietario dell'Abitazione ed è relativa al solo Fabbricato.
L'attivazione della copertura è indicata nel Modulo/Attestato.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 35 Rischi legati all'Impianto Fotovoltaico e Solare Termico

La Compagnia, nei limiti di cui ai successivi Art. 37 e Art. 38 indennizza a P.R.A. **i danni materiali e diretti all'Impianto Fotovoltaico e all'Impianto Solare Termico,** derivanti da uno degli eventi coperti dalla sezione "Incendio e Rischi accessori" e, se sono selezionate le coperture aggiuntive facoltative eventi catastrofali, sono aggiunte le seguenti estensioni:

1. **Guasto Macchine compreso il fenomeno elettrico**. Trattasi dei danni materiali e diretti agli impianti assicurati causati da:

   a. rotture meccaniche dovute a vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili, corpi estranei, imperizia, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando e di controllo, automatismi di regolazione e di segnalazione;

   b. correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, elettronici anche se conseguenti a Fulmine.

2. **Furto, Rapina**, a condizione che:

   a. i pannelli siano stabilmente ancorati al Fabbricato o ai suoi spazi adiacenti quali cortili o giardini;

   b. l'evento sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'Impianto Fotovoltaico o Solare Termico è fissato.

La Compagnia, inoltre, indennizza:

3. i **danni da Responsabilità Civile a terzi** così come indicato nella sezione "Responsabilità Civile";

4. i **danni indiretti**, nella misura del 15% dell'importo indennizzabile.

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 36 Impianti non assicurabili

Non sono assicurabili gli impianti:

1. non installati secondo le norme di legge vigenti;

2. non collaudati e pronti per l'uso sul Fabbricato indicato nel Modulo/Attestato;

3. in cattivo stato di manutenzione o modificati o ampliati in modo non conforme alle regole del costruttore.

Art. 37 Esclusioni

La copertura assicurativa non opera:

1. nei casi delle esclusioni di cui al precedente Art. 30 e dei successivi 52 e Art. 66;

2. in caso di Guasto Macchine di cui al precedente Art. 35.1, con riferimento ai danni:

a. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il venditore dell'Impianto assicurato;

b. normalmente compresi nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- controlli di funzionalità;

- manutenzione preventiva;

- eliminazione dei disturbi e difetti;

- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

Art. 38 Limiti di Indennizzo

Il limite di indennizzo per danni materiali e diretti all'Impianto Fotovoltaico e all'Impianto Solare Termico, derivanti da uno degli eventi coperti dalla sezione "Incendio e Rischi accessori" è pari a € 25.000.

Per i Sinistri provocati dagli eventi di seguito indicati si applicheranno i Limiti di Indennizzo e le Franchigie/Scoperti specificamente previsti nella tabella sottostante:

Copertura Assicurativa a P.R.A.	Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo	Scoperto e/o Franchigia per Sinistro	Riferimenti alla copertura
Guasto macchine (Compreso Fenomeno elettrico)	€ 25.000,00	€ 250,00	Art. 35.1
Furto e Rapina	€ 25.000,00	30% (per impianti a meno di 4 (quattro metri) da terra, su tettoie/pensiline	Art. 35.2
Danni RCT	Come previsto e regolato all'Art. 63 Copertura Assicurativa Responsabilità Civile proprietà	€ 250,00	Art. 35.3
Danni indiretti	15% dell'importo indennizzabile con il massimo di € 3.000,00	Non previsti	Art. 35.4

Cosa comporta la previsione di uno Scoperto?
Hai subito un Furto dei pannelli dell'Impianto Fotovoltaico. Il valore dei beni rubati è stato valutato in € 2.000,00.
In caso di Furto di impianti installati a terra è prevista l'applicazione di uno Scoperto del 20%, pertanto, l'Indennizzo che ti verrà corrisposto sarà pari a € 1.600,00 ossia € 2.000,00 - € 400,00 che corrisponde al 20% del dell'importo indennizzabile.

In caso di Furto o Rapina che colpiscano gli Impianti o le loro parti (supporti, staffe, cavi in genere ecc.) posizionati a terra, su tettoie/pensiline o su Fabbricati aventi linea di gronda a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria è applicato uno Scoperto del 30%.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 39 Che cosa fare in caso di Sinistro

COME DENUNCIARE UN SINISTRO

Appena si verifica un Sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

1. comunicarlo alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza privilegiando l'utilizzo del canale telefonico e chiamando: al numero verde **800.920.222** e dall'estero allo 02.77.22.47.77.
   Inoltre, contattando gli stessi recapiti potrà ricevere informazioni sullo stato della pratica già in corso.
   È possibile comunque presentare denuncia di Sinistro o contattarci:
   - via email scrivendo a : documentisinistriprotezione@cardif.com
   - raccomandata a: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI).

2. fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile. Le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile;

3. limitatamente all'Incendio, nel caso in cui l'evento si configuri o possa configurarsi come reato doloso, nei 5 giorni successivi, presentare dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione dovrà essere inviata alla Compagnia;

4. conservare le tracce ed i residuati del Sinistro fino a definizione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

5. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato dei beni assicurati esistenti al momento del Sinistro o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;

6. fornire la dimostrazione del valore dei beni danneggiati, dei materiali e delle spese occorrenti per riparazione del Sinistro e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al precedente punto, mettendo a disposizione della Compagnia tutta la documentazione probatoria in suo possesso;

7. presentare a richiesta della Compagnia tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente in relazione al Sinistro.

Art. 40 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno arrecato dal Sinistro, dichiara distrutti o rubati beni assicurati che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni assicurati salvati o non rubati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato, le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 41 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato mediante accordo diretto tra la Compagnia, o persona da questa incaricata, e l'Assicurato, o persona da lui designata, ovvero, quando una delle Parti lo richieda, mediante periti nominati uno dalla Compagnia e l'altro dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I 2 periti devono nominarne un 3° in caso di disaccordo fra loro ed anche prima, in ogni caso, su richiesta di 1 di essi. Il 3° perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da suoi incaricati, i quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine,

anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'Art. 17.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del 3° perito sono ripartite a metà.

Art. 42 Mandato dei periti liquidatori

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;

2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 39;

3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinandone il valore al momento del Sinistro;

4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle presenti condizioni di Assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (che deve recare anche le stime dettagliate del danno) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 43 Determinazione del danno, limite di Indennizzo per il Fabbricato e il Contenuto

L'Assicurazione viene stipulata sulla base dei seguenti criteri:

1. per il Fabbricato: Valore a Nuovo di ricostruzione;

2. per il Contenuto: Valore a Nuovo.

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola somma assicurata e l'ammontare si determina stimando:

a. per il Fabbricato/Rischio locativo:

la spesa necessaria, valutata al momento del Sinistro, per l'integrale costruzione a nuovo delle parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con analoghe caratteristiche costruttive o equivalenti per funzionalità (Valore a Nuovo), escluso il valore dell'area e deducendo da tale risultato il valore dei residui nonché il deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante (valore al momento del Sinistro).

Per il Fabbricato, il Contraente e/o l'Assicurato acquista il diritto all'intero Indennizzo sulla base del Valore a Nuovo solamente se procede alla riparazione delle parti danneggiate o ricostruzione del Fabbricato stesso, nel medesimo luogo o in altra località e comunque nel territorio della Repubblica Italiana, entro 2 anni dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio alla Compagnia.

b. **per il Contenuto:**

il Valore a Nuovo dei beni assicurati distrutti o danneggiati, dietro dimostrazione dell'Assicurato di avere provveduto al loro rimpiazzo e presentazione della relativa documentazione.
Per i beni che l'Assicurato non avesse ancora rimpiazzato, il danno potrà essere quantificato in via provvisoria sulla base del loro Valore Commerciale. In tal caso l'Assicurato avrà diritto ad un'integrazione della liquidazione a condizione che il rimpiazzo dei beni liquidati in via provvisoria e la presentazione della relativa documentazione avvenga entro 6 mesi dalla firma dell'atto di amichevole liquidazione.

c. **per gli Oggetti Pregiati e Preziosi:** il Valore Commerciale;

d. **per Raccolte e collezioni: solo il Valore Commerciale dei singoli pezzi sottratti, danneggiati o distrutti,** escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;

e. **per i documenti le spese di rifacimento;**

f. **per i titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento: solo le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini dei limiti di Indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Per le cose fuori uso od inservibili, così come per quelle non rimpiazzabili o non sostituibili, l'Assicurazione è prestata per il loro Valore Commerciale.

Dagli Indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali Franchigie e Scoperti indicati in Polizza alle singole sezioni.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono esser tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non si applica l'Art. 1907 del codice civile.

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del codice civile (spese di salvataggio), in nessun caso la Compagnia può essere tenuta a pagare un Indennizzo superiore ai massimali indicati nel Modulo /Attestato

Art. 44 Determinazione del danno in caso di evento derivante da Fenomeno Elettrico

In caso di danno derivante da fenomeno elettrico l'ammontare è determinato secondo i seguenti criteri:

1. per gli impianti considerati immobili per natura o destinazione facenti parte del Fabbricato, compresi citofoni, videocitofoni, centraline dell'antenna TV, centraline di comando automazione cancelli, si stima il Valore a Nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi;

2. per i beni facenti parte del Contenuto in relazione alla vetustà del bene assicurato, al suo valore e alla sua riparabilità:

a. vetustà: decorre dalla data di acquisto, da certificare mediante esibizione dello scontrino fiscale, fattura o ricevuta che indichino tipologia e/o marca e/o modello del bene. Qualora tale documentazione non sia producibile si attribuisce al bene una vetustà convenzionale superiore a 48 mesi;

b. il valore è determinato al momento di accadimento del Sinistro. Per beni assicurati con vetustà:

- inferiore a 36 mesi si stima il Valore a Nuovo del bene al netto di eventuali recuperi;

- uguale o superiore a 36 mesi ma inferiore a 48 mesi, si stima il 65% del Valore a Nuovo del bene al netto di eventuali recuperi;

- uguale o superiore a 48 mesi, si stima il 40% del Valore a Nuovo del bene al netto di eventuali recuperi.

Qualora sul mercato non siano più reperibili beni uguali a quelli danneggiati né beni alternativi con caratteristiche equivalenti, non costituisce una miglioria il rimpiazzo del bene danneggiato con altro analogo ma con caratteristiche superiori.

3. Riparabilità: oltre ai casi in cui la riparazione non è effettuabile per motivi tecnici quali ad esempio irreperibilità dei pezzi di ricambio, il bene assicurato è considerato convenzionalmente non riparabile quando le spese necessarie per ripararlo sono uguali o superiori al suo valore determinato applicando i descritti criteri di cui ai punti a. e b.

Pertanto, qualora il bene non sia riparabile l'Indennizzo è pari al valore del bene ottenuto applicando i criteri di cui al punto 2 che

precede.

Qualora invece il bene sia riparabile, il danno indennizzabile è pari al costo di riparazione del bene danneggiato.

Art. 45 Riduzioni dell'Indennizzo legate alla Superficie effettiva dell'Abitazione

Relativamente alla Superficie è ammessa una tolleranza fino al 10% rispetto al valore dichiarato dal Contraente nel Modulo/Attestato.

Pertanto, qualora la Superficie dichiarata aumentata del 10% risultasse inferiore a quella effettiva risultante al momento del Sinistro, l'Indennizzo dovuto dalla Compagnia sarà ridotto in proporzione al rapporto fra la Superficie indicata nel Modulo/Attestato (aumentata del 10%) e la Superficie effettiva.

Cosa accade se ho dichiarato una Superficie dell'Abitazione inferiore a quella reale?
Se la tua Abitazione ha una Superficie di 200 metri quadrati ma al momento dell'acquisto della Polizza hai erroneamente dichiarato 190 metri quadrati non ci saranno conseguenze in caso di Sinistro. Infatti, è prevista una tolleranza del 10%, e, aumentando la Superficie che hai dichiarato di tale percentuale, si raggiunge la Superficie effettiva (190 mq * 10% + 190 mq = 209 mq).
Nel caso, invece, avessi dichiarato una Superficie di 170 metri aumentando tale Superficie del 10% (170 mq + 170mq * 10% = 187 mq) risulterebbe inferiore a quella effettiva, pertanto in caso di Sinistro anche l'Indennizzo verrebbe ridotto nella stessa proporzione.

Art. 46 Titolarità dei diritti

La presente Assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio, per conto altrui o nell'interesse di chi spetta.

In ogni caso gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni possono essere compiuti soltanto dal Contraente, ma l'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Fermo quanto sopra, l'Indennizzo non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 47 Anticipo Indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un anticipo, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, fermo restando che non potrà mai essere superiore a € 100.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro. L'anticipo è liquidato se:

1. non ci sono contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso;
2. la stima dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno € 25.000,00 .

L'anticipo è pagato entro 30 giorni dalla richiesta, a condizione che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'anticipo, l'Assicurato potrà ottenere un solo ulteriore anticipo sul supplemento al lui spettante, che sarà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 48 Pagamento dell'Indennizzo

La Compagnia provvederà al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione, salvo che non sia sorta una controversia ovvero non siano applicabili misure restrittive o impeditive del pagamento, tra le quali il pagamento debba essere effettuato:

i. 1. in favore di un Soggetto sottoposto a Misure Restrittive dell'Operatività;

ii. 2. verso Paesi o Regioni Sottoposti a Sanzioni Internazionali - Major Sanctioned Countries & Regions.

Si ricorda, quindi che, in tali casi la Polizza (e relativa copertura assicurativa) non opera e in nessun di tali casi, la Compagnia può

pagare importi.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il Sinistro non è stato causato con dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Ogni pagamento potrà avvenire solo:
- in euro;
- verso un conto corrente intestato all'avente diritto di un istituto di credito con sede nell'Unione Europea o nello Spazio economico Europeo e, comunque, aperto presso un'agenzia bancaria che si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. I paesi dell'Unione Europea sono riportati nel sito https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it. I paesi dello Spazio economico Europe sono riportati nel sito: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/169/lo-spazio-economico-europeo-see-la-svizzera-e-il-nord.

In ogni caso, non potranno essere beneficiari cittadini o residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o comunque soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

SEZIONE FURTO E RISCHI ACCESSORI

Le coperture di seguito descritte non sono acquistabili da sole. Occorre acquistare anche le coperture della sezione "Incendio e Rischi accessori" - Contenuto.
L'attivazione delle coperture è indicata nel Modulo/Attestato.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 49 Furto, Rapina, Estorsione

La copertura assicurativa è prestata a P.R.A. ed è operante per i Sinistri derivanti da **Furto, Rapina o Estorsione riferibili al Contenuto presente nell'Abitazione indicata nel Modulo/Attestato e nelle sue pertinenze.**

La Compagnia, nei limiti dei successivi Art. 52 e Art. 53, indennizza **i danni materiali e diretti derivanti da:**

1. **Furto** a condizione che l'autore di tali reati si sia introdotto nell'Abitazione contenenti i beni assicurati:

a. violandone i mezzi di chiusura (o anche muri, soffitti o pavimenti) mediante:

- rottura, scasso, sfondamento;

- uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a persona alla quale l'Assicurato le abbia affidate, a condizione che lo smarrimento o la sottrazione sia stata denunciata alle autorità. In tal caso la copertura assicurativa opera dalle ore 24 del giorno della denuncia sino alle ore 24 del terzo giorno successivo;

b. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi tra cui anche eventuali impalcature o di particolare agilità personale;

2. **Rapina ed Estorsione** avvenuti nei locali indicati nel Modulo/Attestato quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

3. **Furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave degli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere.** Affinché tale estensione sia operante l'Assicurato deve presentare regolare denuncia alle autorità e inviare l'originale o la copia autentica alla Compagnia;

4. **Furto, Rapina o Estorsione** (anche soltanto tentati) **agli oggetti personali** quali capi di vestiario, pellicce, Preziosi di proprietà dell'Assicurato, portati in Fabbricati destinati **a locali di villeggiatura,** non di proprietà dell'Assicurato stesso o in alberghi ovunque ubicati, purché ricorrano, per il Furto, le condizioni delle lettere a) e b) del punto 1. del presente articolo;

La Compagnia indennizza inoltre:

5. **i guasti cagionati dai ladri,** in occasione di Furto, Rapina o Estorsione consumati o tentati, alle parti di Fabbricato costituenti i locali contenenti i beni assicurati ed ai relativi Fissi e Infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture del Fabbricato contenente i beni assicurati. Il Furto di Fissi e Infissi, pluviali e grondaie viene equiparato ai guasti cagionati dai ladri;

6. **i danni al Contenuto** causati dall'autore del Furto, della Rapina o Estorsione (tentati o consumati) compresi gli atti vandalici o dolosi.

A seguito del Furto del mio PC ho perso dei file importanti per il mio lavoro posso ricevere un Indennizzo?
No, in quanto il danno che viene riconosciuto è solamente quello materiale e diretto, ossia il valore del bene sottratto. La perdita dei dati contenuti nel PC, e le conseguenze anche economiche che posso derivarne sono un danno indiretto.

Art. 50 Rimborso per spese documentate

Nei limiti di Indennizzo di cui al successivo Art. 53, la Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute per:

1. **il potenziamento mezzi di protezione:** blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di Furto, Rapina od Estorsione, anche soltanto tentati;

2. **la sostituzione di serrature** dei locali assicurati con altre uguali o equivalenti, nonché eventuali interventi sui Fissi e Infissi a seguito di smarrimento e/o sottrazione delle chiavi dell'Abitazione oggetto della copertura;

3. **il rifacimento dei seguenti documenti:** carta d'identità, patente di guida, passaporto sottratti all'Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 51 Condizioni per l'operatività della copertura

La copertura assicurativa è prestata a condizione che:

1. il Fabbricato e le pareti dei locali contenenti i beni assicurati e confinanti con l'esterno, con locali di altre Abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura;

2. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati sia situata in linea verticale a meno di 4 metri da:

a. suolo;

b. superfici acquee;

c. ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale);

sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione chiusura:

- robusti serramenti in legno, in materia plastica rigida, Vetro Antisfondamento, metallo o simili materiali, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;

- inferriate ancorate o fissate al muro, con la precisazione che sono ammesse luci purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l'accesso.

LIMITI DELLA COPERTURA

Art. 52 Esclusioni

La Compagnia non indennizza i Sinistri:

1. verificatisi in conseguenza di Incendi, Esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;

2. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Terrorismo, sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;

3. agevolati dal Contraente o dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:

a. persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;

b. persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;

c. incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;

d. persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

4. verificatisi nell'Abitazione a partire dalle ore 24 del 90° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono disabitati per più di 90 giorni consecutivi. Per gioielli e Preziosi, Raccolte e collezioni, Valori, titoli di credito in genere e denaro, invece, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 45° giorno;

5. indiretti quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi.

Art. 53 Limiti di Indennizzo

L'Indennizzo dovuto dalla Compagnia per singolo Sinistro e per ciascun anno assicurativo è soggetto ai limiti di Indennizzo previsti dalla somma assicurata scelta dal Contraente e indicata nel Modulo/Attestato di seguito indicati: € 5.000,00, € 10.000,00, € 15.000,00, € 20.000,00, € 50.000,00.

Per i Sinistri provocati dagli eventi di seguito indicati si applicheranno i Limiti di Indennizzo specificamente previsti nella tabella sottostante:

Evento	Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo
Preziosi e Raccolte e collezioni	50% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00 per singolo oggetto
Valori ovunque posti	5% della somma assicurata con limite di € 1.000,00
Oggetti Pregiati	50% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00 per singolo oggetto
Furto beni riposti in box/cantine e locali non comunicanti con l'Abitazione	10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00
Furto beni custoditi in Cassaforte/cassetta di sicurezza	raddoppio limiti massimi di Indennizzo

Per i Sinistri provocati dagli eventi di seguito indicati si applicheranno i Limiti di Indennizzo specificamente previsti nella tabella sottostante:

Copertura assicurativa	Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo	Riferimenti alla copertura
Furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave degli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari	10% somma assicurata - Scoperto del 20% del danno indennizzabile	Art. 49.3
Furto, Rapina o Estorsione agli oggetti personali nei locali di villeggiatura beni portati in villeggiatura ed alberghi	10% della somma assicurata e con limiti massimi di Indennizzo sopra indicati	Art. 49.4
Furto agevolato da impalcature	Somma assicurata	Art. 49.5
Guasti cagionati dai ladri a Fissi e Infissi	€ 2.000,00	Art. 49.6
Danni al Contenuto, compreso atti vandalici o dolosi	20% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00	Art. 49.7
Installazione o potenziamento mezzi di protezione/chiusura	10% del danno indennizzabile	Art. 50.1
Spese di sostituzione serrature a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi	€ 500,00	Art. 50.2
Spese per rifacimento documenti personali sottratti	€ 250,00	Art. 50.3

Ho subito un Furto di denaro nella mia Abitazione. Che Indennizzo posso ricevere?
La somma assicurata per il Furto è di € 10.000,00.
Per alcune tipologie di beni sono previsti Limiti di Indennizzo nell'ambito di tale somma, ad esempio per il denaro contante il limite è di € 500,00; pertanto, il tuo Indennizzo potrà arrivare al massimo a tale somma.
Ad ogni modo, puoi verificare tutti i Limiti di Indennizzo nelle tabelle presenti in ciascuna sezione delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 54 Riduzioni dell'Indennizzo legate a difformità dei mezzi di protezione e chiusura

In caso di Sinistro verrà applicato uno Scoperto del 20% qualora:

1. i mezzi di protezione e di chiusura dei locali non siano conformi a quanto riportato all'Art. 51. Tale Scoperto non sarà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;

2. non siano stati installati i mezzi di protezione e chiusura di cui al precedente Art. 51 per la presenza di persone all'interno dei locali al momento del Sinistro.

Art. 55 Raddoppio dei limiti dell'Indennizzo per Beni Assicurati custoditi in Cassaforte o in cassette di sicurezza

I Limiti di Indennizzo previsti al precedente Art. 53 sono raddoppiati se i beni assicurati sono custoditi in Cassaforte o depositati in cassette di sicurezza presso istituti di credito, esclusivamente nel caso in cui tali mezzi di custodia vengano violati mediante scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili.

Art. 56 Abitazione secondaria

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 52 punto 4 - Esclusioni, l'Assicurazione è valida qualunque sia la durata della disAbitazione per tutte i beni assicurati ad eccezione di Oggetti Pregiati, Preziosi, Valori, Raccolte e collezioni, per i quali l'Assicurazione è limitata al solo periodo di Abitazione da parte dell'Assicurato, dei componenti il Nucleo Familiare o delle persone conviventi.

Art. 57 Scoperto per l'Abitazione secondaria

In caso di danno nell'Abitazione occupata saltuariamente dal Contraente/Assicurato è applicato lo Scoperto del 20% sull'importo liquidabile a termini di Polizza, escluso il Sinistro avvenuto con la presenza di persone all'interno dei locali al momento del Sinistro.

Art. 58 Concomitanza di Scoperti/Franchigie

Nel caso di applicabilità allo stesso evento di più Scoperti verrà applicato uno Scoperto del 30%.

Art. 59 Riduzione della Somma Assicurata

In caso di Sinistro liquidato per un importo superiore al 30% della somma assicurata, la stessa si intende ridotta, con effetto immediato e fino alla scadenza dell'Assicurazione, di un importo pari all'Indennizzo riconosciuto.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 60 Che cosa fare in caso di Sinistro

COME DENUNCIARE UN SINISTRO

Appena si verifica un Sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

1. comunicarlo alla Compagnia entro 2 (due) giorni da quando ne ha avuto conoscenza privilegiando l'utilizzo del canale telefonico e chiamando: al numero verde **800.920.222** e dall'estero allo 02.77.22.47.77
   Inoltre, contattando gli stessi recapiti potrà ricevere informazioni sullo stato della pratica già in corso.
   È possibile comunque presentare denuncia di Sinistro o contattarci:
   - via email scrivendo a : documentisinistriprotezione@cardif.com
   - raccomandata a : Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI) .

   Devono essere specificate le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché presentare, entro i 5 (cinque) successivi, denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Compagnia, la Banca ed il numero di Polizza, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile;

2. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile;

3. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire se la legge lo consente la procedura di ammortamento, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile;

4. adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile;

5. tenere a disposizione fino ad avvenuta definizione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo;

6. dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del Sinistro, oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che La Compagnia ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;

7. presentare a richiesta della Compagnia tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente in relazione al Sinistro.

Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Art. 61 Recupero dei beni rubati

Se i beni assicurati rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia. I beni assicurati recuperati divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero Indennizzo. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di copertura assicurativa. Il resto spetterà alla Compagnia.

Art. 62 Rinvio alle norme della copertura assicurativa Incendio e Rischi accessori

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli, troveranno applicazione gli articoli da Art. 39 a Art. 48 di cui alla copertura assicurativa "Incendio e Rischi accessori".

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ

Le coperture di seguito descritte non sono acquistabili da sole. Occorre acquistare anche le coperture della Sezione "Incendio e Rischi accessori" per il Fabbricato e/o il Contenuto.
L'attivazione delle coperture è indicata nel Modulo/Attestato.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 63 Responsabilità Civile Abitazione

La Compagnia si obbliga, fino a concorrenza del Massimale indicato nel Modulo/Attestato, **a tenere indenne l'Assicurato dalle somme che è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento** (capitale, interessi e spese) **di danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione del Fabbricato** e degli spazi adiacenti, del Contenuto e, in caso sia operante anche la copertura assicurativa facoltativa "Package energia solare", dell'Impianto Fotovoltaico e Impianto Solare Termico.

Sono compresi i Sinistri causati da:

1. impianti fissi idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici, elettronici e da altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione;

2. recinzioni, cancelli, anche automatici, di pertinenza del Fabbricato;

3. spargimenti o infiltrazioni di acqua anche piovana o Rigurgito dei sistemi di scarico, purché conseguenti a rottura, guasto od Occlusioni accidentali degli impianti idrici, igienici sanitari, di riscaldamento e condizionamento di pertinenza del Fabbricato, con esclusione dei danni dovuti a umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;

4. caduta di neve e/o ghiaccio;

5. lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dei locali dell'Abitazione assicurata purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge applicabili e regolamentari, compresi i casi di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

6. uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere;

7. interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza;

8. inquinamento conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture;

9. da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge;

10. fatti colposi non menzionati ai punti precedenti, ma comunque verificatisi nell'ambito della proprietà e/o conduzione dell'Abitazione.

Art. 64 Fabbricati in condominio - Comproprietà

Se l'Assicurazione è stipulata da un soggetto condomino, la copertura comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il

condomino debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Se la copertura è stipulata da un comproprietario dell'Abitazione, è compresa la responsabilità civile degli altri comproprietari che sono, in tal caso, considerati Assicurati a tutti gli effetti.

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 65 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi e pertanto non vengono riconosciuti i danni nei loro confronti:

- le persone a favore delle quali è prestata la copertura;

- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

- le società, le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime.

LIMITI DELLA COPERTURA

Art. 66 Esclusioni

La copertura non comprende i danni:

1. cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari o noleggi;

2. ai beni di terzi causati da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;

3. da atti dolosi, salvo quanto previsto al precedente Art. 63;

4. causati, anche soltanto in parte o indirettamente, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;

5. direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;

6. derivanti da inadempimenti di natura contrattuale.

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA

Le coperture di seguito descritte sono sempre operanti se si acquista la Sezione "Responsabilità Civile Vita Privata" acquistabile da sola.
L'attivazione delle coperture è indicata nel Modulo/Attestato.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 67 Responsabilità Civile Vita Privata

La Compagnia si obbliga, fino a concorrenza del Massimale indicato nella di Polizza, **a tenere indenne l'Assicurato dalle somme che è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento** (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai seguenti eventi riferibili alla vita privata:

1. utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli dell'Assicurato a condizione che gli stessi siano studenti universitari;

2. utilizzo di camere d'albergo o locali di villeggiatura;

3. intossicazione ed avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande;

4. uso di giocattoli anche a motore compreso modellismo e aeromodellismo;

5. responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del codice civile per lesioni corporali (esclusi danni a Cose) provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o il trasporto di persone. Qualora i veicoli e natanti siano di proprietà dell'Assicurato, la copertura è operante purché detti veicoli e natanti risultino coperti, al momento del Sinistro, con Polizza di Assicurazione contro il Rischio della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione. In questo caso la copertura assicurativa è operante solo per l'azione di regresso svolta dall'assicuratore o per l'eventuale maggiore somma scoperta;

6. comportamenti colposi dell'Assicurato quando sia trasportato su autoveicoli, esclusi i danni a detti autoveicoli;

7. proprietà, possesso od uso di biciclette anche elettriche, monopattini anche a motore, golfcar; mezzi anche a motore ad uso di bambini o invalidi, non soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui al codice delle assicurazioni e purché l'utilizzo avvenga nel rispetto della normativa vigente;

8. proprietà ed uso di windsurf, di imbarcazioni a remi o a vela fino ad una lunghezza di 6,5 metri e non dotate di motore ausiliario;

9. danni causati da Animali Domestici di proprietà: la copertura è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato l'animale. Limitatamente alla proprietà o uso dei cani, la copertura opera a condizione che l'Assicurato sia in regola con la normativa vigente per la proprietà e il possesso e la detenzione dei cani;

10. danni causati da Animali Domestici di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Limitatamente ai cani, la copertura opera a condizione che il proprietario terzo sia in regola con la normativa vigente per la proprietà e il possesso e la detenzione dei cani;

11. proprietà e detenzione di armi anche da fuoco regolarmente registrate ed omologate a termini di legge compreso il loro uso allo scopo di difesa (escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia), tiro a segno e tiro a volo;

12. figli minori del Contraente, quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;

13. figli minori di terzi affidati temporaneamente al Contraente;

14. addetti ai servizi domestici compresi baby-sitter e/o collaboratori alla pari, badanti, in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;

15. esercizio di sport di pratica comune, attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;

16. pratica di campeggio svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati;

17. attività di volontariato;

18. organizzazione di feste familiari o tra amici;

19. conduzione dell'Abitazione: la copertura assicurativa non potrà in alcun caso cumularsi con quella prevista all'Art. 63;

20. infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici, compresi baby-sitter e/o collaboratori alla pari, badanti, in servizio anche non continuativo, purché in regola con le normative vigenti che disciplinano il diritto del lavoro, compresa la rivalsa degli enti che gestiscono le assicurazioni sociali, sino alla concorrenza del 20% del Massimale indicato nel Modulo/Attestato di Polizza per singola persona infortunata;

21. da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza;

22. da inquinamento conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture;

23. da Incendio, Scoppio, Esplosione o Implosione di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.
La presente copertura si intende prestata per la parte di danno eccedente alla copertura Ricorso Terzi della presente Polizza se operante, o da altra copertura di responsabilità civile anche se prestata con polizza Incendio;

24. fatti colposi non menzionati ai punti precedenti, ma comunque verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione.

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 68 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi e pertanto non vengono riconosciuti i danni nei loro confronti:

- le persone a favore delle quali è prestata la copertura;

- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

- le società, le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime.

LIMITI DELLA COPERTURA

Art. 69 Esclusioni

La copertura non comprende i danni:

1. cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari o noleggi;

2. derivanti dalla pratica di sport a livello professionistico;

3. derivanti dalla pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;

4. provocati a seguito di Furto subito dall'Assicurato di beni o Cose appartenenti a soggetti terzi;

5. ai beni di terzi causati da Incendio di Cose dell'Assicurato o da quest'ultimo detenute, salvo quanto previsto al precedente Art. 67.23;

6. causati a Cose che l'Assicurato abbia in uso e/o consegna a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto al precedente Art. 67.1 e 67.2.;

7. provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;

8. derivanti dalla proprietà o dall'uso, anche da parte dei domestici, di veicoli e di natanti, salvo quelli descritti al precedente Art. 67.5;

9. derivanti dalla proprietà o dall'uso di segway, monowheel e hoverboard ;

10. da atti dolosi, salvo quanto previsto agli Art. 63.9 e 67.24;

11. derivanti dall'esercizio della caccia;

12. direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;

13. direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;

14. derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;

15. derivanti da impiego di aeromobili.

Art. 70 Franchigia per danni a cose

Per tutti i danni a Cose resta a carico dell'Assicurato una Franchigia di € 150,00 per singolo Sinistro.

Art. 71 Validità territoriale

La copertura vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 72 Che cosa fare in caso di Sinistro

COME DENUNCIARE UN SINISTRO

Appena si verifica un Sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

1. comunicarlo alla Compagnia entro 2 giorni da quando ne ha avuto conoscenza privilegiando l'utilizzo del canale telefonico e chiamando: al numero verde **800.920.222** e dall'estero allo 02.77.22.47.77.
   Inoltre, contattando gli stessi recapiti potrà ricevere informazioni sullo stato della pratica già in corso.
   È possibile comunque presentare denuncia di Sinistro o contattarci:
   - via email scrivendo a: documentisinistriprotezione@cardif.com
   - raccomandata a: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI).

2. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese relative sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

La denuncia deve contenere l'indicazione del numero di Polizza, l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

In ogni caso l'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla copertura, deve far pervenire alla Compagnia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato entro 5 giorni dalla relativa notifica.

L'Assicurato è tenuto fornire alla Compagnia tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 73 Gestione delle controversie

La Compagnia, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, sia penale, gestisce la controversia a nome dell'Assicurato, fino a quando ne ha interesse, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato nel Modulo/Attestato.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese sostenute per resistere all'azione sono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato, in proporzione della relativa esposizione.

Non sono rimborsabili le spese di professionisti (legali o tecnici) non nominati od autorizzati dalla Compagnia, né la Compagnia risponde di multe od ammende né delle spese del processo che, in un procedimento penale, l'Assicurato condannato deve pagare allo Stato.

Art. 74 Limiti di Indennizzo

Per la Responsabilità Civile dell'Abitazione è previsto un massimale pari ad € 1.000.000,00.

Per la Responsabilità Civile della Vita Privata sono previsti i seguenti massimali: € 1.500.000,00, € 3.000.000,00, € 5.000.000,00.

Per i Sinistri provocati dagli eventi di seguito indicati si applicheranno i Limiti di Indennizzo e le Franchigie/Scoperti specificamente previsti nella tabella sottostante:

Copertura assicurativa	Limite di risarcimento per Sinistro	Scoperto e/o Franchigia per Sinistro	Riferimenti alla copertura
Danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna	Massimale	€ 150,00	Art. 63.3
Danni da interruzioni o sospensione di attività	€ 20.000,00	Scoperto 10% col minimo di € 250,00	Art. 63.7 - Art. 67.21
Danni da inquinamento accidentale	€ 50.000,00	Scoperto 10% col minimo di € 250,00	Art. 63.8 - Art. 67.22
Danni fisici involontariamente causati a badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici e baby sitter	20% del Massimale	Non previsto	Art. 67.20
Danni da Incendio, Scoppio, Esplosione o Implosione di Cose dell'Assicurato o da lui detenute	€ 100.000,00	Scoperto 10% col minimo di € 250,00 (esclusivamente per danni a Cose)	Art. 67.23
Danni a Cose	Massimale	€ 150,00	Art. 70

SEZIONE TUTELA LEGALE

Le coperture di seguito descritte sono sempre operanti se si acquista la Sezione "Tutela Legale", sottoscrivibile da sola. La sottoscrizione delle coperture riguarda la copertura principale Tutela Legale Abitazione e, a scelta del Contraente, quest'ultimo potrà sottoscrivere anche la copertura facoltativa Tutela Legale Vita Privata.
L'attivazione delle coperture è indicata nel Modulo/Attestato.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 75 Soggetti Assicurati

La copertura Tutela Legale viene prestata al Contraente/Assicurato.

Nel caso di controversie tra Assicurati, la copertura è prestata unicamente a favore del Contraente.

Glossario - Definizioni specifiche

- Cose: i beni materiali e gli animali;

- Sinistro: fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda civilistica, si asserisce essere illecito o costituire inadempimento contrattuale;

- Transazione: accordo col quale le Parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro.

Art. 76 Tutela Legale Abitazione - Copertura sempre operante in caso di acquisto della sezione Tutela Legale

La Compagnia assicura, con un massimale di € 15.000,00 o € 25.000,00, **l'assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla tutela dei diritti dell'Assicurato, nell'ambito della proprietà e godimento dell'Abitazione assicurata,** come indicata nel Modulo/Attestato per:

1. promuovere l'azione di **risarcimento dei danni subiti** dall'Abitazione a seguito di fatti illeciti extracontrattuali di terzi;

2. **controversie derivanti da presunte inadempienze contrattuali da parte di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria manutenzione** purché il valore in lite non sia inferiore a € 500,00 e non superiore a € 100.000,00, comprese le controversie di natura condominiale e/o con il condominio;

3. **controversie civili riguardanti luci, vedute, confini, distanze, servitù, altri diritti reali relativi alla proprietà esclusiva**. In materia di diritto di usucapione, l'avvenimento del Sinistro è la data della prima contestazione della richiesta di usucapione se la richiesta è avvenuta durante l'efficacia della copertura;

4. **difesa penale dell'Assicurato** nei casi in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti colposi o per contravvenzioni; la copertura è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato nei casi di invito a presentarsi (articolo 375 del codice di procedura penale) e di accompagnamento coatto (articolo 376 del codice di procedura penale);

5. **controversie in materia di locazione** relativamente all'Abitazione (indicata nel Modulo/Attestato) direttamente utilizzata dal Contraente purché il valore in lite non sia inferiore ad € 500,00;

6. **impugnazione delle delibere assembleari condominiali dell'Abitazione** direttamente utilizzata dal Contraente;

Le coperture sopra indicate operano anche per le pertinenze dell'Abitazione assicurata.

Cosa si intende per illecito/danno extracontrattuale?
È un comportamento che produce un danno ingiusto, ossia che lede un tuo diritto e in relazione al quale quindi puoi pretendere

di essere risarcito. È definito "extracontrattuale" perché tra il responsabile del comportamento che produce il danno e tu che lo subisci non è in corso alcun rapporto contrattuale relativo all'evento dannoso.
Ad esempio, la pianta malata del giardino del tuo vicino cade e distrugge la recinzione della tua villa, oppure mentre attraversi sulle strisce pedonali vieni investito da un'automobile.

Art. 77 Tutela Legale Vita Privata

Le coperture di seguito indicate sono facoltative e sottoscrivibili unicamente previa sottoscrizione della copertura "Tutela legale Abitazione".
L'attivazione delle coperture è indicata nel Modulo/Attestato.

La Compagnia assicura, con lo stesso massimale prescelto per la Tutela Legale Abitazione, l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, nell'ambito della vita privata extraprofessionale esclusivamente per:

1. controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatto illecito di terzi, compresa la costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social.
La copertura opera anche in qualità di proprietario di Animali domestici, utilizzatore di velocipedi o sia rimasto coinvolto come pedone o trasportato, passeggero di qualsiasi mezzo;

2. controversie contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte purché il valore in lite non sia inferiore ad € 500,00 e non superiore a € 100.000,00 .
La copertura opera anche in qualità di proprietario di Animali domestici e utilizzatori di velocipedi;

3. controversie per danni extracontrattuali causati a terzi in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato.
La copertura opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.
La copertura opera invece a primo rischio nel caso in cui l'Assicurazione di responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata in quanto non oggetto della copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla Franchigia prevista dalla Polizza;

4. controversie di lavoro con collaboratori domestici purché regolarmente assunti;

5. la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni;

6. l'istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Artt. 417 e 429 codice civile) di un Assicurato;

7. l'istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Artt. 49 e 58 codice civile) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 codice civile) di un Assicurato.

Art. 78 Spese riconosciute

La Compagnia, nei limiti del Massimale indicato nel Modulo /Attestato per singolo Caso Assicurativo e senza limite per anno assicurativo, indennizza:

a. i compensi per l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio incaricato alla gestione del Caso Assicurativo;

b. le spese a carico dell'Assicurato a favore agli organismi di Mediazione, nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi previste per gli organismi di Mediazione (tabella A del D.M. 180/2010 e successive modifiche, quando la Mediazione è obbligatoria;

c. compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;

d. le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte in caso di soccombenza dell'Assicurato o conseguenti ad una Transazione autorizzata dalla Compagnia ai sensi del successivo Art. 86;

e. spese di giustizia;

f. le spese investigative svolte da un incaricato dell'Assicurato riguardo ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri, nel limite di € 1.000,00;

g. i compensi per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;

h. i compensi per l'intervento di un perito e/o di un consulente tecnico d'ufficio (CTU) e/o di un consulente tecnico di parte e di periti in genere purché scelti in accordo con la Compagnia ai sensi del successivo Art. 86;

i. le spese per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte;

j. le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi;

k. compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;

l. spese per l'arbitrato.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Compagnia ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato. Non sono rimborsabili i patti quota lite conclusi tra Assicurato e Legale, nonché i compensi dell'avvocato duplicati in caso di domiciliazione.

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 79 Controversie non assicurate

Non sono assicurate le controversie:

1. di natura contrattuale, salvo quanto indicato al punto 2 dell'Art. 76 e dell'Art. 77;

2. in materia di diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;

3. relative alla locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'Abitazione indicata nel Modulo/Attestato di Polizza;

4. in relazione a contratti di compravendita, nuova costruzione, permuta, trasformazione o ristrutturazione di immobili. In questi casi le garanzie non operano anche per i sinistri relativi ai contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;

5. in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita dell'Abitazione assicurata, di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;

6. conseguenti a insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o Terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, eventi atomici e comunque derivanti da trasmutazione del nucleo o da attacco chimico e/o biologico;

7. non accidentali relative ad inquinamento dell'ambiente;

8. di diritto pubblico e in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;

9. riguardanti diritti della proprietà industriale, d'autore e concorrenza sleale;

10. fra soci ed amministratori oppure tra soci, riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di impresa o partecipazione in impresa, nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende;

11. riguardanti contratti di agenzia;

12. in materia di diritto tributario;

13. di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;

14. riguardanti l'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori (comportamenti antisindacali);

15. relative o comunque connesse al possesso, la proprietà, l'uso o la conduzione di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'Assicurazione per la responsabilità civile;

16. derivanti da qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o di altre tipologie di collaborazione;

17. riguardanti giochi di fortuna (lotterie varie sia pubbliche che private), scommesse o investimenti di capitali;

18. contro la Compagnia e contro BNL che intermedia il presente contratto;

19. non espressamente previste dagli Art. 76 e Art. 77.

LIMITI DELLA COPERTURA

Art. 80 Esclusioni

La copertura non opera per:

1. il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

2. qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

3. il Caso Assicurativo che l'Assicurato ha causato con dolo;

4. il Caso Assicurativo che è connesso al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato;

5. controversie contrattuali di valore inferiore al limite minimo di € 500,00 o superiore al limite massimo di € 100.000,00;

La copertura assicurativa non include il pagamento delle spese:

6. collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di Cose;

7. per risolvere una controversia senza che la Compagnia abbia preventivamente autorizzato la Transazione e la divisione delle spese legali alle parti coinvolte;

8. per regolarizzare, secondo le norme vigenti, i documenti necessari per la gestione del Caso Assicurativo;

9. per ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Art. 81 Quando è coperto e quando avviene il Sinistro

La copertura è efficace dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo/Attestato, se il Premio è stato pagato a condizione che i sinistri sono avvenuti:

1. dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
2. dopo 3 mesi di Carenza dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi.

La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza.
L'evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- il deposito del ricorso all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione.

In materia di usucapione, la data di avvenimento del Sinistro coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.
Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.
Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso Sinistro, la polizza opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il massimale per Sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

Il Sinistro deve essere denunciato alla Compagnia, nei modi e nei termini di cui al successivo Art. 84, comunque entro 24 mesi dalla data di cessazione dell'Assicurazione.

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso Rischio, dopo un precedente contratto, purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la Carenza di cui al punto 2. del presente articolo, non opera.

Art. 82 Validità territoriale

La copertura è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi in Italia.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 83 Cosa fare in caso di Sinistro

Appena si verifica un Sinistro, il Contraente/Assicurato deve:
comunicarlo alla Compagnia privilegiando l'utilizzo del canale telefonico e chiamando: al numero verde **800.920.222** e dall'estero allo 02.77.22.47.77.
Inoltre, contattando gli stessi recapiti potrà ricevere informazioni sullo stato della pratica già in corso.
È possibile comunque presentare denuncia di Sinistro o contattarci:
- via email scrivendo a: documentisinistriprotezione@cardif.com
- raccomandata a: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI).

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Viale del Commercio n°59
37135 Verona

Per tutte le prestazioni di Tutela Legale previste dalla polizza è istituito un servizio di consulenza telefonica, al quale l'Assicurato può rivolgersi chiamando i seguenti numeri:

800.920.222 e dall'estero allo 02.77.22.47.77

per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale;
- leggi, regolamenti e normativa vigente;
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di polizza;
- modalità di denuncia di Sinistro e documentazione necessaria.

ARAG SE è operativa ai seguenti orari:

- lunedì – giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00
- venerdì: 09:00 - 13:00.

Art. 84 Denuncia del Caso Assicurativo e scelta del Legale

COME DENUNCIARE UN SINISTRO

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Compagnia qualsiasi Caso Assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza e in ogni caso nel rispetto del termine di Prescrizione previsto dalla legge.
La denuncia del Caso Assicurativo deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, l'indicazione della causa, nonché delle conseguenze, le generalità dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

A titolo esemplificativo, pertanto, dovranno essere forniti:

1. generalità e recapiti della controparte;

2. estremi della controversia con l'indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda;

3. copia della corrispondenza intercorsa;

4. copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.);

5. dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste;

6. copia dell'informazione di copertura o ogni altro atto notificato all'Assicurato.

L'Assicurato, pena la decadenza parziale o totale dalla copertura, è tenuto a fornire alla Compagnia tutti gli atti e i documenti indispensabili per la definizione della controversia.

In mancanza, la Compagnia non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Unitamente alla denuncia del Caso Assicurativo, ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, l'Assicurato può avvalersi della facoltà di indicare un Legale, residente in una località facente parte del circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario competente a decidere la controversia.

Se l'Assicurato sceglie un Legale non residente nel circondario del tribunale, saranno a carico della Compagnia gli onorari e le spese di domiciliazione di un Legale iscritto presso il foro competente a decidere la controversia, nel limite di € 2.500,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per Caso Assicurativo e per anno.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Compagnia lo invita a nominare il proprio Legale e, nel caso non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato dovrà conferire mandato.

Le modalità operative sopra esplicitate valgono anche per la nomina di periti, il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dalla Compagnia.

La Compagnia non è responsabile dell'operato dei Legali, consulenti tecnici e periti in genere, così nominati.

L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Caso Assicurativo.

Art. 85 Obblighi dell'Assicurato

Nel caso di attivazione della copertura il Contraente e/o l'Assicurato devono:

1. rilasciare alla Compagnia idonea procura per la gestione stragiudiziale della controversia, debitamente compilata e sottoscritta;

2. per la fase giudiziale, informare il Legale incaricato completamente e in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria;

3. fornire alla Compagnia ogni informazione sullo stato della pratica, nonché tutti gli atti e i documenti per la gestione del caso;

4. prima di adire l'autorità giudiziaria o di proporre impugnazioni, ottenere l'autorizzazione della Compagnia;

5. prima di adire l'autorità giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari, i quali possono di fatto o giuridicamente avere importanza per il procedimento giudiziario da intentare;

6. evitare di compiere atti che pregiudichino la Compagnia nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale.

Art. 86 Gestione del Caso Assicurativo

Dopo il ricevimento della denuncia del Caso Assicurativo, la Compagnia, valutata la natura e la fondatezza della controversia, si adopera, direttamente o per mezzo di Legali da essa incaricati, per realizzare un bonario componimento della controversia, compreso l'esperimento del tentativo obbligatorio di Mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, la controversia verrà affidata al Legale nominato ai sensi dell'Art. 84.

Qualora sia necessaria una difesa penale, la Compagnia concorderà di volta in volta con l'Assicurato il nominativo del legale da nominare.

La copertura viene garantita anche per i successivi stati e gradi del giudizio civile e penale, a condizione che la controversia presenti, a discrezione della Compagnia, possibilità di successo.

Il conferimento di incarichi a consulenti tecnici di parte avviene d'intesa con la Compagnia. La Compagnia conferma per iscritto la misura della copertura per il Caso Assicurativo.

Se il Contraente intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte della Compagnia della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, la Compagnia assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della tutela prima di tali iniziative.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del Contratto di Assicurazione e **senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.**

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato **dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.**

Il pagamento delle spese coperte dalla Polizza avviene entro il termine di 30 giorni **previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.**

In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e la Compagnia circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure di impugnazione, la controversia, senza esclusione delle vie giudiziali, verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra Assicurato e la Compagnia; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal presidente del tribunale.

Ciascuna delle Parti si farà carico delle proprie spese legali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Alternativamente, è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di Mediazione.

In caso di conflitto di interessi con la Compagnia, l'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale.

Qualora vi sia il rischio della Prescrizione e/o decadenza del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli ha facoltà, a proprie spese, di intraprendere le azioni ritenute più opportune, con espressa manleva di ogni eventuale pregiudizio arrecato all'Assicurato in virtù dell'instaurazione della procedura arbitrale.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda adire le vie giudiziali, prima dell'instaurazione della causa civile, come condizione di procedibilità della stessa, dovrà essere attivato il tentativo di Mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni

Art. 87 Indennizzo

La Compagnia corrisponde, per ogni Caso Assicurativo, un Indennizzo sino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo/Attestato. Tale massimale trova applicazione anche quando la Compagnia, in un Unico Caso Assicurativo, debba attuare pagamenti a più soggetti Assicurati. In caso di identità soggettiva e/o oggettiva di più Casi Assicurativi collegati temporalmente e causalmente, il massimale pattuito si intenderà esclusivamente riferito ad un Unico Caso Assicurativo.
In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control>www.treasury.gov).

Art. 88 Recupero di somme

Sono di spettanza dell'Assicurato i risarcimenti ed ogni somma recuperata o comunque corrisposta dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

Sono di spettanza della Compagnia, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva.

SEZIONE ASSISTENZA

Le coperture di seguito descritte non sono acquistabili da sole. Occorre acquistare anche le coperture della Sezione "Incendio e Rischi accessori" per il Fabbricato e/o il Contenuto.
L'attivazione delle coperture è indicata nel Modulo/Attestato.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 89 Prestazioni

La Compagnia si impegna, nei limiti dell'Art. 92, ad erogare le Prestazioni di seguito elencate avvalendosi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che provvederà all'organizzazione dei relativi interventi.

1. INVIO DI UN FABBRO/SERRAMENTISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un fabbro presso la propria Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

a. Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso alla propria Abitazione;

b. scasso di Fissi e Infissi, a seguito di Furto tentato o consumato, Incendio, Fulmine, Scoppio, Esplosione, Allagamento, quando sia compromessa la funzionalità che non garantisce la sicurezza dei locali della propria Abitazione.

2. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un idraulico presso la propria Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

a. Allagamento o infiltrazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'Abitazione;

b. mancanza d'acqua, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico dell'Abitazione;

c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'Abitazione.

3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un elettricista, in caso di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Abitazione per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista.

4. INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE 24 ORE

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse, presso la propria Abitazione, di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

5. INVIO DI IN VETRAIO NELLE 24 ORE

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse, presso la propria Abitazione, di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

6. INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un sorvegliante a seguito di scasso di Fissi e Infissi, Furto o tentato Furto, Incendio, Esplosione, danni causati dall'acqua, che abbiano colpito la propria Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta scritta dell'Assicurato, a contattare un istituto di vigilanza privato che invierà una persona addetta alla custodia in attesa dell'invio degli artigiani per le riparazioni.
L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'istituto di vigilanza privato.

7. SPESE D'ALBERGO

Qualora l'Abitazione sia inagibile a seguito di Furto o tentato Furto, Scoppio, Incendio, Fulmine, Esplosione, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo dell'Assicurato.

8. RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO

(Copertura valida oltre 50 chilometri dalla Residenza dell'Assicurato)

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse in viaggio di rientrare immediatamente presso l'Abitazione danneggiata a seguito di Furto, tentato Furto o Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza in loco, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rientro dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (treno prima classe o aereo classe turistica o altro).

Posso chiedere in caso di urgenza l'intervento di un artigiano di mia fiducia e poi farmi rimborsare dalla Compagnia?
No, in quanto è la Compagnia a provvedere - tramite la Struttura Organizzativa di EUROP ASSISTANCE all'invio di un artigiano convenzionato, sostenendo i costi di uscita e di manodopera fino all'importo esplicitamente indicato nella Tabella in Limiti della Copertura.

CHE COSA NON È ASSICURATO

Non sono previste Prestazioni in mancanza di una situazione di emergenza.

LIMITI DELLA COPERTURA

Art. 90 Limiti della copertura

Ciascuna Prestazione è erogata sino ad un massimo di 3 volte per singolo anno assicurativo. Le Prestazioni non saranno erogate per i Sinistri dipendenti o provocati da:

1. Alluvioni/Inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

2. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di Terrorismo e di vandalismo;

3. dolo o colpa grave dell'Assicurato;

4. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni da parte dell'Assicurato;

5. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole Prestazioni.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 1910 del codice civile, all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance nel termine di 3 giorni dal verificarsi del Sinistro a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le Prestazioni di assistenza di cui alla presente sezione saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia che ha erogato la Prestazione.

Art. 91 Limiti specifici delle singole Prestazioni

1. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Sono esclusi:

a. per i casi di cui al precedente Art. 89.2 (a) e (b), i Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Abitazione e i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato nonché ad interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;

b. per i casi di cui al precedente Art. 89.2 (c), i danni di tracimazione dovuti a Rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

2. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Sono esclusi:

a. i Sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;

b. i Sinistri dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;

c. i Sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte e a valle del contatore.

3. INVIO DI IN VETRAIO NELLE 24 ORE

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

Art. 92 Limiti d'Indennizzo

Prestazione	Massimale	Riferimenti alla copertura
Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza	- € 300,00 per Sinistro per i costi per l'uscita e la manodopera; - € 200,00 per Sinistro per i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno; - Max 3 eventi per anno assicurativo.	Art. 89.1
Invio di un idraulico per interventi di emergenza	- € 300,00 per Sinistro per i costi per l'uscita e la manodopera; - € 200,00 per Sinistro per i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno; - Max 3 eventi per anno assicurativo.	Art. 89.2
Invio di un elettricista per interventi di emergenza	- € 300,00 per Sinistro per i costi per l'uscita e la manodopera; - € 200,00 per Sinistro per i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno; - Max 3 eventi per anno assicurativo.	Art. 89.3
Invio di un termoidraulico nelle 24 ore	- € 150,00 per Sinistro per i costi per l'uscita e la manodopera; - € 150,00 per Sinistro per i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno; - Max 3 eventi per anno assicurativo.	Art. 89.4
Invio di un vetraio nelle 24 ore	- € 500,00 per Sinistro per i costi per l'uscita e la manodopera; - Max 3 eventi per anno assicurativo.	Art. 89.5
Invio di un sorvegliante	- € 300,00 per Sinistro; - Max 3 eventi per anno assicurativo.	Art. 89.6
Spese di albergo	- € 300,00 per Sinistro e per Nucleo Familiare; - Max 3 eventi per anno assicurativo.	Art. 89.7
Rientro anticipato dell'Assicurato	- € 300,00 per Sinistro e per Nucleo Familiare; - Max 2 eventi per anno assicurativo.	Art. 89.8

Art. 93 Dove vale la copertura

La copertura Assistenza vale in Italia fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole Prestazioni.

Art. 94 Limitazioni di responsabilità

L'Impresa non dovrà risarcire i danni:
- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza;
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e non prevedibile.

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

Art. 95 Come richiedere Assistenza

Appena si verifica un Sinistro, il Contraente/Assicurato deve:
comunicarlo alla Compagnia, pena la decadenza al diritto delle prestazioni, privilegiando l'utilizzo del canale telefonico e chiamando: al numero verde **800.920.222** e dall'estero allo 02.77.22.47.77.
Inoltre, contattando gli stessi recapiti sopra riportati potrà ricevere informazioni sullo stato della pratica già in corso.
È possibile comunque presentare denuncia di Sinistro o contattarci:
- via email scrivendo a: documentisinistriprotezione@cardif.com
- raccomandata a: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI).

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

1. tipo di intervento richiesto;
2. nome e cognome;
3. numero di Polizza;
4. indirizzo del luogo in cui ci si trova;
5. recapito telefonico.

La gestione dell'Assistenza è affidata alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance in funzione 24 ore su 24 per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

Per qualsiasi informazione si può contattare il numero verde **800.920.222** e dall'estero allo 02.77.22.47.77.

Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza

Esempio 1	
In caso di allagamento della casa, Mario viene immediatamente avvisato tramite SMS dalla Centrale Operativa di Supporto. Mario, chiamerà Centrale Operativa di Supporto riferendo di trovarsi in montagna e di aver chiuso l'acqua prima di andar via.	Gli viene chiesto di verificare l'allagamento o di mandare qualcuno sul posto. Mario richiama alle 00.50 sostenendo che effettivamente il portinaio ha riscontrato una perdita d'acqua il quale ha chiamato subito l'idraulico che abita nelle vicinanze. L'idraulico ha risolto il problema, il parquet si è un po' rovinato ma Mario è soddisfatto del servizio

Esempio 2	
Emanuele non riesce ad entrare in casa poiché ha smarrito le chiavi.	La Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà ad inviare a proprio carico un fabbro. Se Emanuele dovrà sostituire la serratura sarà coperto fino ad un massimo di 500 €.

Esempio 3	
Giulio ha sottoscritto la polizza Habit@t – Sezione Responsabilità civile - Responsabilità Civile del Proprietario.	Danni stimati per 750 €, al netto di una franchigia di 250 €, Habit@t liquiderà una somma pari a 500 €

Uno sbalzo di corrente provoca un guasto all'impianto elettrico fisso della Casa.	

Esempio 4		
A seguito di un furto con scasso, a Lorenzo hanno rubato il pc e molti oggetti di valore.	▶	Danni stimati per 2.700 €, al netto di una franchigia di 250 €, Habit@t liquiderà una somma pari a 2.450 €

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento 6 febbraio 2025

SEZIONE PRELIMINARE: MODIFICHE PRINCIPALI

In ragione della fiducia che esiste tra noi, la protezione dei tuoi dati personali è importante per il Gruppo BNP Paribas.

Abbiamo migliorato la nostra Informativa sulla Privacy in particolare con riferimento alle seguenti informazioni:

- trattamento di dati relativi alle finalità di comunicazione commerciale,
- trattamento di dati relativi alle finalità di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e sanzioni internazionali.

Introduzione

Prendiamo molto sul serio la protezione dei tuoi dati personali. Il Gruppo BNP Paribas, di cui la nostra società è parte, ha, infatti, adottato regole specifiche sulla protezione dei dati personali.

Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza generale per l'Italia ("**Noi**"), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è responsabile della raccolta e del trattamento dei tuoi dati personali che effettua nell'ambito delle sue attività.

Il nostro obiettivo è aiutare i nostri clienti – privati, imprenditori, piccole e medie imprese, grandi aziende e investitori istituzionali grazie alle nostre soluzioni di investimento, risparmio e alle soluzioni assicurative.

Facciamo parte di un Gruppo bancario-assicurativo integrato e, in collaborazione con le diverse società del Gruppo, forniamo ai nostri clienti una gamma completa di prodotti e servizi bancari, assicurativi e di leasing.

Lo scopo della presente Informativa sulla Privacy è di farti sapere come trattiamo i tuoi dati personali e come puoi controllarli e gestirli.

1. SEI DESTINATARIO DELLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY?

La presente Informativa sulla Privacy si rivolge a te se tu ("**Tu**") sei:

- un nostro cliente o hai/hai avuto con noi un rapporto contrattuale (sottoscrittore, co-sottoscrittore, persona assicurata);
- un membro della famiglia di un nostro cliente. Infatti, i nostri clienti possono condividere con noi informazioni sulla loro famiglia qualora necessario al fine di fornire loro un prodotto o un servizio o per conoscerli meglio;

- una persona interessata ai nostri prodotti o servizi (per il seguito "Prospect") quando tu ci fornisci i tuoi dati personali affinché possiamo contattarti.
- un erede o avente diritto;
- un co-mutuatario/garante, fideiussore, coobbligato;
- un esponente (ad es. rappresentante legale) di un nostro cliente ricompreso in un mandato/delega di poteri;
- un beneficiario di una transazione di pagamento;
- un beneficiario di un contratto o polizza assicurativa e/o un trust/fiduciario;
- un manager o un legale rappresentante di un cliente che è una persona giuridica;
- un donatore;
- un creditore (per esempio nel caso di liquidazione coatta amministrativa);
- un azionista di una società.

Se nella relazione che hai con Noi è necessario che Tu ci fornisca dati personali di terzi, ti chiediamo di informare tali soggetti della comunicazione a Noi dei loro dati personali e della possibilità di leggere la presente Informativa sulla Privacy disponibile anche sul Nostro sito internet. Provvederemo anche noi a informarli laddove possibile ai sensi delle norme di riferimento e laddove non pregiudichi i nostri obblighi di riservatezza ed il conseguimento delle finalità del trattamento.

2. COME PUOI CONTROLLARE IL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI PERSONALI?

Tu hai dei diritti, di seguito meglio descritti, che Ti consentono di esercitare un effettivo controllo sui tuoi dati personali e su come li trattiamo

Se intendi esercitare i tuoi diritti, puoi inviare apposita richiesta ai seguenti indirizzi:

- Tramite e-mail a: data.protection.italy@cardif.com
- Tramite mezzo posta a: Ufficio Privacy Cardif - P.za Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

allegando una copia di un tuo documento di identità qualora richiesto.

I tuoi diritti potranno essere limitati nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili. Ad esempio, ciò accade quando dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto agli interessi tutelati dalle disposizioni di legge relative all'antiriciclaggio. In questi casi puoi comunque esercitare i tuoi diritti rivolgendoti al Garante per la protezione dei dati personali il quale effettuerà le verifiche necessarie.

2.1 Puoi richiedere l'accesso ai tuoi dati personali

Se desideri avere accesso ai tuoi dati personali, ti forniremo una copia dei dati che hai richiesto e le informazioni relative al loro trattamento.

2.2 Puoi chiedere la correzione dei tuoi dati personali

Laddove ritieni che i tuoi dati personali siano inesatti o incompleti, puoi richiedere che tali dati vengano modificati o integrati di conseguenza. In alcuni casi, potrebbe essere richiesta della documentazione di supporto.

2.3 Puoi richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali

Se lo desideri, puoi richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali, nei limiti previsti dalla legge.

2.4 Puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali trattati sulla base di nostri interessi legittimi

Se non concordi con il trattamento dei tuoi dati personali basato sui nostri legittimi interessi, puoi opporti, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, indicando l'attività di trattamento a cui ti riferisci e i motivi dell'opposizione. Non tratteremo più i tuoi dati personali a meno che non vi siano legittimi motivi cogenti per farlo o il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un nostro diritto.

2.5 Puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali per finalità di comunicazione commerciale

Hai il diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei tuoi dati personali per finalità di comunicazione commerciale, compresa la profilazione nella misura in cui questa sia connessa a tale finalità.

2.6 Puoi limitare il trattamento dei tuoi dati personali

Se dubiti dell'accuratezza dei dati personali che utilizziamo o ti opponi al trattamento dei tuoi dati personali, verificheremo ed esamineremo la tua richiesta. Puoi richiedere la sospensione del trattamento dei tuoi dati personali mentre esaminiamo la tua richiesta.

2.7 Hai diritti contro una decisione automatizzata

In linea generale, hai il diritto di non essere soggetto ad una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che abbia un effetto giuridico o incida in modo significativo su di Te. Tuttavia, potremmo adottare una decisione automatizzata se si rende necessaria per la sottoscrizione o l'esecuzione di un contratto con noi, se è autorizzata da una norma italiana o dell'Unione Europea o se hai prestato il tuo consenso.

In ogni caso, hai la possibilità di contestare la decisione, esprimere le tue opinioni e chiedere l'intervento di una persona che possa rivedere la decisione.

2.8 Puoi revocare il tuo consenso

Se hai prestato il tuo consenso al trattamento dei tuoi dati personali, puoi revocare questo consenso in qualsiasi momento ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

2.9 Puoi richiedere la portabilità di parte dei tuoi dati personali

Puoi richiedere una copia dei dati personali che ci hai fornito in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, laddove il trattamento si basi sul tuo consenso o sul contratto, ed avvenga in modo automatizzato. Ove tecnicamente fattibile, è possibile richiedere la trasmissione di questa copia a terzi titolari da Te indicati.

2.10 Come presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali

Oltre ai diritti di cui sopra, è possibile proporre reclamo all'autorità di controllo competente, che di solito è quella del proprio

luogo di residenza. In Italia ti devi rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali.

2.11 Come puoi contattare il Responsabile della protezione dei dati personali

Puoi contattare il nostro responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo dpo_italia@cardif.com oppure inviando una lettera a DPO Cardif - P.za Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano.

3. PERCHÉ E SU QUALE BASE GIURIDICA TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

Lo scopo di questa sezione è spiegare perché trattiamo i tuoi dati personali e la base giuridica che adottiamo.

3.1 Trattiamo i tuoi dati personali per ottemperare ai nostri obblighi di legge

3.1.1 I tuoi dati personali sono trattati, ove necessario, per consentirci di rispettare le normative a cui siamo soggetti, tra cui le normative in materia assicurativa e finanziaria. Trattiamo i tuoi dati personali per:

- monitorare le operazioni e le transazioni per identificare quelle che si discostano dalla normale routine/consuetudine (ad esempio cambi del contraente o del beneficiario di una polizza assicurativa poco dopo la relativa stipula ovvero poco prima del pagamento della prestazione, oppure la richiesta di liquidazione delle prestazioni in uno dei Paesi o territori a rischio, etc.)
- gestire, prevenire e segnalare i rischi (finanziari, creditizi, legali, di conformità o reputazionali, ecc.) nei quali Noi e il Gruppo BNP Paribas (di cui Noi siamo parte), potremmo incorrere nell'ambito delle nostre attività;
- registrare, laddove previsto dalle norme e dai regolamenti applicabili (ad es. in materia assicurativa), le comunicazioni in qualsiasi forma relative, quantomeno, alle operazioni effettuate nell'ambito del collocamento dei nostri prodotti e servizi;
- valutare la coerenza, l'appropriatezza e l'adeguatezza dei nostri prodotti e servizi forniti a ciascun cliente in conformità con la direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD) del 2016;
- contribuire alla lotta contro le frodi fiscali e adempiere agli obblighi di controllo e notifica fiscale;
- registrare le transazioni a fini contabili;
- prevenire, rilevare e segnalare i rischi legati alla Responsabilità Sociale d'Impresa e allo sviluppo sostenibile;
- rilevare e prevenire la corruzione;
- rispettare le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi fiduciari che rilasciano certificati di firma elettronica;
- scambiare e segnalare determinate operazioni, transazioni o ordini, fornire riscontro a richieste avanzate da parte di un'autorità finanziaria, fiscale, amministrativa, penale o giudiziaria locale o straniera debitamente autorizzata, di arbitri o mediatori, forze dell'ordine, agenzie governative o enti pubblici.

3.1.2 Trattiamo i tuoi dati personali per scopi di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

Trattiamo i tuoi dati personali anche per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Facciamo parte di un gruppo bancario ed assicurativo che deve disporre non solo di un solido sistema di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/TF) a livello locale, ma che deve essere governato anche centralmente, in un contesto normativo che prevede l'applicazione di sanzioni locali, europee e internazionali.

In questo contesto, siamo anche contitolari del trattamento con BNP Paribas SA, la società madre del Gruppo BNP Paribas (il termine "**Noi**" in questa sezione include anche BNP Paribas SA).

Le attività di trattamento svolte in contitolarità per adempiere a tali obblighi di legge sono dettagliate nell'allegato "**Trattamento dei dati personali a fini di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo**"

3.2 Trattiamo i tuoi dati personali per dare esecuzione ad un contratto di cui sei parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su tua richiesta

I tuoi dati personali sono trattati quando è necessario stipulare o eseguire un contratto al fine di:

- definire il tuo profilo di rischio assicurativo e determinare il premio applicabile;
- valutare (per esempio sulla base del tuo profilo di rischio assicurativo) se possiamo offrirti un prodotto o un servizio e a quali condizioni (ad es. pricing);
- fornirti informazioni sul prodotto o servizio richiesto;
- fornirti i prodotti e i servizi conformemente al contratto sottoscritto;
- gestire il tuo contratto assicurativo (in particolare con riferimento alla gestione dei sinistri e alla relativa liquidazione, etc)
- rispondere alle tue richieste e fornirti assistenza;
- comunicare con te attraverso i Nostri diversi canali per fornirti comunicazioni di servizio inerenti i rapporti che hai con Noi;
- assicurare la gestione della tua successione nel contratto assicurativo;

3.3 I tuoi dati personali sono trattati per soddisfare il nostro legittimo interesse o quello di un altro titolare a cui i dati sono comunicati

Nel caso in cui basiamo un'attività di trattamento su un interesse legittimo, prima valutiamo che su questo non prevalgano i tuoi interessi o diritti e libertà fondamentali. Se necessiti di maggiori informazioni riguardo il legittimo interesse da Noi perseguito nell'ambito del trattamento puoi contattarci ai recapiti indicati nella sezione 2 "Come puoi controllare il trattamento dei tuoi dati personali".

3.3.1 Nel corso della nostra attività come compagnia di assicurazioni trattiamo i tuoi dati personali per:

- gestire i rischi a cui siamo esposti:
  - avere la prova di operazioni, e transazioni da te effettuate anche con evidenza elettronica;
  - monitorare le tue transazioni per gestire, prevenire e individuare le frodi in particolare monitorando le operazioni che si

discostano dalla normale routine;
  - gestire i pagamenti irregolari ed i debiti insoluti (la cui presenza potrebbe comportare, per il cliente, l'impossibilità di sottoscrivere nuovi prodotti e/o servizi), recuperare i nostri crediti;
  - gestire le eventuali azioni legali, i reclami e la difesa in caso di contenzioso;
  - sviluppare modelli statistici individuali per definire il tuo rischio assicurativo;
  - rispondere ad audit cui Noi siamo sottoposti.
- migliorare la sicurezza informatica, gestire le nostre piattaforme e i nostri siti Web e garantire la continuità dell'operatività aziendale;
- migliorare l'automazione e l'efficienza dei nostri processi operativi e dei servizi resi alla clientela mediante i Nostri diversi canali (inclusi quelli di assistenza) raccogliendo ed esaminando, anche a fini formativi, dati personali ed informazioni acquisite nell'ambito delle nostre interazioni con te attraverso tutti i sistemi di contatto quali ad es. telefonate, e-mail o chat. In particolare, tale attività potrà essere raggiunta anche attraverso l'analisi del testo delle mail e chat con individuazione di parole chiave, per individuare informazioni minime quali ad esempio la frequenza dei contatti e delle interazioni che abbiamo avuto con te, le principali motivazioni del contatto (richiesta assistenza, reclamo, richiesta informazioni). Inoltre, si potranno effettuare attività di "sentiment analysis", mediante il riascolto delle telefonate (elaborazione delle tracce audio, con analisi del tono della voce e frequenza audio, senza elaborazione del timbro della voce escludendosi, quindi, il trattamento di dati biometrici). In ogni caso, non verranno trattati dati particolari quali i dati sanitari, di orientamento politico, religioso e sessuale, adottando specifiche tecniche di cancellazione;
- effettuare operazioni finanziarie quali vendite di portafogli di debito, cartolarizzazioni, finanziamenti o rifinanziamenti di nostre posizioni o del Gruppo BNP Paribas;
- condurre studi statistici e sviluppare modelli predittivi e descrittivi per:
  - segmentare la clientela;
  - finalità commerciali: per identificare i prodotti e servizi che meglio rispondono alla Tue esigenze per creare nuove offerte o identificare nuove tendenze tra i nostri clienti, per sviluppare la nostra strategia commerciale tenendo in conto le preferenze dei nostri clienti;
  - finalità di sicurezza: prevenire potenziali incidenti e migliorare la gestione della sicurezza;
  - finalità di conformità/compliance (come l'antiriciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo) e la gestione del rischio;
  - finalità di efficienza aziendale: ottimizzare ed automatizzare I nostri processi operativi quali ad esempio i test delle applicazioni, i sistemi di compilazione automatica dei reclami, ecc;
  - finalità antifrode;
- organizzare manifestazioni a premio, operazioni promozionali, condurre sondaggi di opinione e di soddisfazione dei clienti, procedere a rilevare e analizzare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi mediante attività eseguite direttamente da Noi o attraverso il supporto di società specializzate. Le domande saranno poste per il tramite dei nostri diversi canali di contatto quali ad esempio interviste telefoniche con operatore o senza operatore, invio di mail, messaggi in app, etc.

3.3.2 Trattiamo i tuoi dati personali per inviarti offerte commerciali via e-mail, in formato cartaceo via posta e telefono con operatore

Come parte del Gruppo BNP Paribas, vogliamo essere in grado di offrirti l'accesso all'intera gamma di prodotti e servizi che meglio soddisfano le tue esigenze.

Una volta che sei diventato Nostro cliente e a meno che Tu non ti opponga, potremmo inviarti comunicazioni relative ai nostri prodotti e servizi e a quelli del Gruppo, se sono analoghi a quelli che hai già sottoscritto.

Ci assicuriamo che queste offerte commerciali si riferiscano a prodotti o servizi che sono rilevanti per le tue esigenze e complementari ai prodotti e servizi che hai già, per garantire che i nostri rispettivi interessi siano equilibrati.

A meno che Tu non ti opponga, quindi, Noi potremo proporti offerte relative ai nostri prodotti e servizi, se sono analoghi a quelli che hai già sottoscritto, mediante posta elettronica (se l'indirizzo mail è stato fornito da te in occasione della vendita di un prodotto/servizio da noi offerto);

Inoltre, a meno che tu non ti opponga, sulla base del Nostro legittimo interesse potremo proporti offerte relative ai nostri prodotti e servizi, nonché a quelli del Gruppo, se sono analoghi a quelli che hai già sottoscritto, mediante:

- telefonate con operatore;
- posta cartacea,

Se sei un Prospect, potremo effettuare comunicazione relativi ai Nostri prodotti e servizi analoghi a quelli per i quali hai manifestato interesse mediante telefonate con operatore e posta cartacea, sempre che tu non ti opponga.

Ci assicuriamo che queste offerte commerciali si riferiscano a prodotti o servizi che sono rilevanti per le tue esigenze e complementari ai prodotti e servizi che hai già o verso cui hai manifestato interesse, garantendo in questo modo equilibro tra i nostri rispettivi interessi.

3.3.3 Analizziamo i tuoi dati personali per eseguire la profilazione standard al fine di personalizzare i nostri prodotti e le nostre offerte

Per migliorare la tua esperienza e soddisfazione, abbiamo bisogno di determinare a quale gruppo di clienti appartieni. A tal fine, possiamo costruire un tuo profilo standard prendendo in esame le seguenti informazioni:

- informazioni che ci comunichi direttamente durante le nostre interazioni o quando sottoscrivi un prodotto o servizio;
- informazioni derivanti dal tuo utilizzo dei nostri prodotti o servizi
- informazioni derivanti dal tuo utilizzo dei nostri vari canali: siti web e applicazioni (ad es. se sei digitalmente esperto, se

preferisci un customer journey per iscriverti a un prodotto o servizio con maggiore autonomia (selfcare));

Noi potremo procedere alla profilazione standard, a meno che Tu non ti opponga.

Ti informiamo inoltre che, se presti anche il tuo consenso specifico come di seguito indicato, potremmo andare oltre per soddisfare ancora meglio le tue esigenze, eseguendo una personalizzazione su misura della nostra offerta come descritto di seguito.

3.4 I tuoi dati personali sono trattati se fornisci il tuo consenso

Per porre in essere alcuni trattamenti dei tuoi dati personali, abbiamo bisogno del tuo consenso che in questi casi ti verrà richiesto di fornire. Ti ricordiamo che puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento secondo le modalità riportate al capitolo 2 della presente informativa, ferma la legittimità del trattamento posto in essere fino alla revoca.

In particolare, possiamo chiedere il tuo consenso per:

3.4.1 Personalizzare le nostre offerte, prodotti o servizi sulla base di una attività di profilazione più sofisticata finalizzata ad individuare le tue preferenze e le tue esigenze.

In particolare, trattiamo i tuoi dati personali, anche mediante elaborazioni elettroniche, in modo da individuare specifici tuoi comportamenti ed abitudini, avendo così modo di migliorare i nostri prodotti, servizi e offerte affinchè siano sempre in linea con le tue preferenze ed esigenze.

Questa attività viene effettuata:

- analizzando le tue abitudini e le preferenze da Te manifestate sui vari canali (e-mail o messaggi, visite ai nostri siti web, utilizzo di Nostri software da te installati, come le app);
- analizzando i prodotti che già possiedi e la tua operatività, anche online;
- arricchendo le informazioni che abbiamo su di Te con quelle raccolte nell'ambito della navigazione da Te effettuata sui siti web e app sempre che tu abbia prestato il consenso alla installazione dei sistemi di tracciamento secondo l'informativa specifica che ti è stata fornita nell'ambito dell'app o del sito web e a cui si rinvia.
- utilizzando le informazioni relative ai rapporti da te intrattenuti con partners anche al di fuori del gruppo BNP Paribas che si occupano della distribuzione dei Nostri prodotti che abbiamo legittimamente ricevuto;
- riascoltando le telefonate ed effettuando un'analisi semantica degli scambi avuti con te (es. via mail e chat). Potrà essere effettuata anche un'attività di "sentiment analysis": in particolare, l'associazione a una o più emozioni sarà effettuata mediante l'esame dei tracciati delle chat ed email (trascrizione della chiamata e analisi semantica del testo) e riascoltando le telefonate (elaborazione delle tracce audio, con analisi del tono della voce e la frequenza audio, senza elaborazione del

timbro della voce escludendo, quindi, trattamento di dati biometrici). In ogni caso, non vengono trattati dati particolari quali i dati sanitari, di orientamento politico, religioso, sessuale, adottando specifiche tecniche di cancellazione.

3.4.2 Effettuare attività di promozione e vendita di prodotti e servizi Nostri e di società terze, ivi incluse quelle appartenenti al Gruppo BNP Paribas ed effettuare indagini statistiche e ricerche di mercato (anche mediante l'ausilio di società specializzate da Noi incaricate).

In particolare, quanto alle attività di promozione e vendita, se sei un nostro **Cliente**, queste potranno essere poste in essere:

- se aventi ad oggetto Nostri prodotti/servizi, del Gruppo BNP Paribas e di Nostri partner commerciali di fiducia, attraverso modalità automatizzate di contatto (quali, ad esempio, chiamate senza intervento di operatori, posta elettronica, sms, forme di interazione che l'innovazione tecnologica renderà disponibili, ecc.). Ti ricordiamo che per le medesime attività con mezzi tradizionali di contatto utilizziamo come base giuridica del trattamento il legittimo interesse;
- se aventi ad oggetto Nostri prodotti/servizi e del Gruppo BNP Paribas e di Nostri partner commerciali di fiducia non analoghi a quelli che possiedi, attraverso modalità tradizionali di contatto (quali, ad esempio, posta cartacea e chiamate tramite operatori).
- Se sei un **Prospect**, con il tuo consenso potremo inviarti comunicazioni commerciali aventi ad oggetto Nostri prodotti/servizi e del Gruppo BNP Paribas e di partner commerciali di Nostra fiducia, attraverso modalità automatizzate di contatto (quali, ad esempio, chiamate senza intervento di operatori, sms, forme di interazione che l'innovazione tecnologica renderà disponibili, mail ecc). Resta fermo che, per prodotti analoghi a quelli per i quali hai manifestato interesse, potremo inviarti (sulla base del nostro legittimo interesse) comunicazioni commerciali per posta cartacea e tramite telefonate con operatore.

3.4.3 Comunicare i tuoi dati personali a società terze, ivi incluse quelle appartenenti al Gruppo BNP Paribas, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento.

In particolare, potremo comunicare a dette società i tuoi dati di contatto, i prodotti che hai con noi e il profilo di cliente a cui appartieni (ricavato secondo le basi giuridiche sopra dettagliate per la profilazione che verranno dalle stesse trattate in qualità di autonomi titolari del trattamento) a fini di informazione commerciale, indagini statistiche, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi, effettuate attraverso modalità automatizzate e tradizionali di contatto.

3.4.4 Trattare categorie particolari di dati personali

Potremo trattare Tuoi dati sulla salute, dati biometrici o dati riferiti alle convinzioni religiose, filosofiche o politiche o inerenti all'appartenenza sindacale laddove siano necessari per la stipulazione o esecuzione del contratto assicurativo. In tal caso il consenso da te rilasciato riguarda anche i trattamenti posti in essere, quali autonomi titolari, dai soggetti appartenenti alla cd.

"catena assicurativa" di cui al successivo punto 6.2, necessariamente coinvolti in relazione alla gestione del rischio assicurato

3.4.5 Utilizzare i tuoi dati di navigazione (cookie)

per scopi commerciali o per migliorare la conoscenza del tuo profilo

3.4.6 Processo decisionale automatizzato

Laddove il trattamento implichi un processo decisionale automatizzato che produca effetti legali o che influisca in modo significativo su di te ti informeremo separatamente in merito alla logica sottesa, nonché sul valore e sulle conseguenze previste di tale elaborazione.

3.4.7 Effettuare trattamenti per scopi diversi da quelli indicati nella presente Sezione 3 qualora non fondati su una diversa base giuridica

Ulteriori consensi al trattamento dei tuoi dati personali, potrebbero esserti richiesti ove necessario per consentirci di porre in essere trattamenti per finalità diverse da quelle sopra indicate.

4. QUALI TIPI DI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO?

Raccogliamo e trattiamo i tuoi dati personali, vale a dire qualsiasi informazione che ti identifichi o consenta di identificarti.

A seconda, tra l'altro, **della categoria di persona alla quale tu appartieni (cliente, potenziale cliente, assicurato, beneficiario, etc)**, del tipo di prodotti o servizi che ti forniamo e delle interazioni che abbiamo con te, raccogliamo vari tipi di dati personali, tra cui:

- identificativi e anagrafici: ad esempio nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, nazionalità, numero della carta d'identità, numero del passaporto, numero della patente di guida, numero di immatricolazione/targa del veicolo, fotografia, firma;
- contatto privato o professionale: ad esempio indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono;

- informazioni relative alla tua situazione patrimoniale e familiare: informazioni relative al tuo stato civile (sposato, convivente), composizione del nucleo familiare (numero dei componenti, età, stato di occupazione e titolo di studio), proprietà possedute (appartamento o altro tipo di abitazione), capacità e misure di protezione (minore, sotto la supervisione di un tutore o di un curatore);
- tappe importanti della tua vita: ad esempio, quando ti sei sposato di recente, hai divorziato, sei diventato socio o se sei diventato genitore;
- stile di vita: i tuoi hobby e interessi, viaggi, il tuo stile di vita (stanziale, non stanziale);
- informazioni economiche, finanziarie e fiscali: ad es. codice fiscale, status fiscale, paese di residenza, stipendio e altri redditi, valore dei tuoi beni, situazioni debitorie, tuoi asset finanziari, informazioni fiscali, prestiti loro ammontare e debito residuo, sovraindebitamento o situazioni di legittimazione a ricevere le prestazioni assicurative;
- informazioni sull'istruzione e l'occupazione: ad esempio, la categoria professionale, ambito di attività, occupazione e, a seconda del tipo di contratto: il datore di lavoro, la categoria dei dipendenti assicurati, la succursale di riferimento, il contratto collettivo applicabile, la partita IVA, la denominazione sociale della tua società o di quella presso cui lavori, il tuo stipendio o il tuo fatturato, la data presunta del tuo pensionamento, il regime fiscale, le tue qualifiche e competenze professionali;
- informazioni relative ai prodotti e ai servizi in tuo possesso: ad esempio, dettagli del conto bancario (ad es. coordinate), prodotti e servizi posseduti e utilizzati (assicurazione, risparmio e investimenti), il codice
- identificativo del cliente, i dati relativi all'assicurato, i dati relativi al Tuo contratto, sinistri pendenti, i riferimenti di eventuali provider, il coassicuratore o il riassicuratore, la durata, il valore, l'autorizzazione all'addebito in conto (es SEPA), dati relativi ai mezzi di pagamento o alle transazioni come il numero della transazione, i dettagli della transazione riguardanti il prodotto o servizio sottoscritto, gli importi insoluti e i dati relativi ad eventuali azioni di recupero;;
- informazioni relative al pagamento del premio assicurativo: a titolo esemplificativo il numero dell'assegno, il numero e la data di scadenza della carta di debito/credito, le coordinate bancarie (numero di conto/IBAN); • informazioni relative alla determinazione dei danni e degli indennizzi:
- ad esempio dati relative alla perdita (la natura e le circostanze della Perdita, la descrizione del danno ai beni e alle persone, il verbale di polizia ed altri eventuali documenti di indagine, le relazioni dei periti), con riferimento ai danneggiati (la natura e la quantificazione del danno sofferto, la percentuale di invalidità/disabilità, eventuali pensioni di invalidità, il capitale in caso di decesso, l'ammontare dell'indennizzo, i dati che consentono la determinazione dell'aliquota fiscale applicabile, il sistema di pagamento, la reversibilità, l'indennità di disoccupazione, gli importi rimborsati dagli enti di previdenza sociale), così come i dati accessibili da fonti pubbliche, pagine internet al fine di rintracciare i beneficiari del contratto;
- informazioni sui sinistri: per esempio storico dei sinistri, inclusi importi pagati, le relazioni dei periti e le informazioni sui danneggiati;
- dati relativi alle tue abitudini e preferenze in relazione all'utilizzo dei nostri prodotti e servizi;
- dati raccolti dalle nostre interazioni con te: ad esempio i tuoi commenti, suggerimenti, esigenze raccolte nell'ambito delle nostre interazioni attraverso tutti i sistemi di contatto a nostra disposizione, comunicazioni telefoniche, scambi di e-mail, chat, chatbot, scambi sulle nostre pagine di social media e i tuoi reclami. Potranno essere, inoltre, trattati i tuoi dati di connessione e le informazioni acquisite durante la navigazione sui nostri siti web e app, nostre pagine social media, mediante cookie e altri strumenti di tracciamento, secondo quanto indicato nell'informativa specifica sui cookie e nella sezione profilazione con consenso;
- dati raccolti dai Nostri sistemi di video sorveglianza (inclusi CCTV) e dati relativi alla tua posizione (c.d. geolocalizzazione)
- dati relativi ai dispositivi da te utilizzati (telefono cellulare, computer, tablet, ecc.): indirizzo IP, specifiche tecniche e dati identificativi univoci;
- credenziali di accesso personalizzate o funzioni di sicurezza utilizzate per connetterti al Nostro sito Web e alle Nostre app;

- dati giudiziari (ad esempio per la gestione del contenzioso, per il perseguimento delle attività ai fini antiriciclaggio, antiterrorismo ed embarghi)

Possiamo trattare Tuoi dati particolari come quelli sulla salute, sulle opinioni politiche, filosofiche e religiose o dati relative all'appartenenza sindacale o a reati commessi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati.

- dati sulla salute: ad esempio per la conclusione e l'esecuzione di alcuni contratti assicurativi;

- dati relative alle opinioni religiose e filosofiche: per esempio per la conclusione di alcuni specifici contratti che prevedono servizi funebri (ad esempio rimpatrio della salma);

- dati relativi alle opinioni politiche o all'appartenenza sindacale, ad esempio per i contratti di assicurazione relativi a finanziamenti da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, che possono comportare la consultazione della busta paga;

- dati biometrici: ad es. caratteristiche morfologiche del volto che possono essere utilizzati per scopi di identificazione

Laddove dovessimo trattare dati diversi da quelli sopra indicati, ti verrà fornita idonea informativa con evidenza della base giuridica e della finalità del trattamento, eventualmente acquisendo idoneo consenso laddove necessario.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I DATI PERSONALI?

In linea generale, raccogliamo i dati personali direttamente da Te; tuttavia, potremmo anche raccogliere dati personali da altre fonti.

A volte raccogliamo dati da fonti pubbliche:

- pubblicazioni/banche dati messe a disposizione da autorità ufficiali o da terzi (ad esempio la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il registro del commercio e delle società, banche dati gestite dalle autorità di vigilanza del settore finanziario, Centrali Rischi italiane);
- siti web/pagine di social media di persone giuridiche o clienti professionali contenenti informazioni che hai divulgato (ad es. il tuo sito web o la tua pagina di social media);
- informazioni pubbliche come quella pubblicata sulla stampa.

Raccogliamo anche dati personali da terze parti (laddove ricorrano i presupposti di legge per la comunicazione a noi):

- da altre entità del Gruppo BNP Paribas;
- dai nostri clienti (aziende o privati);
- dai nostri partner commerciali;
- dai fornitori di servizi di pagamento e aggregatori di dati (fornitori di servizi di informazioni sul tuo conto);
- da terze parti come le agenzie di prevenzione delle frodi;

- da broker di dati che sono responsabili di garantire la raccolta di informazioni pertinenti in modo lecito.

6. CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI PERSONALI E PERCHÉ?

6.1. Con le società del Gruppo BNP Paribas

In quanto parte del Gruppo BNP Paribas, Noi lavoriamo a stretto contatto con le altre società del Gruppo in tutto il mondo. I tuoi dati personali potranno, pertanto, essere condivisi tra le società del Gruppo BNP Paribas, ove necessario, per:

- rispettare i nostri vari obblighi legali e normativi sopra descritti;
- soddisfare i nostri legittimi interessi che sono:
  - gestire, prevenire, rilevare frodi, gestire audit;
  - effettuare studi statistici e sviluppare modelli predittivi e descrittivi per scopi di business, sicurezza, conformità, gestione del rischio assicurativo, creditizio e antifrode, adottando misure di minimizzazione dei dati;
  - migliorare l'accuratezza di alcuni dati a te relativi trattati dalle società del Gruppo BNP Paribas. In particolare la condivisione dei dati avverrà qualora necessaria per espletare obblighi di legge incombenti sulle diverse entità (anche ai fini antiriciclaggio condividendo a livello di gruppo il tuo profilo antiriciclaggio in ottica di un presidio accentrato e condiviso del rischio) e per avere sempre dati esatti e aggiornati (es. dati di contatto laddove necessario per un'entità mettersi in contatto con te);
  - personalizzazione dei contenuti e dei prezzi dei prodotti e servizi per te;
- offrirti l'accesso a tutti i prodotti e servizi del Gruppo BNP Paribas

6.2 Con destinatari esterni al Gruppo BNP Paribas e con i responsabili del trattamento da Noi nominati

Al fine di soddisfare alcune delle finalità descritte nella presente Informativa sulla Privacy, potremmo, ove necessario, condividere i tuoi dati personali con:

- responsabili del trattamento che svolgono servizi per nostro conto (ad es. servizi IT, logistica, servizi di stampa, recupero crediti, consulenza e distribuzione e marketing, servizi di archiviazione);
- partner bancari e commerciali, agenti indipendenti, intermediari o broker, istituti finanziari, controparti, con cui abbiamo rapporti:
  - se tale comunicazione è necessaria per consentirci di fornirti i servizi e i prodotti o eseguire i nostri obblighi contrattuali o transazioni (ad es. banche, banche corrispondenti, depositari, emittenti di titoli, agenti pagatori, piattaforme di cambio, compagnie assicurative e riassicurative, gestori dei sistemi di pagamento, emittenti o intermediari di carte di pagamento, società di mutua garanzia o istituti di garanzia finanziaria);
  - per consentirti di usufruire dei servizi/prodotti congiuntamente offerti nell'ambito della partnership (es. potremo comunicare l'avvenuta apertura del rapporto con Noi se necessario al Partner per offrirti servizi dedicati che rientrano nella partnership di cui hai voluto beneficiare);
  - se hai prestato il consenso alla comunicazione dei dati a tali categorie di soggetti per finalità di marketing di loro prodotti e servizi;
- autorità finanziarie, fiscali, amministrative, penali o giudiziarie locali o estere (laddove la loro competenza possa ritenersi applicabile anche localmente), arbitri o mediatori, autorità o istituzioni pubbliche, a cui Noi o altra società del Gruppo BNP Paribas è tenuto a comunicare per:

- rispondere ad una loro richiesta;
- tutelare un nostro diritto in giudizio o nel corso di un procedimento;
- rispettare un regolamento o una raccomandazione emessa da un'autorità competente che si applica a Noi o a qualsiasi membro del Gruppo BNP Paribas se esplica i suoi effetti su di Noi e nei limiti previsti dalla legge;

- fornitori di servizi di pagamento di terze parti (informazioni sui tuoi conti bancari), allo scopo di fornire un servizio di ordine di pagamento o di informazioni sul conto se hai acconsentito al trasferimento dei tuoi dati personali a tale terza parte;
- alcuni professionisti come avvocati, notai o revisori quando necessario in circostanze specifiche (contenzioso, revisione contabile, ecc.), nonché ai nostri assicuratori o all'acquirente effettivo o potenziale di compagnie o rami d'azienda del Gruppo BNP Paribas. ove necessario ai fini delle opportune valutazioni e svolgimento delle attività necessarie a definire/concludere l'operazione societaria.

6.3. Con soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" che cooperano nella gestione del rischio assicurato, in Italia ed eventualmente in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio in caso di garanzia assistenza). Si fa riferimento ad esempio a partner, interni ed esterni al Gruppo BNP Paribas, bancari e commerciali, agenti indipendenti, intermediari o broker, altri assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, istituti finanziari, controparti, cliniche o strutture sanitarie convenzionate, archivi commerciali con i quali abbiamo rapporti, se tale trasmissione è necessaria per consentirci di fornirti servizi e prodotti o eseguire le nostre obbligazioni contrattuali o le transazioni concordate (ad es. banche, corrispondenti bancari, depositari, custodi, emittenti di titoli, agenti pagatori, compagnie di assicurazione, operatori di sistemi di pagamento, emittenti o intermediari di carte di pagamento), banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni, enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP). L'eventuale trasferimento dei Tuoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.

7. TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI DATI PERSONALI

In caso di trasferimenti internazionali di dati personali provenienti dallo Spazio Economico Europeo (SEE) e destinati ad un paese non SEE, il trasferimento dei tuoi dati personali può avvenire se la Commissione Europea abbia riconosciuto che un paese non SEE fornisca un livello adeguato di protezione dei dati: in questo caso, i tuoi dati personali possono essere trasferiti su questa base.

Per i trasferimenti verso paesi non SEE in cui il livello di protezione non è stato riconosciuto come adeguato dalla Commissione Europea, faremo affidamento su una deroga applicabile alla situazione specifica (ad es. se il trasferimento è necessario per eseguire il nostro contratto con te, ad esempio quando richiedi assistenza in un Paese terzo) o implementando una delle seguenti garanzie per garantire la protezione dei tuoi dati personali:

- clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione Europea;
- norme vincolanti d'impresa.

In ogni caso rispetteremo le Raccomandazioni 1-2020 dell'European Data Protection Board in caso di trasferimento verso paesi che non siano destinatari di decisioni di adeguatezza da parte della Commissione Europea.

Per ottenere una copia di queste garanzie o dettagli su dove siano disponibili, è possibile inviare una richiesta a data.protection.italy@cardif.com oppure a Ufficio Privacy Cardif - P.za Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano.

8. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

Conserviamo i tuoi dati personali per il periodo necessario a dare esecuzione al contratto o alle richieste e misure precontrattuali e, al termine, per il periodo richiesto dalle normative applicabili o nonché per i termini di prescrizione dei diritti in caso di eventuali contestazioni e/o controversie. In particolare:

Quando è stato concluso un contratto con Noi:

I Tuoi dati personali (ivi inclusi quelli contenuti nelle registrazioni delle telefonate di vendita) sono generalmente conservati per tutta la durata del contratto alla quale si aggiunge un ulteriore periodo di conservazione pari al termine di prescrizione (da 2 a 10 anni a seconda del tipo di contratto concluso) o al termine necessario alla gestione di eventuali sinistri ivi compreso l'ulteriore termine decennale di prescrizione salvo che le disposizioni di legge prevedano termini più lunghi o più brevi di conservazione.

In assenza di un contratto concluso con Noi:

Se non sei entrato in relazione contrattuale con Noi (sei quindi un Prospect), con riferimento ai dati funzionali all'instaurazione del rapporto, laddove non perfezionato, gli stessi saranno conservati per un termine massimo di 12 mesi, al fine di consentirci di poter rispondere a tue specifiche richieste, salvo che tale termine non debba essere prorogato per obblighi di legge.

Tratteremo, poi, i tuoi dati per le altre finalità indicate in questa informativa sempre per un termine massimo di 24 mesi dall'ultimo contatto avuto con Noi.

Altri casi:

Le informazioni relative alla tua identità e fornite in relazione all'esercizio dei tuoi diritti, come stabilito nella Sezione 2 "Come puoi controllare il trattamento dei Tuoi dati personali", sono conservate per una durata di 3 anni dopo la data di esercizio di tale diritto.

9. COME SEGUIRE L'EVOLUZIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY?

In un mondo in cui le tecnologie sono in continua evoluzione, rivediamo regolarmente questa Informativa sulla Privacy aggiornandola come necessario.
Ti invitiamo a rivedere l'ultima versione di questo documento online e ti informeremo di eventuali modifiche significative attraverso il nostro sito Web o attraverso i nostri canali di comunicazione standard.

Allegato
Trattamento dei dati personali a fini di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

Informativa privacy contitolarità
Ai sensi dell'Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR")

INTRODUZIONE

Siamo parte di un Gruppo bancario che deve adottare e mantenere un rigido programma di contrasto delle attività di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (AML/CFT) per tutte le società del Gruppo, governate a livello centrale, nonché un programma di anti-corruzione ed un meccanismo che assicuri il rispetto delle Sanzioni internazionali (ossia, di tutte le sanzioni economiche o commerciali, incluse le relative disposizioni di legge, regolamento, misure restrittive, embarghi e misure di congelamento dei beni che sono adottate, amministrate, imposte o applicate dalla Francia, dall'Italia, dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti (in particolare dall'OFAC) e da tutte le autorità competenti attive nei territori in cui il Gruppo BNP Paribas è stabilito).

1. CHI SONO I CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO

In questo contesto Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza generale per l'Italia. e BNP Paribas SA, la capogruppo del Gruppo BNP Paribas (il termine "noi" utilizzato in questo allegato comprende anche BNP Paribas SA) sono contitolari del trattamento.

2. COME CONTATTARE I RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Puoi contattare il nostro responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo dpo_italia@cardif.com oppure inviando una lettera a DPO Cardif - P.za Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

3. PERCHÉ E SU QUALE BASE GIURIDICA TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

Per adempiere agli obblighi legali previsti in materia di AML/CFT e garantire il rispetto delle Sanzioni internazionali, poniamo in essere i trattamenti elencati qui di seguito:

- attuare un programma di Know Your Customer (KYC) per identificare, verificare e aggiornare l'identità dei nostri clienti, nonché delle parti correlate al rapporto assicurativo (ie. titolare effettivo, esecutore, beneficiari, etc) aventi diritto o rappresentanti;
- attuare misure di identificazione e di due diligence rafforzata per clienti ad alto rischio, persone politicamente esposte o "PEPs" (i PEPs sono le persone definite dalla normativa quali persone che, stante le loro funzioni o posizioni (politiche, giurisdizionali o amministrative, sono più esposte a rischi), nonché delle situazioni di rischio elevato;
- attuare procedure scritte, policy e controlli per garantire che l'Entità non stabilisca o mantenga un rapporto con banche di comodo;
- attuare una politica aziendale antiriciclaggio basata su valutazioni interne dei rischi e della vulnerabilità tenendo conto del mercato di riferimento per evitare di realizzare o in alcun modo avviare, a prescindere dalla valuta, attività o business:
  - o per, in nome di, o a beneficio di qualunque individuo, società o organizzazione soggetta alle Sanzioni previste dalla Francia, dall'Italia, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, dalle Nazioni Unite o, in alcuni casi, ad altre sanzioni locali applicate nei territori dove il Gruppo opera;
  - o che coinvolgono, direttamente o indirettamente, territori soggetti a sanzioni, inclusi la Crimea/Sebastopoli, Repubbliche Popolari di Donetsk e Luhansk , Cuba, Iran, Corea del Nord o Siria;
  - o che coinvolgono istituti finanziari o territori che potrebbero essere legati a o controllati da organizzazioni terroristiche riconosciute tali dalle autorità competenti in Francia, Italia, Unione Europea, dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti (in particolare dall'OFAC);
- effettuare screening dei database dei clienti e delle transazioni al fine di garantire il rispetto delle leggi applicabili in materia;
- attuare strutture e processi adeguati al fine di individuare e segnalare le attività sospette alle autorità di controllo competenti;
- attuare un programma di compliance progettato per prevenire e identificare attività di corruzione e di influenza illecita ai sensi della Legge Francese "Sapin II", della U.S FCPA, e dell'UK Bribery Act.

In questo contesto, ci basiamo su:

- servizi forniti da fornitori terzi che possiedono liste aggiornate di PEPs, quali Dow Jones Factiva (fornito da Dow Jones & Company, Inc.);
- informazioni pubblicamente disponibili sulla stampa su fatti connessi al riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o corruzione;
- conoscenza di comportamenti o situazioni di rischio (esistenza di un report su una transazione sospetta o equivalente) che possono essere identificati a livello di Gruppo BNP Paribas.

In particolare, ai fini dello svolgimento di tale attività di trattamento, i contitolari tratteranno congiuntamente le seguenti categorie di dati come meglio descritte nell'informativa di entrata in relazione a cui questa è allegata:

- identificativi e anagrafici;
- dati di contatto;
- informazioni relative alla tua situazione patrimoniale familiare;
- tappe importanti della tua vita;
- informazioni economiche, finanziarie e fiscali;

- informazioni sull'istruzione e l'occupazione;
- informazioni bancarie e finanziarie relative ai prodotti e ai servizi in tuo possesso;
- dati delle transazioni.

Al fine dell'espletamento delle attività sopra descritte, potremo trattare anche alcune tipologie ulteriori di dati (se emergono ad esempio dai movimenti di conto da te effettuati ed oggetto di analisi per individuare possibili movimenti anomali) o dati giudiziari poiché l'obiettivo è di lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Considerato che il trattamento è posto in essere dai contitolari per ottemperare ad obblighi di legge, non abbiamo bisogno di acquisire il tuo consenso. I controlli e le attività sopra descritte e i trattamenti dei tuoi dati personali ad essi connessi vengono effettuati al momento dell'inizio delle relazioni, ma anche durante le relazioni che intratteniamo con voi, esaminando anche le transazioni e operazioni che vengono poste in essere.
Attuiamo questi controlli quando avviamo un rapporto con te, nonché durante lo svolgimento di detto rapporto, effettuando controlli sia su di te che sulle parti correlate al rapporto assicurativo che sulle attività da te svolte. In caso di segnalazione di operazione sospetta queste informazioni saranno conservate al fine di identificarti e adattare i nostri controlli qualora tu iniziassi un nuovo rapporto con una società del Gruppo BNP Paribas, o nel contesto di una transazione di cui tu sei parte.

4. QUALI SONO LE MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI TUOI DATI

Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei dati.
I dati personali acquisiti sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e, inoltre, formano oggetto di trattamento, nel pieno rispetto delle norme di legge, nonché dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, non eccedenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti.

5. CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI

I Contitolari potranno trasmettere i tuoi dati alle società esterne che prestano attività di supporto per lo sviluppo e la gestione delle attività sopra descritte, appositamente nominate quali responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28, GDPR.Inoltre, al fine di adempiere ai nostri obblighi di legge, comunichiamo le informazioni raccolte per finalità di AML/CFT, anticorruzione o in materia di Sanzioni internazionali alle società del Gruppo BNP Paribas. Quando i tuoi dati sono comunicati verso paesi che si trovano fuori dallo Spazio Economico Europeo che non forniscono un adeguato livello di protezione, il trasferimento è regolato dalle clausole contrattuali tipo della Commissione Europea. Quando raccogliamo e comunichiamo ulteriori dati al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle normative di paesi extra-UE, questo trattamento è necessario per perseguire il nostro legittimo interesse di consentire al Gruppo BNP Paribas e alle sue società di adempiere agli obblighi di legge ed evitare sanzioni a livello locale.In ogni caso rispetteremo le Raccomandazioni 1-2020 dell'European Data Protection Board in caso di trasferimento verso paesi che non siano destinatari di decisioni di adeguatezza da parte della Commissione Europea.

6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI

Conserviamo i tuoi dati ai fini di questa informativa per 10 anni e sei mesi dalla data di estinzione del rapporto o dalla data in cui sei stato valutato sotto il profilo antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

7. COME PUOI CONTROLLARE IL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI PERSONALI

Se intendi esercitare i tuoi diritti, puoi inviare apposita richiesta ai seguenti indirizzi:

- tramite e-mail a: data.protection.italy@cardif.com
- tramite mezzo posta a: Ufficio Privacy Cardif - P.za Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

allegando una copia di un tuo documento di identità qualora richiesto

CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

Polizza MIOMONDO BNL

MODULO DI POLIZZA (copertura assicurativa FACOLTATIVA)

Dati della Polizza

Ndg

Polizza Numero | Codice sportello | Codice Convenzione | Canale di vendita | Codice prodotto

Data decorrenza | Data scadenza

La presente Polizza prevede il tacito rinnovo a scadenza.

Dati del Contraente/Assicurato

Cognome e Nome | Codice Fiscale | Sesso | Cittadinanza

Data di nascita | Comune | Prov. | CAP | Nazione di nascita

Indirizzo e civico di residenza | Comune | Prov. | CAP | Nazione di residenza

Indirizzo e civico comunicazioni | Comune | Prov. | CAP | Nazione di corrispondenza

E-mail | Tel. Cellulare | Tel. Fisso

Tipo documento d'identità | Documento nr.
(01=carta d'identità; 02=patente di guida; 03=passaporto; 04=porto d'armi; 05=tessera postale; 06=altro)

Rilasciato da | Comune e Data rilascio | Data scadenza

Ubicazione e tipologia del rischio assicurato

Indirizzo e civico | Comune | Prov. | CAP

Tipo Abitazione | Tipo Assicurato | Abitazione

Ha già un'assicurazione Incendio Mutuo SI ☐ NO ☐

fac simile

CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

Garanzie della Polizza

COPERTURA CASA Sezione Incendio e Rischi accessori	Somma assicurata/ Massimale	Premi Imponibili	Imposte	Premi con Imposte
☐ Fabbricato a Valore intero	€	€	€	€
Mq Totali	€	€	€	€
Fenomeno elettrico a Primo Rischio Assoluto	€			
Acqua condotta a Primo Rischio Assoluto	€			
Spese ricerca e riparazione danni da acqua a Primo Rischio Assoluto	€			
Responsabilità civile Fabbricato	€	€	€	€
☐ Rischio locativo a Valore intero	€	€	€	€
Mq Totali	€	€	€	€
Responsabilità civile Fabbricato	€	€	€	€
☐ Eventi catastrofali Fabbricato	Vedi Art 34 CGA	€	€	€
Anno ..... *Mq Pertinenze* ..... *Piano*				
☐ Package energia solare a Primo Rischio Assoluto	€	€	€	€
☐ Contenuto a Primo Rischio Assoluto	€	€	€	€
Fenomeno elettrico a Primo Rischio Assoluto	€			
Acqua condotta a Primo Rischio Assoluto	€			
Responsabilità civile Contenuto	€	€	€	€
☐ Eventi catastrofali Fabbricato	Vedi Art 34 CGA	€	€	€
Anno ..... *Mq Pertinenze* ..... *Piano*				
Ricorso Terzi, vicini o locatari - Danni a terzi da Incendio (sempre operante)	€	€	€	€
Assistenza (sempre operante)		€	€	€
Sezione Furto e Rischi accessori				
☐ Contenuto a Primo Rischio Assoluto	€	€	€	€

COPERTURA PERSONA Responsabilità Civile Sezione Responsabilità Civile	Somma assicurata/ Massimale	Premi Imponibili	Imposte	Premi con Imposte
☐ Responsabilità Civile Vita Privata	€	€	€	€

COPERTURA PERSONA Tutela Legale Sezione Tutela Legale	Somma assicurata/ Massimale	Premi Imponibili	Imposte	Premi con Imposte
☐ Tutela Legale Abitazione	€	€	€	€
☐ Tutela Legale Abitazione e Vita Privata	€	€	€	€

Premio

.....
Frazionamento

.....
Premio imponibile (in €) alla firma, sino al — Imposte (in €) — Premio imposte incluse (in €)

.....
Premio imponibile (in €) ad ogni successiva scadenza — Imposte (in €) — Premio imposte incluse (in €)

.....
Premio annuo imponibile (in €) — Imposte (in €) — Premio annuo imposte incluse (in €)

fac simile

CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

Con l'apposizione della firma sul presente documento il cliente dichiara:

- di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, di aver letto e ben compreso un documento conforme al Modello Unico Precontrattuale (MUP) di cui all'Allegato 3 del Regolamento IVASS 40/2018 e successive disposizioni modificative, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (Set Informativo) tutto consegnato con la seguente modalità da me indicata: .....
- che mi è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa;
- che il Fabbricato si trova: (I) in buone condizioni di statica e manutenzione; (II) è costruito in materiali incompostabili, anche con la presenza di materiali combustibili nei solai, nell' armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne; i box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse a condizione che l' area complessivamente coperta da questi enti non superi il 25% dell' area complessivamente coperta del Fabbricato; che quanto riportato nella presente Modulo di Polizza è corrispondente al vero;
- che per il Fabbricato assicurato esiste altra Polizza Incendio Scoppio e prende atto che la copertura Incendio Fabbricato viene prestata a secondo Rischio secondo quanto previsto all'Art.27 dell'Assicurazione. Il Premio della copertura Incendio Fabbricato pertanto scontato del 14%.
- di prestare la propria ACCETTAZIONE alla conclusione del contratto di assicurazione regolato dalle Condizioni di Assicurazione di cui sopra, in relazione alle garanzie contrassegnate con il segno "X" nel presente Modulo di Polizza, per le quali viene riportato il relativo Premio e la Somma Assicurata / Massimale;
- di sapere che è possibile richiedere alla Compagnia le credenziali per l'accesso all'area riservata.
- di essere a conoscenza che, con l'entrata in vigore della Legge del 7 dicembre 2023 N. 193 e delle successive disposizioni modificative, non è tenuto a fornire informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche dalle quali sia stato precedentemente affetto ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni (5 anni nel caso di patologia oncologica insorta prima dei 21 anni di età compiuti) o diverso termine stabilito. L'elenco delle patologie oncologiche e i relativi termini sono riportati nell'Informativa sul diritto all'Oblio Oncologico allegata al Set Informativo.

AVVERTENZE: ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese all'Assicuratore relativamente al rischio da assicurare possono compromettere, in tutto o in parte, il diritto alla prestazione.

.....
Luogo e data

.....
Cardif Assurances Risques Divers Il Contraente

APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE

Il Contraente/Assicurato dichiara, inoltre, di approvare specificamente con l'apposizione della firma in calce, agli effetti degli art. 1341 e 1342 codice civile, le disposizioni dei seguenti Artt. delle condizioni di Assicurazione:

Norme che regolano l'assicurazione
Art. 1 Cosa e chi copre la Polizza, **Art. 3** A quali condizioni opera l'Assicurazione, **Art. 5** Quanto durano le garanzie, **Art. 6** Si può recedere dall'Assicurazione, **Art. 8** Quando sarà pagato l'indennizzo

Sezione Incendio e Rischi Accessori
Art. 19 Incendio e Rischi accessori, **Art. 30** Esclusioni, **Art. 31** Limiti di indennizzo
Coperture aggiuntive facoltative-Eventi catastrofali
Art. 32 Rischi assicurati, **Art. 33** Esclusioni, **Art. 34** Limiti di indennizzo
Copertura aggiuntiva facoltativa – Package Energia Solare
Art. 35 Rischi legati all'impianto fotovoltaico e solare termico, **Art. 37** Esclusioni, **Art. 38** Limiti di indennizzo
Norme che regolano i sinistri
Art. 39 Che cosa fare in caso di sinistro, **Art. 41** Procedura per la valutazione del danno, **Art. 43** Determinazione del danno – Limite di indennizzo per il Fabbricato e il Contenuto, **Art. 44** Determinazione del danno in caso di vento derivante da Fenomeno Elettrico, **Art. 48** Pagamento dell'Indennizzo

Sezione Furto e Rischi Accessori
Art. 49 Furto, Rapina, estorsione, **Art. 51** Condizioni per l'operatività della copertura, **Art. 52** Esclusioni, **Art. 53** Limiti di indennizzo
Norme che regolano i sinistri

fac simile

Art. 60 Che cosa fare in caso di sinistro, **Art. 62** Rinvio alle norme della copertura assicurativa Incendio e rischi accessori

Sezione Responsabilità Civile
Art. 63 Responsabilità Civile Abitazione, **Art. 66** Esclusioni, **Art. 67** Responsabilità Civile Vita Privata, **Art. 69** Esclusioni, **Art. 70** Franchigia per danni a cose
Norme che regolano i sinistri
Art. 72 Che cosa fare in caso di sinistro, **Art. 73** Gestione delle controversie, **Art. 74** Limiti di Indennizzo

Sezione Tutela Legale
Art. 76 Tutela Legale Abitazione, **Art. 77** Tutela Legale Vita Privata, **Art. 78** Spese riconosciute, **Art. 80** Esclusioni, **Art 84** Denuncia del caso assicurativo e scelta del Legale, **Art. 85** Obblighi dell'assicurato, **Art. 86** Gestione del caso assicurativo

Sezione Assistenza
Art. 89 Prestazioni, **Art. 90** Limiti della copertura, **Art. 91** Limiti specifici delle singole prestazioni, **Art. 92** Limiti d'indennizzo, **Art. 95** Come richiedere Assistenza

.....

Luogo e data Il Contraente

MODALITA' DI PAGAMENTO DEI PREMI

Il sottoscritto_____titolare del conto corrente sotto indicato autorizza la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ad addebitare in conto il premio di Polizza. L'operazione di addebito registrata sul conto corrente costituisce dimostrazione e quietanza di pagamento del Premio.

IBAN	Intestatario	Firma del Titolare

fac simile

DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO

Il 2 Gennaio 2024 è entrata in vigore la **L. 193 del 07/12/2023** che riconosce in capo alle persone precedentemente affette da malattie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni (o 5 anni nel caso di patologia oncologica insorta prima dei 21 anni di età compiuti), il diritto di non fornire alla compagnia assicurativa, in fase di sottoscrizione o rinnovo dei contratti, le informazioni relative allo stato di salute concernenti tali patologie.
A integrazione di ciò, il **DM 22 marzo 2024** (in G.U. n. 96 del 24/4/2024) ha introdotto termini ridotti e differenziati in base al tipo di patologia oncologica da cui il soggetto è stato affetto, come riportato nella tabella sottostante:

Tipo di tumore	Specificazioni	Anni dalla fine del trattamento
Colon-retto	Stadio I, qualsiasi età	1
Colon-retto	Stadio II-III, > 21 anni	7
Melanoma	> 21 anni	6
Mammella	Stadio I-II, qualsiasi età	1
Utero, collo	> 21 anni	6
Utero, corpo	Qualsiasi età	5
Testicolo	Qualsiasi età	1
Tiroide	Donne con diagnosi < 55 anni Uomini con diagnosi < 45 anni Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi	1
Linfomi di Hodgkin	< 45 anni	5
Leucemie	Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età	5

Pertanto, La informiamo che, a fronte delle norme illustrate, qualora Lei dovesse risultare totalmente guarito da malattie oncologiche secondo i termini di legge, sarà suo diritto non fornire alcun documento medico inerente tale patologia e/o rispondere negativamente a qualsiasi richiesta di approfondimento.
Qualora la Compagnia assicurativa fosse già in possesso di tali informazioni oppure Lei dovesse (anche erroneamente) dichiarare una patologia oncologica e allegare documentazione riferita a patologie oggetto della tutela normativa, le stesse non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione medico – sanitaria.

ALCUNI ESEMPI:

- Assicurato di 24 anni, che è stato in cura per patologie oncologiche all'età di 16 anni, e alla conclusione del trattamento attivo non si sono verificati episodi di recidiva negli ultimi 5 anni. In tal caso, essendo passati almeno 5 anni dalla conclusione del trattamento, l'Assicurato non è tenuto a fornire informazioni relative allo stato di salute concernenti tali patologie oncologiche.
- Assicurato di 40 anni, che è stato in cura per tumore al colon-retto, rispetto al quale è terminato il trattamento attivo senza ulteriori episodi di recidiva nell'ultimo anno. In tal caso, essendo passato almeno un anno dalla conclusione del trattamento, l'Assicurato non è tenuto a fornire informazioni relative allo stato di salute concernenti tale patologia oncologica.

Milano, 06/2025